

# TUA CASA E FAMIGLIA

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DELLA CASA,  
DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA  
E DEGLI ANIMALI DOMESTICI



LINEA SOLO TUA



## SET INFORMATIVO

**Il presente set informativo contiene:**

- il documento informativo precontrattuale  
MOD. CASFAM DIP ED. 07/2023
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
MOD. CASFAM DIP AGG - ED. 07/2024
- le condizioni di assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA 06/02/2018 Polizza per la protezione della casa, della persona, della famiglia e degli animali domestici  
MOD. CASFAM 2 - ED. 03/2024.

allianznext.it | **Sempre con te.**



Insieme possiamo aiutare l'ambiente: consulta  
questo documento sul tuo pc.



## Polizza Incendio, Eventi catastrofali, Furto, R.C.T., Tutela Legale, Difesa del Reddito, Salute, Digitali-Cyber Risk, Assistenza e Amici a 4 zampe e per la casa e la famiglia

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "TUA Casa e Famiglia"

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la casa e il suo contenuto, il patrimonio familiare, la salute dei componenti del nucleo e gli animali domestici.



### Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate:

- ✓ **Incendio:** indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi di varia natura. Previste tre formule: Omnia (All Risk), Classica (rischi nominati) e Mutuo.
- ✓ **Eventi catastrofali:** indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
- ✓ **Furto:** indennizzo dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da sottrazione e/o danneggiamento. Previste due formule, Classica e Specifica.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** risarcimento dei danni causati a terzi per eventi legati ai rischi della vita privata e tempo libero e/o dell'abitazione (proprietà e conduzione).
- ✓ **Tutela Legale:** protezione legale degli interessi dell'Assicurato in caso di controversie legate a fatti riconducibili alla sfera della vita privata e del tempo libero e/o all'abitazione.
- ✓ **Difesa del Reddito:** previsione di determinati indennizzi o rimborsi erogati in caso di necessità.
- ✓ **Salute:** due indennità erogabili a seguito di infortunio e/o intervento chirurgico da infortunio, malattia, parto cesareo.
- ✓ **Digitali - Cyber Risk:** previsione di determinate prestazioni e/o garanzie a copertura dei rischi informatici.
- ✓ **Assistenza:** previsione di determinate prestazioni o servizi erogati in caso di necessità.
- ✓ **Amici a 4 zampe:** previsione di determinate prestazioni e/o garanzie relative agli animali domestici da compagnia (cane e gatto).
- ✓ Sono inoltre previste garanzie aggiuntive a pagamento che estendono le coperture delle diverse sezioni.



### Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi

- ✗ **Incendio:** danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione; danni a impianti in cui si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione, o difetti di materiale, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e dati software.
- ✗ **Eventi catastrofali:** fabbricati abusivi o dichiarati inagibili
- ✗ **Furto:** furti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato
- ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi:** non sono terzi il Contraente, l'Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
- ✗ **Amici a 4 zampe:** cani e gatti con età inferiore a 6 mesi e uguale o maggiore di 8 anni;

Sono presenti rischi esclusi anche per le sezioni **Tutela Legale, Assistenza, Digitali-Cyber Risk, Difesa del Reddito e Salute.**



## Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Per ciascuna sezione sono stabilite le specifiche esclusioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzie opzionali a pagamento.
- ! La Società presta l'assicurazione con i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie o scoperti per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati, evidenziati nella scheda di polizza e nelle tabelle riepilogative.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v Le garanzie delle sezioni Incendio, Eventi Catastrofici, Furto, Tutela Legale, Assistenza (compresa quella all'interno della sezione Amici a 4 zampe) e RC Digitali Cyber Risk si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Le sezioni di Responsabilità civile, Salute, Amici a 4 zampe (per le garanzie Rimborso Spese Veterinarie e Responsabilità civile) e Difesa Reddito sono valide in tutto il mondo.
- v La copertura Furto si intende estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto relativamente alle garanzie Rifacimento documenti, Uso fraudolento di carte di credito e Rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari medici nonché dalla garanzia aggiuntiva "Furto all'esterno dell'Abitazione" (Beni addosso o a portata di mano, Effetti personali in locali di villeggiatura, Effetti personali su mezzi di trasporto ed Effetti personali presso guardaroba custoditi).
- v Le garanzie della sezione di Tutela Legale Danni subiti, Pedoni e ciclisti e Fornitori sono operanti anche nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco; le garanzie Delitti colposi e contravvenzioni, Delitti Dolosi e quella aggiuntiva Rapporti di lavoro dipendente, al primo punto - Delitti colposi e contravvenzioni, vale in tutti i paesi indicati al precedente punto e anche negli Stati Uniti d'America.
- v Le garanzie della sezione Tutela Legale di quella Amici a 4 zampe (diverse da quelle di cui al primo punto) sono operanti in: Italia, altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- v Tutela Legale della sezione Digitali - Cyber risk: tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco



## Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.



## Quando e come devo pagare?

- I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
  - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
  - contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



## Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto.



## Come posso disdire il contratto?

- Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della: scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
- Se il Contraente è consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.



# Polizza Incendio, Eventi catastrofali, Furto, R.C.T., Tutela Legale, Difesa del Reddito, Salute, Digitali-Cyber Risk, Assistenza e Amici a 4 zampe

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "TUA Casa e Famiglia"



Data di realizzazione: 17/07/2024 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Dati Societari:

Allianz Next S.p.A. ha Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; Pec: allianznext@legalmail.it.

## Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.401,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 163,4 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 135,0 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 110,0 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 49,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 193,1 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 192,6 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,76 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.allianznext.it/chi-siamo/la-societa.html>.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che dei limiti e sottolimiti di indennizzo / risarcimento indicati in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

**Esempio:** Sezione Incendio Formula Classica, garanzia Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, la Società risponde delle spese sostenute entro il limite del 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

## Incendio - Formula Omnia (Abitazione e contenuto)

La Società indennizza, sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o contenuto) causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso (All Risk).

Per i seguenti beni / eventi la operatività della garanzia è subordinata a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione:

Rottura di vetri e specchi, Mancato Freddo, Rimpiazzo del combustibile, Danni da Furto (se non acquistata la relativa sezione), Alberi e piante in parchi e giardini, Eventi atmosferici e sovraccarico di neve, Eventi atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini, Atti vandalici e terrorismo, Fenomeno elettrico, Danni da acqua, Ricerca e riparazione del guasto (acqua e gas), Danni ai beni all'esterno dell'abitazione.

Oltre a queste garanzie è previsto il riconoscimento, in eccedenza alle somme assicurate, delle seguenti spese, se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza: Rifacimento dei documenti, Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, Trasloco, Oneri di ricostruzione, Pernottamento in albergo, Onorari dei periti, Perdita di pigioni e Assistenza psicologica.

Inoltre, in alternativa all'Incendio Abitazione è prevista la garanzia Rischio locativo per l'ipotesi in cui l'Abitazione sia presa in locazione e questa subisca danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato a seguito di incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: valore intero o primo rischi assoluto;
- Tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno sia stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio nonché, con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

#### **Incendio - Formula Classica (Abitazione e contenuto)**

La Società indennizza, sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti all'Abitazione indicata in polizza e/o al suo Contenuto causati dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- Caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati ai beni assicurati per:

- Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- Impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Sono inoltre comprese le garanzie Rottura di vetri e specchi, Mancato Freddo, Rimpiazzo del combustibile, Danni da Furto (se non acquistata la relativa sezione). Oltre a queste garanzie è previsto il riconoscimento, in eccedenza alle somme assicurate, delle seguenti spese, se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza: Rifacimento dei documenti, Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, Trasloco, Oneri di ricostruzione, Pernottamento in albergo, Onorari dei periti, Perdita di pigioni, Assistenza psicologica.

Per i fabbricati indicati in polizza come in corso di costruzione e/o ristrutturazione è previsto il riconoscimento, in eccedenza alle somme assicurate, delle seguenti spese, se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza: Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, Onorari dei periti.

Inoltre, in alternativa all'Incendio Abitazione è prevista la garanzia Rischio locativo per l'ipotesi in cui l'Abitazione sia presa in locazione e questa subisca danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato a seguito di incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischi Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare e del convivente more uxorio, nonché, con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

#### **Incendio - Formula Mutuo (Abitazione)**

La presente sezione prevede, per l'abitazione indicata in polizza, i danni derivanti dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;



- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- Caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi sopra elencati, i danni causati all'abitazione per:

- Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- Impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Inoltre, a seguito di sinistro in conseguenza degli eventi sopra indicati, la Società indennizza (in eccedenza alle somme assicurate) le spese relative alla demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischi Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio, nonché con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

### **Eventi catastrofali**

#### **TERREMOTO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

#### **INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO**

La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di inondazione, alluvione e allagamento (quest'ultimo se causato da eventi atmosferici) - a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

#### **ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE**

L'assicurazione comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata:

Abitazione/contenuto, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati con la presente sezione:

- Spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
- Le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Abitazione, e per il periodo strettamente;
- Gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- Onorari di consulenti, ingegneri, architetti, del perito nominato dal Contraente, e della quota a carico del Contraente del terzo perito nominato in caso di disaccordo tra le parti.

#### **ULTERIORI SPESE**

Sono inoltre riconosciute, sino alla concorrenza della somma assicurata e a seguito di sinistri indennizzabili a norma della presente sezione, le seguenti spese:

- di prima necessità per gli spostamenti dell'Assicurato e di persone del suo Nucleo familiare;
- per la perdita del canone di locazione dell'Abitazione, locata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, per massimo 12 mesi per sinistro, esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- per l'alloggio sostitutivo a seguito di mancato godimento dell'Abitazione abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- per il rifacimento di documenti personali smarriti, distrutti o danneggiati;
- per l'adattamento dell'abitazione assicurata seguito di gravi menomazioni conseguenti all'evento sinistro;
- spese per la pulizia straordinaria dell'abitazione e riordino di oggetti ingombranti.

#### **SPESE DEPOSITO/ MAGAZZINO TEMPORANEO DEL CONTENUTO**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, il Contraente e/o l'Assicurato per mettere il contenuto assicurato in protezione in luogo sicuro, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per la rimozione, la movimentazione, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo presso terzi.

## ASSISTENZA PSICOLOGICA

Questa garanzia comprende cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:

- Inagibilità dell'Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
- Lesioni personali gravi o gravissime all'assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- Morte di un membro del Nucleo familiare.

La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.

## SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER PERSONE CON FRAGILITÀ

In seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione sono comprese le spese di prima necessità per effettivo bisogno derivante dalla condizione di fragilità, sostenute dall'Assicurato, o da persone del suo nucleo familiare, in condizioni di fragilità. Si intendono in condizioni di fragilità le persone che versano in almeno una delle seguenti condizioni:

- Stato di invalidità permanente non inferiore al 65%;
- Handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
- Ospedalizzazione domiciliare certificata.

L'assicurazione della presente sezione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall'Assicurato e indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

## Furto - Formula Classica

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, costituenti il contenuto posto all'interno dell'Abitazione e degli altri locali assicurati, causati da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e nelle relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento (con le seguenti modalità: rottura o scasso delle difese esterne, uso di chiavi - grimaldelli e simili, usando in modo fraudolento chiavi vere, aprendo senza scasso serrature elettroniche o a combinazione numerica / letterale, con scalata per via diversa da quella ordinaria, in modo clandestino a locali chiusi).
- Rapina o estorsione, anche costringendo le persone all'esterno a recarsi all'interno con violenza o minaccia.
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione.
- Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni, esclusi i valori.
- Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti.
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
- Truffa tra le mura domestiche (raggiro).
- Furto di alberi e piante ornamentali.
- Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti.
- Furto nella Dimora saltuaria.

La garanzia opera sino al raggiungimento di una unica somma assicurata furto indicata in polizza e riferita a tutti i beni che costituiscono il contenuto dell'Abitazione assicurata.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione.

È compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante con l'abitazione stessa.

La garanzia opera nelle dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché siano ad uso esclusivo dell'unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.

Sono inoltre compresi in garanzia: i danni provocati dai ladri, il furto di fissi e infissi, spese per il rifacimento di documenti personali, le spese di perizia del perito nominato dal Contraente e quelle per la quota parte del terzo perito nominato in caso di disaccordo tra le parti, spese per la sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni, danni per l'uso fraudolento di carta di credito, spese mediche in conseguenza di lesioni subite in occasione di scippo - rapina - estorsione, spese per le cure di assistenza psicologica, spese per la pulizia ed il riassetto dei locali e del loro contenuto, spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura, spese per un alloggio sostitutivo se l'abitazione è inagibile a seguito di sinistro indennizzabile.

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto;
- Tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

## **Furto - Formula Specifica**

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, costituenti il contenuto posto all'interno dell'Abitazione e degli altri locali assicurati, causati da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e nelle relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento (con le seguenti modalità: rottura o scasso delle difese esterne, uso di chiavi - grimaldelli e simili, usando in modo fraudolento chiavi vere, aprendo senza scasso serrature elettroniche o a combinazione numerica / letterale, con scalata per via diversa da quella ordinaria, in modo clandestino a locali chiusi).
- Rapina o estorsione, anche costringendo le persone all'esterno a recarsi all'interno con violenza o minaccia.
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione.
- Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni, esclusi i valori.
- Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti.
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
- Truffa tra le mura domestiche (raggiro).
- Furto di alberi e piante ornamentali.
- Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti.
- Furto nella Dimora saltuaria.

La garanzia opera sino al raggiungimento delle somme assicurate indicata in polizza per ciascuna delle seguenti categorie di beni e loro collocazione:

- Contenuto generico;
- Oggetti pregiati;
- Collezioni, Gioielli e preziosi, valori ovunque riposti;
- Collezioni, Gioielli e preziosi, valori in cassaforte;
- Attrezzature sportive e altri beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione.

È compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante con l'abitazione stessa.

La garanzia opera nelle dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché siano ad uso esclusivo dell'unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.

Sono inoltre compresi in garanzia: i danni provocati dai ladri, il furto di fissi e infissi, spese per il rifacimento di documenti personali, le spese di perizia del perito nominato dal Contraente e quelle per la quota parte del terzo perito nominato in caso di disaccordo tra le parti, spese per la sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni, danni per l'uso fraudolento di carta di credito, spese mediche in conseguenza di lesioni subite in occasione di scippo - rapina - estorsione, spese per le cure di assistenza psicologica, spese per la pulizia ed il riassetto dei locali e del loro contenuto, spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura, spese per un alloggio sostitutivo se l'abitazione è inagibile a seguito di sinistro indennizzabile.

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto;
- Tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

## **Responsabilità Civile verso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati - così come appresso definiti - di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte), nell'ambito della vita privata e del tempo libero e/o dell'abitazione se assicurati.

Per Assicurati si intendono:

- il Contraente;
- le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi, risultanti dal certificato di stato famiglia o altro documento equipollente;
- il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
- i figli maggiorenni del Contraente con lui non conviventi per ragioni di studio, fino al compimento del 28° anno di età.

## RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO

Tra le garanzie prestate per la vita privata compaiono a titolo esemplificativo e non esaustivo: conduzione della dimora abituale / saltuaria, conduzione di stanze di albergo e altri locali ad uso abitativo occupati temporaneamente per ragioni di studio - lavoro - viaggio - vacanza, lavori di manutenzione ordinari in economia, proprietà di apparecchi domestici, svolgimento di attività ricreative - sportive - sociali e di volontariato, somministrazione di cibi e bevande, partecipazione ad attività scolastiche, fatti colposi commessi in qualità di pedone o ciclista, proprietà e uso di veicoli non a motore o imbarcazioni non a motore di lunghezza inferiore a 10 metri.

Sono invece espressamente disciplinati i danni a terzi: provocati da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari, da figli minori, da spargimento di liquidi da conduzione dell'abitazione, da inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi, da animali domestici, da incendio a cose di terzi da conduzione (ricorso terzi da incendio), alle abitazioni prese in locazione, da veicoli in sosta su aree private, dalla pratica di modellismo e aeromodellismo (quest'ultimo in conformità e secondo quanto definito dal regolamento ENAC - edizione 3 - del 11 novembre 2019).

## RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Responsabilità derivante dalla:

- Proprietà dell'abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente, compresi le dipendenze e pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. La garanzia è valida anche per la responsabilità derivante dalla committenza dei lavori per fabbricati indicati in polizza come in corso di costruzione / ristrutturazione. La garanzia opera nel rispetto delle norme di legge previste in materia di sicurezza sul lavoro e di lavori affidati con regolare contratto di appalto a ditte in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

## RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

L'assicurazione vale:

- A favore degli Assicurati per la responsabilità civile della conduzione dell'abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente; è compresa la conduzione di dipendenze e pertinenze e delle parti comuni per la relativa quota parte;
- Per i danni derivanti dalla conduzione, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza.

## Tutela Legale

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi assicurati esplicitamente indicati. Sono garantite le spese:

- per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio;
- eventuali in caso di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.
- dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

## AMBITO VITA PRIVATA E TEMPO LIBERO

per fatti riconducibili ai seguenti casi:

- Danni subiti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Pedoni e ciclisti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi in seguito ad incidenti stradali in cui gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.
- Delitti colposi e contravvenzioni: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Delitti dolosi: difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, solo quando l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, oppure il reato è derubricato da doloso a colposo, oppure il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato. Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire alla Società le spese sostenute dalla stessa per la difesa dell'assicurato in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere alla Società la sentenza nel più breve tempo possibile.
- Fornitori: vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi. Se la controversia insorge e deve essere trattata in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino il valore in lite deve essere pari o superiore a 100 €.
- Se insorge nel Regno Unito e altri paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein il valore in lite deve essere pari o superiore a 400 €.
- Collaboratori domestici: vertenze relative al rapporto di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni: vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale degli Assicurati.

## **AMBITO ABITAZIONE**

Per fatti riconducibili ai seguenti casi:

- Danni subiti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali: vertenze in materia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione e sempreché tale richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto.
- Delitti colposi e contravvenzioni: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Fornitori: vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi, insorte e che devono essere trattate esclusivamente in Italia e sempreché il valore in lite sia pari o superiore a 100 €.

### Difesa del Reddito

Possono essere acquistate una o più delle seguenti garanzie, in modo indipendente tra loro, ma in abbinamento ad altre garanzie previste dalle altre sezioni acquistate.

#### **PRESTITO SICURO**

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, così come dettagliatamente descritti, corrisponde all'Assicurato un indennizzo a copertura degli importi relativi a determinate tipologie di rapporto bancario passivo.

#### **SOSTEGNO PER GRAVI EVENTI**

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, così come dettagliatamente descritti, corrisponde all'Assicurato, che non abbia più di 60 anni di età, l'indennizzo fisso indicato in polizza.

#### **GARANZIA BILL PROTECTION**

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, così come dettagliatamente descritti, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per: utenze acqua, gas ed elettricità, condominiali, canoni di locazione, qualora dette spese siano in scadenza nei 3 mesi successivi alla data di avvenimento dell'evento, e comunque entro il periodo di totale guarigione.

#### **RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE**

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, così come dettagliatamente descritti, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno dell'abitazione, ove ha il proprio domicilio.

Le spese sostenute sono riferite ai soli interventi sull'immobile comprensive di eventuali oneri di progettazione.

#### **PROTEZIONE BAGAGLIO**

La Società rimborsa:

- gli acquisti di prima necessità, nel caso in cui la Compagnia Aerea abbia un ritardo di almeno 8 ore nella riconsegna del bagaglio registrato;
- l'acquisto di quanto necessario per il proseguimento della vacanza, nel caso di mancata consegna del bagaglio per causa addebitabile a un vettore di trasporto persone.

Vengono rimborsati anche gli eventuali i costi di noleggio di attrezzature per l'infanzia nel caso in cui vi sia un membro del Nucleo familiare di età inferiore a 3 anni.

#### **RIMBORSO ATTIVITÀ SPORTIVE ED ELISOCORSO**

La Società, in caso di infortunio con prognosi certificata da pronto soccorso o da un ortopedico, che non consenta all'assicurato di praticare per 30 giorni attività sportiva, rimborsa le spese sostenute e documentate relative al pro rata pagato e non goduto di:

- abbonamenti a palestre, centri fitness, associazioni sportive etc.;
- spese per corsi / lezioni relative ad uno specifico sport;
- spese per l'affitto di materiale tecnico sportivo.

La Società rimborsa inoltre, in eccedenza ai costi sostenuti dal servizio pubblico, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato in caso di richiesta di intervento di soccorso speciale o del soccorso alpino tramite elicottero a seguito di:

- infortunio o malore in località non raggiungibile dai normali mezzi di locomozione;
- smarrimento per perdita dell'orientamento.

## **Salute**

La sezione ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- INDENNITARIA DA INFORTUNIO
- INDENNITARIA PER INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO, MALATTIA O PARTO CON TAGLIO CESAREO

ed opera per il Contraente ed i membri del nucleo familiare del Contraente come da certificato di stato famiglia.

Le garanzie possono essere acquistate con la Formula Base o con la Formula Top e la scelta tra le due determina, nel caso di lesioni plurime, l'applicazione di differenti limiti massimi di indennizzabilità.

#### **INDENNITARIA DA INFORTUNIO**

La Società assicura tutti gli Assicurati, limitatamente a quanto indicato nella "Tabella indennizzi indennitaria forfettaria da infortunio", esclusivamente per gli infortuni subiti nello svolgimento di attività extraprofessionali, cioè subiti:

- durante tutte le attività di normale vita domestica, sociale e di relazione, compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari
- e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

Per casalinghe, studenti e pensionati la copertura è da intendersi H24.

## INDENNITARIA DA INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO, MALATTIA O PARTO CON TAGLIO CESAREO

La Società assicura, in caso di intervento chirurgico dell'Assicurato, reso necessario da infortunio, da malattia o parto con taglio cesareo, il pagamento dell'Indennizzo indicato nell'apposita tabella e l'importo è prestabilito in misura fissa e forfettaria in base alla tipologia di intervento chirurgico (come da "Elenco dettagliato degli interventi chirurgici e loro classe di appartenenza"). Incrociando le classi di appartenenza dell'intervento chirurgico e la somma forfettaria di indennizzo per classe, sarà possibile stabilirne la misura.

## RISCHI SPORTIVI IN GARANZIA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE

La garanzia vale per gli sport non professionistici di seguito indicati:

- Sport non agonistici: pratica di attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Sono compresi gli sport che comportino gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (escluso il ciclismo) che prevedano un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare ed allenamenti);
- Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela;
- Alpinismo su roccia fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese, purché non avvengano in solitaria e con esclusione comunque del free climbing.

## RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano eserciti da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.

L'assicurazione opera dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.

Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

## RISCHIO GUERRA

La garanzia è estesa agli infortuni in connessione ad atti di guerra, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.

## ULTERIORI RISCHI ASSICURATI

Relativamente alla garanzia indennitaria da infortunio, sono inoltre sempre compresi:

- a. asfissia di origine non morbosa;
- b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. annegamento;
- d. assideramento o congelamento;
- e. colpi di sole o di calore, colpi di freddo;
- f. le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 del codice civile);
- h. infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'Art. 1912 del codice civile);
- i. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- j. lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.

## **Digitale - Cyber Risk**

Garanzie previste:

- **ASSISTENZA CYBER:** in caso di rischio informatico legato all'utilizzo di dati personali inerenti alla vita privata, ossia utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati degli stessi causati da Virus, Malware o Ransomware, Data Breach, l'Assicurato può usufruire dei servizi di questa sezione accedendo alla piattaforma dedicata, seguendo le istruzioni fornite via e-mail, dopo la sottoscrizione della polizza. I servizi forniti riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation, nonché, in caso di sinistro, i servizi necessari per la mitigazione e/o risoluzione del danno. Ai fini dell'erogazione dei servizi, deve essere attiva la connessione internet; è inoltre previsto un servizio di recupero dati ed a disposizione dell'assicurato un cyber helpline center.
- In caso di Cyber bullismo o Cyber mobbing (diffamazione realizzata e comprovata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat rooms, siti web, instant messaging, portali social network), ossia in caso di diffusione di informazioni private senza l'autorizzazione e/o il consenso dell'Assicurato, la Società fornisce le seguenti prestazioni: informazioni burocratiche, consulenza medica telefonica, consulenza psicologica telefonica, supporto per il blocco e/o cancellazione di dati, servizio di monitoraggio online.
- In caso di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto dell'Assicurato secondo le modalità previste, provvederà immediatamente ad avviare la procedura di blocco con gli Istituti emittenti.

- ALTRE SPESE CYBER: Furto on line di fondi personali e assistenza psicologica resasi necessaria in caso di trauma a seguito di atto di Cyber Bullismo o Cyber mobbing.
- RC CYBER: La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto gli stessi siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) - relativamente a fatti anche dolosi dei figli minori e/o dei minori affidati con atto giudiziale per:
  - la responsabilità derivante dalla violazione della normativa sulla Privacy di cui al D. Lgs. n°196/2003, e/o del Regolamento UE n°679/2016 (anche noto come GDPR), e loro successive modifiche e integrazioni;
  - i danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione di soggetti terzi determinati da comportamenti inerenti alla pubblicazione su social e media network, su piattaforma internet, o su sistemi di instant messaging, di immagini fotografiche e filmati, dei medesimi soggetti terzi, senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati dalle norme di legge vigenti.
- PROTEZIONE LEGALE CYBER RISK: La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti agli Assicurati in qualità di utenti web e di social e media network ed instant messaging, nei casi espressamente indicati. Inoltre, è previsto un servizio di segnalazione per gli Assicurati, tramite numero verde, per richiedere il nominativo di avvocati esperti in materia di Cyber Bullismo e Cyber Mobbing.

### **Assistenza**

La Società assicura le prestazioni di assistenza nei seguenti casi:

1. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE disponibile nella Formula BASE e nella Formula ACTIVE;
2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE.

#### **1.A) ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE - FORMULA BASE**

Sono disponibili le seguenti prestazioni:

- accesso rete artigiani;
- invio di un idraulico;
- invio di un termoidraulico;
- invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- invio di personale specializzato per danni da acqua;
- invio di un elettricista;
- invio di un fabbro/serramentista;
- invio di un vetraio;
- invio di un tapparellista;
- invio di un tecnico condizionatori;
- invio di un sorvegliante;
- invio di un sorvegliante all'abitazione del terzo danneggiato;
- trasloco;
- reperimento e invio di un'impresa specializzata per il ripristino dell'abitazione;
- riparazione grandi elettrodomestici;
- trasporto elettrodomestici;
- soggiorno in hotel o residence;
- invio di effetti personali;
- rientro anticipato dal viaggio;
- viaggio di un familiare;
- assistenza per familiari non autosufficienti;
- reperimento e invio di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'abitazione;
- reperimento telefonico di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- reperimento telefonico per un'impresa di trasloco;
- reperimento telefonico di un antennista;
- reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'abitazione;
- reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici;
- informazioni fiscali su imposte sulla casa;
- organizzazione di servizi generici per l'abitazione.

#### **1.B) ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE - FORMULA ACTIVE**

L'Assicurato potrà beneficiare di:

- tutte le prestazioni di Assistenza all'Abitazione previste dalla Formula BASE,
- più le funzionalità e i servizi offerti dal dispositivo ACTIVE BOX.

#### Il dispositivo ACTIVE BOX:

- rileva una situazione di allarme e/o di emergenza nell'Abitazione assicurata, 24 ore su 24;
- avvisa l'Assicurato tramite notifica di alert in app, messaggio SMS o contatto telefonico (per le funzionalità per cui è previsto);
- contatta gli ulteriori nominativi ai contatti indicati dall'Assicurato (Delegati), in caso di irreperibilità dell'Assicurato,

Con riferimento ai seguenti avvenimenti:

- interruzione di corrente elettrica;
- sbalzo di temperatura rispetto alle soglie limite impostate dall'Assicurato;
- sbalzo di temperatura con superamento delle soglie di emergenza;
- distacco del dispositivo;
- presenza in casa dei delegati;
- allerta meteo;
- rilevazione perdite d'acqua (tramite uno o più sensori aggiuntivi esterni acquistabili separatamente);
- rilevazione fumo (tramite uno o più sensori aggiuntivi esterni acquistabili separatamente);

## 2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

Sono disponibili le seguenti prestazioni:

- informazioni sanitarie e farmaceutiche;
- consulenza medica telefonica;
- consulenza medica specialistica telefonica;
- invio di un medico/pediatra in Italia;
- trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso;
- trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato;
- rientro dal centro ospedaliero attrezzato;
- assistenza infermieristica post - ricovero a domicilio;
- assistenza fisioterapica a domicilio;
- consegna farmaci presso l'abitazione;
- spesa a casa;
- rientro sanitario;
- monitoraggio del ricovero ospedaliero;
- trasporto della salma;
- servizi sanitari a domicilio;
- interprete all'estero;
- assistenza per familiari non autosufficienti;
- invio medicinali, protesi e occhiali;
- prolungamento del soggiorno;
- rientro anticipato;
- viaggio di un familiare;
- invio di un'ambulanza;
- organizzazione visita pediatrica a domicilio;
- invio di un autista;
- seduta fisioterapica a domicilio;
- informazioni fiscali su imposte sulla persona;
- tele-prescrizione medica;
- tele-referto medico;
- medic eye: videoconsulto - teleconsulto.

### **Amici a 4 zampe**

Sono assicurabili i cani e gatti, identificati in polizza, per:

#### **RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI E VISITE SPECIALISTICHE**

La Società rimborsa le spese veterinarie sostenute a seguito di infortunio o malattia dell'animale indicato in polizza.

Se l'animale ha meno di 8 anni di età:

- qualora non ci sia stato intervento chirurgico, vengono rimborsate le spese veterinarie sostenute.
- qualora ci sia stato intervento chirurgico e/o frattura ossea, il rimborso comprende:
  - il costo dell'intervento chirurgico;
  - la spesa per accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico stesso;

Per gli animali che in corso di contratto hanno compiuto gli 8 anni di età verranno rimborsate esclusivamente le spese per intervento chirurgico o frattura ossea.



In caso di decesso dell'animale assicurato (che non abbia raggiunto gli 8 anni di età) a seguito di infortunio o malattia, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per gli adempimenti in materia previsti dalla legge.

Se nel Nucleo familiare dell'Assicurato sono presenti persone con meno di 15 anni o più di 65 anni o portatrici di handicap, i limiti di indennizzo sono elevati nella misura indicata nelle Condizioni di Assicurazione.

#### RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società risarcisce i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà e uso dei cani e/o gatti indicati in polizza, anche se affidati dall'Assicurato ad altri (è compresa anche la responsabilità del custode). La garanzia è estesa ai danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza se svolti a titolo non professionale nonché ai danni fisici dai quali derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, accertata con riferimento alla "Tabella ANIA - Invalidità permanente per infortunio" causati dall'animale assicurato:

- ai figli dell'Assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato.
- al custode a cui l'Assicurato ha affidato temporaneamente e occasionalmente l'animale.

#### TUTELA LEGALE

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, per fatti derivanti dalla proprietà e uso degli dei cani e/o dei gatti indicati in polizza, nei seguenti casi:

- Danni subiti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Delitti colposi e contravvenzioni: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Fornitori: vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi, purché il valore in lite sia pari o superiore a 200 €.
- Opposizione a sanzioni amministrative: spese sostenute quando si renda necessaria l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari o superiori a 200 €.

#### ASSISTENZA

Sono previste le seguenti prestazioni:

- recupero dell'animale domestico ritrovato
- ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter
- custodia animali
- consulenza veterinaria telefonica
- rimborso spese per visita veterinaria
- rimborso spese per trasporto veterinario
- help line animali domestici
- informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario
- seconda visita veterinaria
- consulenza telefonica per viaggiare con animali
- ricerca pensione per animali o dog/cat-sitter
- segnalazione centri/cliniche veterinarie in Italia e all'estero
- ricerca negozi di articoli per animali
- ricerca e prenotazione strutture pet friendly

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<b>Furto Formula Classica e Formula Specifica "Mezzi di chiusura speciali dei locali"</b>	Se vengono rispettate alcune specifiche caratteristiche tecniche dei mezzi di chiusura, è prevista una riduzione del 15% del premio della sezione
<b>Furto Formula Classica e Formula Specifica "Impianto d'allarme"</b>	Nel caso in cui sia presente l'impianto di allarme che rispetti le specifiche previste, è prevista una riduzione del 20% del premio della sezione

<b>Furto Formula Classica e Formula Specifica "Sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT"</b>	In presenza di sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT, acquistato per il tramite della Società, è prevista una riduzione di premio di sezione del 40% che verrà applicata in caso di acquisto di tale sistema insieme alla sottoscrizione della polizza, o a fronte di impegno all'acquisto entro i successivi 15 giorni. Il sistema di allarme acquistato dovrà risultare regolarmente installato entro 12 giorni dal suo acquisto.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Incendio tutte e tre le Formule "Pannelli solari"</b>	Estensione delle garanzie della sezione ai danni subiti dai pannelli solari ad esclusivo servizio dell'abitazione
<b>Incendio tutte e tre le Formule "Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione e scoppio"</b>	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio
<b>Incendio Formula Classica "Danni ai beni all'esterno dell'abitazione"</b>	Estensione delle garanzie della sezione ai danni alle cose assicurate portate fuori dall'abitazione (ad es. in locali pubblici, in alberghi etc.)
<b>Incendio Formula Classica "Eventi atmosferici e sovraccarico neve"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine compreso il sovraccarico neve
<b>Incendio Formula Classica "Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini"</b>	Estensione della garanzia "Eventi atmosferici" alle cose assicurate temporaneamente poste all'aperto nel giardino o parco contiguo all'abitazione, nonché terrazzi e balconi, se assicurato l'incendio Contenuto dell'Abitazione
<b>Incendio Formula Classica "Atti vandalici e terrorismo"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi
<b>Incendio Formula Classica "Danni da acqua"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da spargimento d'acqua a seguito di fuoriuscita e rottura accidentale, fuoriuscita da elettrodomestici, rottura per gelo, occlusione, traboccamento e rigurgito di impianti, infiltrazioni di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali; rottura accidentale di tubature interrate
<b>Incendio Formula Classica "Ricerca e riparazione del guasto"</b>	La Società rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino degli impianti e/o di parte dell'abitazione sostenute con lo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua e/o alla dispersione di gas
<b>Incendio Formula Classica "Fenomeno elettrico"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni elettrici, elettronici ed elettromeccanici assicurati dell'abitazione e/o del contenuto causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici
<b>Incendio Formula Classica "Extended warranty"</b>	La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione in caso di guasto ai beni elettrici, elettronici ed elettromeccanici per i quali sia scaduta la garanzia originale
<b>Incendio Formula Mutuo "RC - Proprietà dell'abitazione"</b>	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà dell'abitazione
<b>Incendio Formula Mutuo "Perdita di impiego"</b>	Corresponsione di un indennizzo forfettario mensile a seguito di perdita d'impiego

<b>Furto Formula Classica e Formula Specifica "Furto all'esterno dell'abitazione"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati nel caso in cui gli stessi siano portati all'esterno dell'abitazione (portati indosso o a portata di mano, in locali di villeggiatura, su mezzi di trasporto, presso guardaroba custodito, in cassette di sicurezza, presso terzi)
<b>Furto Formula Classica e Formula Specifica "Bed and Breakfast e/o affittacamere - furto dei beni degli ospiti"</b>	La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto ai beni degli ospiti del Bed&Breakfast e/o dell'affittacamere
<b>Furto Formula Classica "Beni in cassaforte"</b>	Aumento della somma assicurata (per collezioni, gioielli e preziosi) e del limite di indennizzo (per il denaro) nel caso in cui il furto avvenga mentre sono custoditi in cassaforte della sola dimora abituale
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Ricorso terzi da incendio dell'abitazione"</b>	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a cose di terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione e causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Danni da spargimento di liquidi" (per Conduzione e Proprietà)</b>	La Società risarcisce i danni causati a terzi da spargimento d'acqua o di altri liquidi in genere, siano essi riconducibili alla conduzione e/o alla proprietà dell'abitazione
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)"</b>	La Società indennizza gli infortuni subiti dai lavoratori dipendenti del contraente / assicurato, regolarmente iscritti all'INAIL, nello svolgimento delle loro mansioni (ai sensi del D.P.R. 1124 del 1965) nonché dei danni non rientranti nella disciplina del citato decreto e del D.lgs. 38 del 2000 per morte o lesioni personali da infortunio comportante invalidità permanente non inferiore al 5%. La Società indennizza inoltre le malattie professionali sofferte dai medesimi soggetti
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Responsabilità civile del locatario"</b>	La Società risarcisce i danni causati a terzi per responsabilità personale e diretta del locatario nella sua qualità di conduttore dell'abitazione assicurata
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Locazioni turistiche"</b>	La Società risarcisce i danni causati a terzi dall'esercizio di locazione turistica (o affitto breve), senza alcuna fornitura di servizi accessori al cliente
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Attività ricettive non alberghiere"</b>	La Società risarcisce i danni causati a terzi dall'esercizio di attività ricettiva non alberghiera (Bed&Breakfast o affittacamere)
<b>Responsabilità Civile verso Terzi "Armi e caccia"</b>	La Società risarcisce i danni causati a terzi conseguenti a proprietà, detenzione ed uso di armi. Sono altresì compresi i danni derivati dall'esercizio della caccia e della pesca (anche subacquea)
<b>Tutela Legale "Rapporti di lavoro dipendente"</b>	Estensione della garanzia per i sinistri relativi a delitti colposi e contravvenzioni e vertenze contrattuali relative al rapporto di lavoro, occorsi agli assicurati in veste di lavoratori dipendenti
<b>Tutela Legale "Opposizione a sanzioni amministrative"</b>	Estensione della garanzia per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie purché di importo superiore a € 200
<b>Tutela Legale "Immobili locati a terzi"</b>	Estensione della garanzia per i sinistri relativi agli Assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare locata ad uso abitativo a terzi. La garanzia opera per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi, delitti colposi e contravvenzioni, vertenze in materia di diritto di proprietà ed altri diritti reali

<b>Assistenza alla Persona e al Nucleo Familiare "Assistenza PREVIDENTI"</b>	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza domiciliare integrata (ospedalizzazione domiciliare, prestazioni professionali, servizi sanitari, servizi non sanitari)</li> <li>- Consulenza per adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente</li> <li>- Consulenza medica specialistica telefonica</li> <li>- Autista a disposizione</li> <li>- Assistenza per familiari non autosufficienti (infortunio/malattia)</li> <li>- Assistenza per familiari non autosufficienti (sinistro Abitazione)</li> <li>- Fornitura di attrezzature mediche</li> <li>- Assistenza presso Istituto di cura (veglie)</li> </ul>
<b>Assistenza alla Persona e al Nucleo Familiare "Assistenza DINAMICI"</b>	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Driver continuity</li> <li>- Rientro dell'Assicurato convalescente</li> <li>- Rientro dei familiari</li> <li>- Prolungamento soggiorno</li> <li>- Anticipo della cauzione penale all'estero</li> <li>- Rimborso spese telefoniche documentate</li> <li>- Segnalazione di un medico specialista</li> <li>- Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques</li> <li>- Consulenza specialistica telefonica</li> <li>- Anticipo spese di prima necessità</li> <li>- Assistenza ai minori di anni 14</li> <li>- Informazioni per organizzare viaggi</li> </ul>
<b>Assistenza alla Persona e al Nucleo Familiare "Assistenza METROPOLITANI"</b>	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza per familiari non autosufficienti (infortunio/malattia)</li> <li>- Assistenza per familiari non autosufficienti (sinistro abitazione)</li> <li>- Recupero veicolo per rientro anticipato dal viaggio</li> <li>- Spesa a casa</li> <li>- Invio baby sitter</li> <li>- Accompagnamento scuola minori</li> <li>- Collaboratrice familiare</li> </ul>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni di rischio.</p> <p><b><u>Incendio Formula Omnia, Formula Classica</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono assicurabili le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi e i valori posti nelle dipendenze e pertinenze.</li> </ul> <p><b><u>Incendio Formula Omnia, Formula Classica, Formula Mutuo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi non sono coperti i danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; da spargimento d'acqua e da rigurgito di fognie. Non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato; il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;</li> </ul> <p><b><u>Incendio Formula Classica, Formula Mutuo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri</li> </ul>
-----------------------	--

### **Incendio Formula Mutuo**

- nella garanzia aggiuntiva RC - Proprietà dell'abitazione, non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato; il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- nella garanzia aggiuntiva Perdita d'impiego non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza.

### **Eventi Catastrofali**

- Abitazione non a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso;
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
- Al Contenuto assicurato nel caso in cui il sinistro Terremoto non abbia causato un danno anche all'Abitazione indicata in polizza;

### **Furto Formula Classica e Formula Specifica**

Non sono assicurabili:

- i locali che non siano adibiti ad Abitazione civile ad eccezione dell'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante;
- furto di gioielli e preziosi, valori e collezioni verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- furto di oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli preziosi e Valori posti nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti con l'Abitazione;
- da furto di collezioni, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori avvenuto nella dimora abituale lasciata disabitata:
- dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte;
- dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;

### **Responsabilità civile verso terzi**

RC VITA PRIVATA E TEMPO LIBERO

- La garanzia Animali domestici non vale per i danni provocati da cani che, alla data di sottoscrizione del contratto o in corso di validità dello stesso, risultino iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", sulla base delle norme di legge e regolamenti locali vigenti e per l'uso di cani per l'attività venatoria.

### **Tutela Legale**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con D.A.S.;
- domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

### **Difesa del Reddito**

- per le garanzie che contengono infortuni e malattie non sono assicurati persone soggette a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari;

## **Salute**

- non sono assicurati persone soggette a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari;
- la copertura cessa per il singolo soggetto assicurato in caso di sopravvenienza di: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali.

## **Digitali - Cyber Risk**

- qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- per la garanzia RC CYBER RISK non sono considerati terzi il Contraente; le persone del nucleo familiare del Contraente, con lui conviventi, risultanti dal certificato di stato famiglia o altro documento equipollente; il coniuge del Contraente con lui convivente o il convivente more uxorio del Contraente; i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
- per la garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK non sono coperte le seguenti spese:
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con D.A.S.;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

## **Amici a 4 zampe**

- animali diversi da cane e gatto;
- animali utilizzati per attività venatoria, professionali o retribuite;
- cani iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", sulla base delle norme di legge e regolamenti locali vigenti;
- cani e gatti:
  - a. non dotati di microchip o tatuaggio;
  - b. non in possesso di specifico libretto sanitario;
  - c. non in possesso di certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'Affezione;
  - d. non sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori;
  - e. non accuditi con cura e diligenza, secondo le leggi in materia ed eventuali regolamenti comunali;

## **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI**

La garanzia non comprende i danni:

- derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
- derivanti dall'uso dell'animale per attività avente carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;

## **TUTELA LEGALE**

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con D.A.S.;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

## **ASSISTENZA**

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura (e/o esclusioni di garanzia)

Le prestazioni assicurative possono avere delle limitazioni (franchigie e scoperti) concordate con il Contraente o quelle di seguito indicate.

### **Incendio Formula Omnia**

La garanzia non copre i danni causati o derivanti:

- con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato o alle persone del suo Nucleo familiare;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Abitazione da qualsiasi evento originati;
- da furto, (salvo quanto indicato alla voce "Danni da Furto"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- da atti vandalici e dolosi, terrorismo, salvo quanto indicato alla voce "Atti vandalici e terrorismo";
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- da fenomeni atmosferici e sovraccarico neve, salvo quanto indicato alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- da gelo, salvo quanto indicato alle voci "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" e "Danni da acqua";
- da bagnamento, salvo quanto indicato alle voci "Eventi atmosferici e sovraccarico neve", "Eventi Atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini", "Danni da acqua";
- da allagamenti, salvo quanto previsto per l'accumulo esterno di acqua alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla voce "Mancato freddo";
- da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato alla voce "Fenomeno elettrico";
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all'esterno dell'Abitazione assicurata, salvo quanto indicato alle voci "Eventi atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini" e "Danni ai beni all'esterno dell'Abitazione";
- a vetri e specchi, salvo quanto indicato alla voce "Rottura di vetri e specchi";
- da vegetali, animali e insetti in genere;
- da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura salvo quanto indicato alla voce "Danni ai beni all'esterno dell'Abitazione";
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- sono esclusi i danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

- Sono inoltre esclusi i danni indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia "Altri oneri e spese sempre operanti" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio", se acquistata.
- Se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:
- guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
- danni estetici, ammaccature, deformazioni, escursioni termiche;
- danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
- danni a strade private e cortili.
- La Società non rimborsa le spese per multe, ammende, sanzioni in genere.
- nella garanzia Rottura di vetri e specchi, non sono coperti i danni: da rigature, screpolature e scheggiature; alle insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione assicurata verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari; alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle verande, ai lucernari e alle recinzioni; da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;
- nella garanzia Alberi e piante in parchi e giardini, sono esclusi i danni conseguenti ad Eventi Atmosferici e sovraccarico neve;
- nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve, non sono coperti i danni: Inondazione ed alluvione, Allagamento (salvo quanto previsto per i danni da accumulo esterno di acqua); mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; effetto di trascinarsi e scivolamento della neve; sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione; cedimento o franamento del terreno; oppure subiti da: recinzioni precarie, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; Fabbricati o porzioni di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro) fatto salvo quanto indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini, la garanzia non opera per i danni da: Inondazione ed alluvione, Allagamento; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; sovraccarico, trascinarsi, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa; oppure subiti da: alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere;
- nella garanzia aggiuntiva Atti vandalici e terrorismo, la garanzia non opera per i danni: da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare;
- nella garanzia Fenomeno elettrico, la garanzia non opera per i danni: causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne. Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- nella garanzia aggiuntiva Danni da Acqua, la garanzia non opera per i danni: causati da rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli Elettrodomestici; dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il fornitore; da perdite occulte d'acqua: per rottura di Tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini; per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); notificate dall'Ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima;



Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rottura di vetri e specchi	Indicata in polizza
Mancato freddo	100 €
Rimpiazzo del combustibile	Indicata in polizza
Danni da Furto - Furto fissi ed infissi - Guasti cagionati dai Ladri	Indicata in polizza
Alberi e piante in parchi e giardini	Indicata in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Danno generico	Scoperto indicato in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Accumulo esterno di acqua	10% dell'Indennizzo liquidabile con un minimo di 500 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - tende frangisole	500 € o la Franchigia
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Grandine su fragili	indicata in polizza se superiore
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Cappotto termico	Indicata in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Pannelli solari	10% min. 500 euro
Eventi atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini	300 € o la Franchigia indicata in polizza se superiore
Atti vandalici e terrorismo	Indicata in polizza
Fenomeno elettrico	
Danni da acqua - danno generico	
Danni da acqua - Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	
Danni da acqua - gelo	
Danni da acqua - Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici	
Danni da acqua - Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali	
Danni da acqua - Rottura di Tubature interraste	
Ricerca e riparazione del guasto acqua - gas	
Beni ai beni del Contenuto fuori dai locali dell'Abitazione	
Pannelli solari	Franchigia indicata in polizza
	In relazione alla garanzia interessata

**Incendio Formula Classica**

L'assicurazione non opera per i danni causati da o dovuti a:

- indiretti o che non riguardano danni materiali ai beni assicurati;
- agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- causati da grondaie, pluviali, tubature interraste, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive "Danni da acqua" e "Ricerca e riparazione del guasto", se acquistate;
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, salvo quanto previsto dalla garanzia "Estensioni sempre operanti" al punto "Mancato freddo";
- fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Fenomeno elettrico", se acquistata;
- atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Atti vandalici e terrorismo", se acquistata;
- fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dell'Abitazione, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive "Eventi atmosferici e sovraccarico neve", "Danni da acqua" e "Ricerca e riparazione del guasto - acqua e gas" se acquistate;
- eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
- nella garanzia Rottura di vetri e specchi, non sono coperti i danni: da rigature, screpolature e scheggiature; alle insegne e vetrate dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione assicurata verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari; alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle recinzioni; da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;
- nella garanzia Fabbricati in corso di costruzione, sono escluse le ristrutturazioni comunicate alla Società in corso di validità di contratto;
- nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve, non sono coperti i danni da: Inondazione ed alluvione, Allagamento; umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua da qualsiasi causa originato, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; effetto di trascinarsi e scivolamento della neve; sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione; cedimento, smottamento o franamento del terreno; oppure subiti da recinzioni precarie, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; Fabbricati o porzioni di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro) salvo quanto indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini, la garanzia non opera per i danni da: Inondazione ed alluvione, Allagamento; umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua piovana da qualunque causa originato; gelo, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; da sovraccarico, trascinarsi, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa; cedimento, smottamento o franamento del terreno; oppure subiti da: alberi, coltivazioni e piante ornamentali in genere;
- nella garanzia aggiuntiva Atti vandalici e terrorismo, la garanzia non opera per i danni: da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare;
- nella garanzia aggiuntiva Danni da Acqua, la garanzia non opera per i danni: causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova o collaudo degli Elettrodomestici; dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il fornitore; causati da Tubature interrante per l'irrigazione di parchi o giardini a seguito di rottura derivante da gelo. Da perdite occulte d'acqua: per rottura di Tubature interrante di impianti di irrigazione di parchi e giardini; per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); notificate dall'Ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima. Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca ed eliminazione del guasto eccedenti le spese di "primo intervento" sopra menzionate, nonché quelle sostenute per il successivo ripristino degli impianti e della parte di Abitazione indicata in polizza;

- nella garanzia aggiuntiva Fenomeno elettrico, la garanzia non opera per i danni: causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il Costruttore o il fornitore; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne. Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- nella garanzia aggiuntiva Extended Warranty, la garanzia non opera per: i guasti dovuti a difetti di produzione, installazione, riparazione e/o a danni a loro direttamente riconducibili; i danni accidentali anche di natura estetica; i guasti causati da Fenomeno elettrico; i guasti e i danni derivanti da rischi già coperti con altre garanzie acquistate in polizza; i guasti o danni provocati da ossidazione e insalubrità dei locali in cui i beni assicurati sono collocati; i guasti causati da un uso improprio dell'apparecchio assicurato anche da parte di terzi; guasti o danni da mancato rispetto delle raccomandazioni del manuale d'uso, delle regole di manutenzione e pulizia indicate dal produttore, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore o dal distributore; i guasti sopravvenuti durante o in conseguenza ad una riparazione effettuata da un riparatore non autorizzato dalla Società o dal produttore nell'ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti; le spese di messa in opera, installazione e consegna dell'apparecchio assicurato; i guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne da personale non autorizzato; i sinistri provocati da animali; i difetti seriali e i guasti oggetto di campagna di richiamo da parte del produttore/costruttore.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rottura di vetri e specchi	100 €
Mancato freddo	
Rimpiazzo del combustibile	
Danni da Furto Furto fissi ed infissi - Guasti cagionati dai Ladri	200 €
Pannelli solari	In relazione alla garanzia interessata
Danni ai beni all'esterno dell'Abitazione	100 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Danno generico	Scoperto indicato in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Tende frangisole	500 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Grandine su fragili	
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Cappotto termico	Indicata in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Pannelli solari	10% min. 500 euro
Eventi atmosferici - Beni all'aperto in parchi e giardini	300 €
Atti vandalici e terrorismo	Franchigia indicata in polizza
Danni da acqua a) Danno generico	Franchigia indicata in polizza
Danni da acqua b) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	
Danni da acqua c) Gelo	
Danni da acqua d) Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici	
Danni da acqua e) Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali	
Danni da acqua f) Rottura di Tubature interrate	
Ricerca e riparazione del guasto Per Danni da ACQUA	
Ricerca e riparazione del guasto Per dispersione di GAS	Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro "Danni da Acqua"
Fenomeno elettrico	Indicata in polizza

## **Incendio Formula Mutuo**

- indiretti o che non riguardano danni materiali ai beni assicurati;
- agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
- graduali dovuti stillicidio, umidità, infiltrazioni, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- causati da grondaie, pluviali, Tubature interrate;
- sono esclusi i danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono esclusi i danni causati da, o dovuti a:

- esplosione, implosione, scoppio, quando provocati da ordigni esplosivi;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- fenomeno elettrico di qualsiasi natura ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici;
- atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
- fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dell'Abitazione;
- eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
- nella garanzia aggiuntiva RC - Proprietà dell'abitazione non sono coperti i danni derivanti da: lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al punto c. del presente articolo; spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento; incendio a cose, salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistata; furto; esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistata; esercizio di attività ricettive alberghiere; atti dolosi dell'Assicurato; impiego o detenzione di esplosivi fatti salvi i prodotti pirotecnici in libera vendita secondo norma di legge; umidità, stillicidio, infiltrazione, insalubrità dei locali; alla salute, causati da tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici; di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto, o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura; malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio; direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono infine esclusi i danni subiti dalle cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo; subiti o provocati da persone in rapporto di dipendenza o collaborazione anche occasionale con l'Assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per suo conto. La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti; le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.
- nella garanzia aggiuntiva Perdita d'impiego non sono coperti i: licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari; licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; dimissioni; cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia"; risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria, o di altre forme di sussidi o integrazioni del reddito pubbliche o private connesse allo stato di disoccupazione; situazioni in cui il nucleo familiare dell'Assicurato usufruisca di altre forme di sussidi o qualsiasi forma di sostegno al Reddito; cessazioni del rapporto di lavoro durante il periodo di prova

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

<b>GARANZIA</b>	<b>FRANCHIGIA O SCOPERTO</b>
Pannelli solari	In relazione alla garanzia interessata
Perdita di Impiego	90 (novanta) giorni

**Eventi Catastrofali**

la Società non risponde dei danni causati dagli eventi e/o condizioni di seguito indicate:

- eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Inondazione, alluvione, allagamento";
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e delle Abitazioni indicate in polizza;
- smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero.
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

<b>GARANZIA</b>	<b>FRANCHIGIA O SCOPERTO</b>
Terremoto	10% del danno
Inondazione, alluvione e allagamento	Minimo 10.000 € per Abitazione Minimo 3.000 € per Contenuto

## Furto Formula Classica e Formula Specifica

La garanzia non opera per i danni:

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone del Nucleo familiare;
  - persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
  - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- dipendenti dell'Assicurato, a eccezione di quanto previsto dai "Rischi assicurati", punto "Furto commesso dai collaboratori domestici";
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali diverse da quelle previste dalle "Estensioni sempre operanti", del punto "Altri oneri e spese", altri eventuali pregiudizi);
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
  - da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  - da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto dalle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri oneri e spese" - "Uso fraudolento di carta di credito";
  - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - da furto degli effetti personali degli ospiti nell'Abitazione assicurata nella quale venga esercitata attività di B&B o Affittacamere, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Bed and breakfast e/o Affittacamere - Furto dei beni degli ospiti" se acquistata;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto dai "Rischi assicurati" al punto "Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici";
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari.
- furto commesso dai collaboratori domestici non regolarmente assunti;
- truffa tra le mura domestiche ai danni di persona di età compresa tra 18 e 65 anni o minore di 14 anni;
- nella garanzia Furto con destrezza sono esclusi i valori;
- nella garanzia Danni provocati dai ladri, sono esclusi quelli da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni;
- nella garanzia aggiuntiva Furto all'esterno dell'abitazione - Beni addosso o a portata di mano, l'assicurazione non opera per: beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui; veicoli così come definiti dal Codice della Strada;
- nella garanzia aggiuntiva Bed and Breakfast e/o affittacamere - furto dei beni degli ospiti, sono esclusi i danni: nei locali dell'Abitazione il cui uso sia riservato all'Assicurato e ai membri del suo nucleo familiare; di arredi e beni dell'Assicurato o di membri del suo nucleo familiare; in dipendenze e pertinenze non comunicanti;

### Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti Formula Classica e Formula Specifica

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Furto con destrezza	Franchigia indicata in polizza
Furto commesso da collaboratori domestici	
Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici	
Furto di alberi e piante ornamentali	
Furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti	Scoperto 20% con il minimo di 200 €
Furto nella dimora saltuaria	Scoperto 20%
Beni in cassaforte	Franchigia indicata in polizza
Guasti cagionati dai ladri	
Atti vandali e dolosi	
Furto di Fissi e infissi	
Beni addosso o a portata di mano	
Effetti personali in locali di villeggiatura	
Effetti personali su mezzi di trasporto	
Effetti personali presso guardaroba custodito	
B&B e/o affittacamere - Furto dei beni degli ospiti	

## **Responsabilità Civile verso Terzi**

Sono esclusi i danni derivanti da:

- proprietà di beni immobili, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "responsabilità civile - proprietà dell'Abitazione", se acquistata;
- esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale; salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive "Locazioni turistiche" e "Attività ricettive non alberghiere", se acquistate;
- precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e delle Abitazioni indicati in polizza e/o gestiti dall'Assicurato;
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile - proprietà dell'Abitazione" se acquistata;
- spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere provocati dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o di conduttore dell'Abitazione, salvo quanto previsto dalla garanzia "responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 3. "Spargimento di liquidi - RC della conduzione" e dalle garanzie aggiuntive "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi" e "Responsabilità civile del locatario", se acquistate;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 4. "Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi";
- incendio a cose, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 6. "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistate;
- furto;
- pratica di attività mediche o infermieristiche, a qualsiasi titolo;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - salvo quanto previsto dalle garanzie "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 6. "Ricorso terzi da Incendio della conduzione", "Responsabilità civile - proprietà dell'Abitazione" e "Responsabilità civile - conduzione dell'Abitazione" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistate;
- atti dolosi, salvo il fatto doloso di persone delle quali gli Assicurati debbano rispondere ai sensi di legge;
- proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Armi e caccia";
- impiego o detenzione di esplosivi; sono esclusi i prodotti pirotecnici in libera vendita secondo norma di legge;
- umidità, stitillidicio, insalubrità dei locali;
- alla salute, causati da tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici;
- prodotti geneticamente modificati (OGM);
- asbesto, o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura, con danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte;
- proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti ad obbligo di assicurazione a norma delle disposizioni di legge vigenti, aeromobili, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 2. "Figli minori", lettera d) e punto 8. "Veicoli", se acquistate;
- uso di aeromobili e imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- proprietà e uso a qualsiasi titolo di modelli, aeromodelli e droni salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 9. "Modellismo" e dalla garanzia aggiuntiva "RC - droni", se acquistate;
- partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- pratica di:
  - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
  - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino, free-climbing, discesa di rapide;
  - sport motoristici e sport d'acqua con mezzi a motore;
  - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby, tiro con l'arco, football americano;
  - soft air e sport di guerra simulata;
  - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
  - da atti dolosi "cyber", cioè condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  - da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
  - da alterazione di dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

- atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - direttamente o indirettamente.

Sono esclusi i danni:

- cagionati alle cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 7 "Abitazioni prese in locazione", e dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile del locatario", se acquistate;
- subiti o provocati da persone in rapporto di dipendenza o collaborazione anche occasionale con l'Assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per suo conto, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero", punto 1. " Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari" e dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", se acquistate;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

La Società non risarcisce i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti; le spese per multe, ammende e sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.

Inoltre:

- nella garanzia aggiuntiva LOCAZIONI TURISTICHE l'assicurazione non vale per i danni alle cose dei clienti / ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistata;
- nella garanzia aggiuntiva ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE l'assicurazione non vale per i danni:
- derivanti da somministrazione di cibi e/o bevande avvenuti fuori dal periodo di validità del contratto o comunque dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
- alle cose dei clienti / ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi da Incendio dell'Abitazione", se acquistata.
- nella garanzia aggiuntiva RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO), per quanto concerne le Malattie Professionali sono escluse, comunque e in ogni caso, le seguenti: asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Tale garanzia non comprende inoltre:
- i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti a: intenzionale inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato o mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei suoi incaricati (questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze);
- le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA E TEMPO LIBERO</b>	
Danno generico	Franchigia indicata in polizza
Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari - c) morte lesioni personali	
Spargimento di liquidi - RC della conduzione	
Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi	
Animali domestici - Per soli danni fisici a persone da aggressioni di cani e mancata osservanza degli obblighi di legge	500 €
Abitazioni prese in locazione	Franchigia indicata in polizza
Modellismo	
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE</b>	
Danno generico	Franchigia indicata in polizza
Danni da interruzione e sospensione attività	
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE</b>	
Danno generico	Franchigia indicata in polizza
Danni da interruzione e sospensione attività	



RC DELL'ABITAZIONE - DANNO DA SPARGIMENTO DI LIQUIDI	
Spargimento di liquidi - RC della Conduzione	Franchigia indicata in polizza
Spargimento di liquidi - RC della Proprietà	
RC DEL LOCATARIO	
Responsabilità civile del locatario	Franchigia indicata in polizza 3.000 €
Danni a cose in consegna e custodia al locatario	
LOCAZIONI TURISTICHE	
ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE	Franchigia indicata in polizza
ARMI E CACCIA	
RC - DRONI	

### **Tutela Legale**

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Opposizione a sanzioni amministrative", se acquistata;
- fatti imputabili a precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e delle abitazioni indicati in polizza e/o direttamente gestiti dall'assicurato;
- fatti derivanti dalla proprietà e l'uso dei cani e dei gatti eventualmente assicurati e indicati in polizza nella Sezione AMICI A 4 ZAMPE;
- fatti dolosi degli assicurati salvo quanto previsto in "Casi assicurati", punto 4;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli, navi e natanti da diporto;
- fatti dolosi degli assicurati condotti per il tramite un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- vertenze insorte a causa di qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esplicativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- vertenze per danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- vertenze insorte a causa di malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetricia o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, eccetto gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- a immobili o parte di essi che non risultino abitazioni direttamente gestite dagli assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 128 "Immobili locati a terzi" se acquistata;
- compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- difesa penale per abuso di minori;
- vertenze con D.A.S.;
- nella garanzia aggiuntiva RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE è escluso l'esercizio della professione medica e di quella sanitaria di ostetricia. In generale è esclusa qualsiasi attività di lavoro autonomi, di impresa o di altre tipologie di collaborazione. Inoltre, per i dipendenti pubblici non opera la Difesa Penale;
- nella garanzia aggiuntiva IMMOBILI LOCATI A TERZI la copertura non opera per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o parte dell'immobile con o senza ampliamento di volumi; per le controversie con l'inquilino in materia di locazione; intimazione di licenza per finita locazione o azioni di sfratto.

## Difesa del Reddito

Per le garanzie relative all'assicurazione Infortuni, non sono compresi gli eventi causati in occasione di:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso (non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche). L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità. Sono inoltre esclusi l'alpinismo oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e in solitaria, la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura, le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

L'assicurazione non comprende:

- ricoveri conseguenti a malattia, infortunio, malformazioni, stati patologici e difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- day hospital con finalità diagnostiche (c.d. check up);
- le invalidità permanenti per malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- le invalidità permanenti da malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- i ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.

Per quanto riguarda le garanzie Infortuni e Malattie, l'assicurazione non comprende:

- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Per quanto riguarda la garanzia PROTEZIONE BAGAGLIO la copertura non sarà operativa per tutti i sinistri:

- causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- accaduti in caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, causati da parte del vettore aereo, in assenza di copia autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) relativamente al bagaglio;
- in cui il ritardo, la mancata consegna o il furto del bagaglio avvengano nel viaggio in direzione della località di residenza / domicilio dell'Assicurato (c.d. viaggio di ritorno);
- causati da guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
- tale garanzia non opera se acquistata la sezione Furto all'interno della polizza.

Per la garanzia SOSTEGNO PER GRAVI EVENTI, l'assicurazione vale per persone di età non superiore a 60 anni;

## Salute

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

L'assicurazione non è operante per gli interventi chirurgici determinati da:

- i ricoveri per malattia, infortunio, malformazioni, stati patologici e difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto
- interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- interruzioni volontarie di gravidanza;
- interventi di chirurgia dentale a seguito di malattia;
- interventi a finalità estetica;

Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione SALUTE:

- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- gli infortuni accaduti ad assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- le conseguenze di precedenti traumi e/o fratture e/o invalidità permanenti da infortunio;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
- infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a gare motoristiche, prove e allenamenti;
- infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare e allenamenti);
- infortuni causati da manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

L'assicurazione non copre gli infortuni causati da qualsiasi sport professionistico.

È esclusa la pratica dei seguenti sport pericolosi:

- arti marziali, rugby, pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano;
- sport con autoveicoli, motoveicoli, natanti a motore o motonautici, a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
- sport aerei compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili);
- scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo compreso lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo;
- uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti con cascate, rafting (eccetto quando sia presente un istruttore);
- gli sport cosiddetti "estremi" (ad esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed);
- body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all'uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche).

Sono esclusi anche: l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate alla lettera c) dei "Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione" ed ai punti 2, 3 e 4 delle "Limitazioni relative ai rischi sportivi". L'indicazione degli sport è esemplificativa e non limitativa. L'esclusione ne comprende anche altri non qui elencati, ma riconosciuti come altamente pericolosi.

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- Sport agonistici in genere: la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport diverso da quelli definiti a "basso rischio", che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- Alpinismo su roccia oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), e scalata di ghiaccio oltre il grado II - 3 della Scala Canadese, purché non avvengano in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;
- Speleologia, non a carattere professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- Immersioni subacquee con uso di autorespiratore: sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale;

la copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata, oppure durante lo svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore.

Per la garanzia INDENNITARIA DA INFORTUNIO, sono esclusi gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

### **Digitale - Cyber Risk**

L'assicurazione non è operante per:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro.
- qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o dal suo Nucleo familiare (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Software;
- i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
- la cancellazione accidentale dei dati;
- danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone del Nucleo familiare, persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, dipendenti dell'Assicurato, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line etc;
- furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
- furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
- danni fisici a persone o cose;
- violazione di marchi e brevetti;
- uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
- interruzione della rete internet causata da terze parti;
- danni dovuti a campi elettromagnetici;
- danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- confisca da parte delle autorità;
- transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
- insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
- insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;
- perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia "Furto online di fondi personali";
- perdite su investimenti, concorsi a premi, etc se le relative operazioni sono state effettuate via internet.

Per le garanzie della RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER RISK, la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale degli assicurati con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.

Le garanzie della TUTELA LEGALE CYBER RISK, non operano per sinistri relativi a:

- qualsiasi vertenza o controversia insorta per fatti o eventi non connessi all'utilizzo del web, social e media network, sistemi di instant messaging;
- materia fiscale o amministrativa;
- fatti dolosi degli Assicurati salvo quanto previsto alla lettera C - CASI ASSICURATI, punto 2;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- qualsiasi vertenza o controversia promossa contro l'Assicurato a fronte dell'imputazione di reati di abuso di minori;
- vertenze con D.A.S..

Per la garanzia CYBER SECURITY punto D. Recupero Dati, l'assicurazione è esclusa nei seguenti casi:

- perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione;
- manipolazione dell'attrezzatura o del sistema da parte di terzi;
- danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni;
- danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco);
- danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento);
- head crash (danni fisici sulla superficie magnetica).

Resta esclusa la riparazione dei guasti del dispositivo di supporto.

Per la garanzia CYBER BULLISMO O CYBER MOBBING, la copertura è esclusa nei seguenti casi:

- danno reputazionale qualora il materiale pubblicato risulti conforme ai fatti o sia messo a disposizione dall'Assicurato;
- danno reputazionale correlato all'attività professionale dell'Assicurato;
- danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti web pornografici/pedopornografici o che perseguono scopi vietati dalla legge;
- atti di Cyber bullismo o Cyber mobbing derivanti dalla pubblicazione di materiale da parte di un familiare o di altra persona che normalmente risiede con l'Assicurato;
- atti di Cyber bullismo o Cyber mobbing derivanti dalla diffusione di materiale che non risulta condiviso pubblicamente.

Per la garanzia FURTO ONLINE DI FONDI PERSONALI, la copertura è esclusa nei seguenti casi:

- utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
- utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato medesimo ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
- sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
- qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
- fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.

### **Assistenza**

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza;
- suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
- infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi;
- le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- nella prestazione "invio di un idraulico per interventi di emergenza" sono esclusi:
- i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici), interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne all'edificio;
- l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali) ed il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- nella prestazione "Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
- nella prestazione "Invio di un caldaista impianto riscaldamento per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
- nella prestazione "Intervento di emergenza per danni da acqua" sono esclusi dalla prestazione:

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;
- danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;
- nella prestazione "Invio di un elettricista per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
  - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;
  - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore;
  - guasti relativi agli apparecchi elettrici;
  - corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato
- nella prestazione "Invio di un tecnico condizionatori per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
  - interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
  - cattivo funzionamento degli organi elettrici;
  - mancata manutenzione del filtro d'aria;
  - guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).
- la prestazione "Reperimento e invio di un'impresa specializzata per il ripristino dell'abitazione" non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto, Eventi Catastrofali.
- la prestazione "Riparazione grandi elettrodomestici" non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione Incendio.
- la prestazione "Soggiorno in Hotel o Residence" non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto, Eventi Catastrofali.
- per la prestazione "Rientro sanitario", il trasferimento non è previsto per:
  - malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
  - infortuni e malattie che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;
  - se l'Assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
- per la prestazione "Trasporto della salma", sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre;
- per la prestazione "Viaggio di un familiare", sono escluse le spese di vitto e alloggio, nonché le spese non espressamente indicate;
- le prestazioni "Assistenza per familiari non autosufficienti (infortunio/malattia)" e "Assistenza per familiari non autosufficienti (sinistro abitazione)" dei pacchetti PREVIDENTI e METROPOLITANI non si cumulano con quelle prestate al modulo "Assistenza all'Abitazione - Formula BASE" (se acquistata) e al modulo "Assistenza alla Persona e al Nucleo Familiare".

#### **Amici a 4 zampe**

##### **RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI E VISITE SPECIALISTICHE**

Sono escluse le spese sostenute:

- a seguito di infortunio o malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano già stati oggetto di sinistro;
- infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto;
- a seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;

Sono altresì escluse le spese:

- determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in generale;
- determinate direttamente o indirettamente da ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
- determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
- per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari;
- per gravidanza o parto spontaneo;
- per parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
- per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi;
- per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;

- sostenute per accertamenti diagnostici di routine, non connessi all'insorgenza dell'evento assicurato;
- sostenute per vaccinazioni e per interventi immunizzanti in genere;
- terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti ed i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei;
- sostenute per asportazione di spighe di graminacee;
- per interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per interventi eseguiti sull'anca nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per trattamenti antiparassitari interni ed esterni nonché per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminazione;

Sono inoltre escluse le spese sostenute:

- a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- a seguito di infortuni o malattia causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
- a seguito di infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI) ed ogni attività da cinodromo;
- a seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI

La garanzia non comprende i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
- da atti dolosi dell'assicurato;
- a cose e animali in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
- derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali

La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.

#### TUTELA LEGALE

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa;
- fatti dolosi degli Assicurati;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- qualsiasi altra vertenza o controversia insorta per fatti o eventi nei quali non risultino coinvolti gli animali coperti dalla presente sezione AMICI A 4 ZAMPE ed indicati in polizza;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- vertenze con la Società, o con D.A.S..

#### ASSISTENZA

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione.
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi,

- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Per i cani che, in corso di contratto, vengono iscritti nel registro dei "Cani morsiatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero della Salute - G.U. n° 209 del 06 settembre 2013 e successive integrazioni o modifiche), i limiti di indennizzo delle garanzie di RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI E VISITE SPECIALISTICHE, RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI, TUTELA LEGALE sono ridotti nella misura indicata nelle Condizioni di Assicurazione.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti della garanzia rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Spese veterinarie senza intervento chirurgico o frattura	150 €

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti della garanzia responsabilità civile per danni cagionati a terzi

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani	500 €



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro:

#### **Incendio, Eventi Catastrofici e Furto (compreso Furto online di fondi personali)**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare il sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza:

- comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati nel sito [www.allianznext.it](http://www.allianznext.it) alla pagina "Cosa fare per - Assistenza Sinistri - Casa e Famiglia".

Nei 25 giorni successivi al primo avviso:

- fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
- inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente;

Fare denuncia all'autorità:

- se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascuno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.



### **Responsabilità Civile Verso Terzi (compresa RCT della sezione Amici a 4 zampe e RC della sezione Digitali-Cyber Risk)**

Il Contraente o l'Assicurato devono denunciare il sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza:

- comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente
- Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati nel sito [www.allianznext.it](http://www.allianznext.it) alla pagina "Cosa fare per - Assistenza Sinistri - Casa e Famiglia".

### **Tutela Legale (compresa quella della sezione Amici a 4 zampe e della sezione Digitali-Cyber Risk)**

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad D.A.S. nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura per lo stesso rischio.

E' istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri: DALL'ITALIA: al numero verde 800 833 800 DALL'ESTERO: al numero +39 02 2412 8693 Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall'Italia, e il numero +39 045 839 27 23 per le chiamate dall'estero.

### **Difesa del Reddito**

Entro 10 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato ed una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Deve altresì contenere, alternativamente tra loro:

- Il certificato attestante la percentuale di invalidità permanente rilasciato dall'INAIL, dall'INPS o da altro Istituto previdenziale pubblico o privato o da altra Compagnia di Assicurazione;
- Idonea documentazione medica attestante la prognosi di almeno 60 giorni oppure il ricovero di almeno 15 giorni, in conseguenza dell'evento precedentemente identificato;

infine, deve essere prodotta la documentazione attestante le spese sostenute e/o la documentazione attestante i rapporti debitori esistenti.

Relativamente alla sola garanzia Protezione Bagaglio, la denuncia del sinistro deve contenere:

- numero della presente Polizza;
- dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore:

- copia biglietto e ticket del Bagaglio se esistente;
- in caso di vettore aereo, copia rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d. Property Irregularity Report);
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- risposta del vettore (se disponibile) attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- copia degli scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza e/o di quanto acquistato ai fini del proseguimento della vacanza;

in caso di Furto:

- copia della denuncia presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'Evento;
- copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il Bagaglio;

## **Salute**

Il Contraente o l'Assicurato devono denunciare il sinistro entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza:

- comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il numero di polizza ed il nominativo del Contraente.
- utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati nel sito [www.allianznext.it](http://www.allianznext.it) alla pagina ""Cosa fare per - Assistenza Sinistri - Casa e Famiglia"".

## **Digitali-Cyber Risk**

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza di cui alle prestazioni/garanzie:

- "Cyber Security" alle lettere C. Web Reputation Support, D. Recupero Dati, E. Cyber Helpline Center;
- "Cyber Bullismo o Cyber Mobbing" Informazioni burocratiche, Consulenza medica telefonica, Consulenza psicologica telefonica;
- "Protezione carte di credito";

l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde 800.833.800 oppure, qualora si trovasse all'estero, al numero telefonico: 02.24.12.85.70 (preceduto dal prefisso internazionale per l'Italia). In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- il nome ed il cognome;
- il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per le garanzie Responsabilità Civile Cyber Risk, Protezione Legale Cyber Risk e Furto Online di Fondi Personali valgono gli obblighi indicati nelle rispettive sezioni

## **Assistenza (compresa quella della sezione Amici a 4 zampe)**

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.833.800 oppure al +39 02.24.12.86.93. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare una email all'indirizzo di posta elettronica: [controllo.operativo@imaitalia.it](mailto:controllo.operativo@imaitalia.it).

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare:

- Il nome ed il cognome;
- Il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico per richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza.

## **Amici a 4 zampe**

### Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche

Il Contraente o l'Assicurato devono denunciare il sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza:

- comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società:
  - numero di matricola, età dell'animale;
  - la data e il luogo del sinistro;
  - la causa del sinistro;
  - la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
  - la documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato;
  - le ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo.
- Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati nel sito [www.allianznext.it](http://www.allianznext.it) alla pagina "Cosa fare per - Assistenza Sinistri - Casa e Famiglia".

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale ed Assistenza valgono gli obblighi indicati nelle rispettive sezioni.

## **Assistenza diretta/in convenzione:**

### **Incendio**

#### **Riparazione diretta**

**Oggetto della prestazione:** al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile per danni materiali e diretti all'Abitazione il cui importo sia prevedibilmente non superiore a € 10.000, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta" che consente al Contraente e/o Assicurato di:

- Avvalersi dell'operato di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- Non sostenere alcun esborso per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- Eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

**Modalità di attivazione:** il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della Prestazione" deve denunciare il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta. La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il Perito assicurativo assegnato per zona. Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- Contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- Redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
- Far sottoscrivere per accettazione il capitolato al Contraente/Assicurato;
- Indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a € 10.000.

### **Incendio e Sezione Eventi Catastrofali**

#### **Servizio di Pronto Intervento**

**Oggetto della prestazione:** il Contraente e/o l'Assicurato in caso di sinistro indennizzabile il cui importo sia superiore a € 3.000, ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di una ditta specializzata nell'attività di assistenza post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata di svolgere, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, tutte le attività di limitazione del danno dell'Abitazione e/o del Contenuto assicurati.

**Attivazione del servizio in occasione del sinistro:** il Contraente o l'Assicurato, può richiedere l'attivazione del "Servizio di Pronto Intervento":

- Contattando direttamente la ditta specializzata al Numero Verde 800 833.800;
- Denunciando il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, previa accettazione del terzo danneggiato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine intervento" predisposta dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'Oggetto della prestazione.

	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p><b>Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe</b> D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA</p> <p><b>Assistenza compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe</b> IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p><b>Prescrizione</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p><b><u>Incendio, Eventi catastrofali e Furto</u></b> <b>Denuncia del sinistro</b> La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. Liquidazione del sinistro La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato). Il limite dei 45 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenuto dalla Società, che ai sensi dell'art. 1914 del codice civile possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.</p> <p><b><u>Responsabilità Civile verso Terzi, Salute ed Amici a 4 Zampe</u></b> <b>Denuncia del sinistro</b> La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. <b>Liquidazione del sinistro</b> La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).</p> <p><b><u>Difesa del Reddito e Amici a 4 zampe</u></b> <b>Denuncia del sinistro</b> La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. <b>Liquidazione del sinistro</b> La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato.</p>

### **Tutela legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe**

D.A.S. può pagare direttamente il professionista dopo aver definito il compenso dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente in professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

### **Salute**

La Società verifica l'indennizzabilità entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, nel caso la documentazione medica presentata risulti esaustiva. In caso contrario, la Società ne darà comunicazione scritta all'Assicurato e il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento della documentazione completa.

Una volta accertata l'indennizzabilità, la Società provvederà al pagamento entro 45 giorni.

Nel caso in cui la Società non ritenga indennizzabile il sinistro, ne darà comunicazione all'Assicurato entro 45 giorni dall'accertamento.



## **Quando e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rateazione semestrale: aumento del 2%;</li><li>- rateazione quadrimestrale: aumento del 2,5%;</li><li>- rateazione trimestrale: aumento del 3%.</li></ul> <p>Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
<b>Rimborso</b>	<p><b>Per tutte le sezioni previste</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per l'ipotesi di recesso in caso di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.</li></ul> <p><b>Incendio Formula Mutuo</b></p> <p>Recesso in caso di polizza vincolata e di durata poliennale con pagamento unico anticipato;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso in cui il Contraente comunichi recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza, la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto delle imposte versate;</li><li>- in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile versata e non goduta.</li></ul> <p><b>Incendio Formula Classica</b></p> <p>Se l'Abitazione assicurata è stata indicata in polizza come fabbricato in corso di costruzione / ristrutturazione, in caso di conclusione anticipata dei lavori, in alternativa all'adeguamento del contratto, il contraente può richiederne la risoluzione anticipata. In tal caso la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte versate;</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p><b>Durata</b></p>	<p><b>DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE RINNOVO DELLA POLIZZA</b> Oltre quanto già indicato nel DIP Danni si precisa che se il contratto è stato stipulato senza tacito rinnovo la sua efficacia cessa automaticamente alla sua naturale scadenza, così come indicato in polizza, senza alcun obbligo di comunicazione per il Contraente / Assicurato. Tale modalità opera anche in assenza di tacito rinnovo quando il contratto risulti vincolato, di durata poliennale e con pagamento a premio unico anticipato.</p> <p><b>PERIODI DI CARENZA</b> <b>Garanzia Perdita di impiego, sezione Incendio formula Mutuo:</b> carenza 120 giorni.</p> <p><b>Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe</b> Tutte le vertenze di natura contrattuale le garanzie operano dopo un periodo di carenza di 90 giorni.</p> <p><b>Salute</b> Per le malattie la garanzia ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto;</li> <li>- dal 180° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte, e non note, prima della sottoscrizione del contratto;</li> <li>- dal 300° giorno successivo a quello di pagamento effettivo per il parto.</li> <li>- Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30° giorno dal pagamento effettivo e solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.</li> </ul> <p><b>Amici a 4 zampe</b> Per il Rimborso Spese Veterinarie per Interventi Chirurgici e Visite Specialistiche la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura. Limitatamente alla rottura del legamento crociato del ginocchio, dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello in cui decorre l'assicurazione.</p>
<p><b>Sospensione</b></p>	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<p><b>Ripensamento dopo la stipulazione</b></p>	<p><i>Per la sola garanzia Incendio Formula Mutuo</i> L'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dal ricevimento la Società rimborsa il premio eventualmente corrisposto e non goduto al netto delle imposte versate.</p>
<p><b>Risoluzione</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Persona fisica o giuridica che intende tutelarsi per i rischi connessi all'abitazione (in qualità di proprietario o inquilino o mutuatario).

Persona fisica per la tutela del proprio patrimonio e della salute, anche del proprio Nucleo familiare, ed alla proprietà di un animale domestico (cane o gatto).



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	26 %
----------------	------

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:  Con lettera inviata ad Allianz Next S.p.A., Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; Tramite form presente sul sito <a href="http://www.allianznnext.it">www.allianznnext.it</a>  La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale.</b></i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa.</b></i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.  <b>Incendio e Furto ed Eventi Catastrofali</b> Se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Ogni parte deve pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. Il verbale viene redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti. I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il verbale. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

### **Salute e sezione Difesa Reddito**

Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

### **Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

### **Amici a 4 zampe**

In caso di controversia, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due veterinari nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio veterinario; quelle del terzo veterinario sono ripartite a metà.

### **Liti transfrontaliere**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**








## PRONTI ALLA CHIAREZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

### CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

- titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi: **MAIUSCOLO**
- punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento: **grassetto**
- specifiche, richiami a norme o articoli: *corsivo*

### ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

-  informazione importante: le cose chiave e utili da sapere
-  focus: approfondimenti, specifiche, casi, esempi...
-  cosa fare: istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

### GLOSSARIO

Per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate in *corsivo*.



## SOMMARIO

### GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE	5
------------------------------------	---

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	19
---	----

### CASA - INCENDIO

<b>FORMULA CLASSICA</b>	<b>25</b>
1. Cosa è assicurato	25
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	30
3. Condizioni di operatività	37
4. Cosa non è assicurato	39
5. Quali sono i limiti di copertura	40

### CASA - FURTO

<b>FORMULA CLASSICA</b>	<b>43</b>
1. Cosa è assicurato	43
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	47
3. Opzioni acquistabili con riduzione del premio	49
4. Condizioni di operatività	51
5. Cosa non è assicurato	53
6. Quali sono i limiti di copertura	54

### CASA E PERSONA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Cosa è assicurato	57
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	57
3. Condizioni di operatività	63
4. Cosa non è assicurato	67
5. Quali sono i limiti di copertura	69

### PERSONA - ASSISTENZA

1. Cosa è assicurato	71
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	98
3. Condizioni di operatività	111
4. Cosa non è assicurato	112

### OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI..."

1. Incendio, Furto, Eventi Catastrofali, Furto online di fondi personali (Digitali - Cyber Risk): che obblighi ho?	113
---	-----



2. Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi sezione **122**  
Amici a 4 Zampe, Responsabilità Civile Digitali - Cyber Risk - che obblighi ho?
5. Assistenza, Assistenza sezione Amici a 4 Zampe - che obblighi ho? **123**

# GLOSSARIO

## GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire." È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro. Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche. Per distinguere a colpo d'occhio le voci relative a Sezioni o garanzie specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate *in corsivo*.

## TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA TUA CASA E FAMIGLIA

### A

#### **Abitazione: definizione**

I locali destinati a civile abitazione e tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato ad uso dell'Assicurato (se coesistente e comunicante con i locali), ed eventuali porzioni del Fabbricato che li ospita, **escluso in ogni caso il valore dell'area (terreno)**.

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'Assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale**;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta;
- piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi**;
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radiriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico**;
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;

- pannelli solari (fotovoltaici e termici) **solo se assicurati**;
- cappotto termico;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'Assicurato.

**Abitazione: tipologie**

- **Appartamento**  
Locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno.
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**  
Locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti.
- **Villa unifamiliare**  
Locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, facenti parte di uno stabile isolato da altri fabbricati.

**Allagamento**

*Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.*

**Animale (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)**

*Il Cane o il Gatto di proprietà dell'Assicurato, per il quale è prestata l'Assicurazione.*

**Animali domestici**

Animali da compagnia e da cortile, cavalli e altri animali da sella.

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Assistenza**

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

**Assistenza remota**

*Assistenza erogata telefonicamente atta a fornire consigli, condividere best practice o ad erogare supporto per problematiche di cyber security. Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidando il titolare ad effettuare verifiche sui propri dispositivi per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.*

**B****Back up**

*Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.*

**Bed and Breakfast (B&B) o affittacamere**

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

**Beneficiario**

*La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.*

**Botnet**

Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.

**C****C/c passivo**

Contratto di conto corrente nel quale l'Istituto Bancario consente al cliente di disporre di somme superiori al credito risultante dal conto

**Cane**

L'esemplare della specie canina di proprietà dell'Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e **munito di microchip o tatuaggio** ai sensi delle norme di legge vigenti, per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Caratteristiche costruttive nZEB**

Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati ad energia quasi zero (nZEB), prevista dal D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

**Carenza**

Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

**Cartella clinica**

Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

**Cassaforte**

Il contenitore con le seguenti caratteristiche:

- parete a battente di spessore adeguato;
- costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
- peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).

**Centrale di Telemedicina**

La centrale di Medic4All Italia srl che eroga servizi di supporto medico a distanza utilizzando tecnologie biomedicali e di telecomunicazioni tra le più evolute sul mercato. Commercializza diversi sistemi di monitoraggio audio video e biodati archiviando i diversi parametri in cartelle mediche online e in particolare nella cartella medica personale multilingue.

**Collezioni**

Vedasi **Contenuto**.

**Comunicazioni (alla Società)**

Si intendono le comunicazioni effettuate alla Compagnia per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

**Contenuto**

Tutto quanto contenuto:

- nei locali dell'Abitazione;
  - nelle dipendenze e pertinenze comunicanti e non;
  - nell'eventuale ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con gli altri locali);
- appartenente all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare e destinato ad un uso domestico e/o personale. Sono compresi inoltre:
- eventuali beni di terzi purché custoditi nei soli locali dell'Abitazione;

- beni ad uso professionale esclusivamente contenuti nell'eventuale ufficio/studio professionale privato coesistente e comunicante;
- Attrezzature sportive, biciclette anche elettriche e/o a pedalata assistita, attrezzature a motore per il giardinaggio, ciclomotori, natanti e relativi motori fuori bordo fino a 40 cavalli. **Sono escluse le roulotte, i camper e tutti veicoli a motore iscritti a PRA e loro parti.**

Fermo tutto quanto sopra descritto come Contenuto, si definiscono inoltre come parti di esso le seguenti tipologie di oggetti:

- **Apparecchiature elettroniche**  
Gli apparecchi che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.
- **Contenuto Generico**  
Il Contenuto dei locali Assicurati esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
- **Collezioni**  
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Elettrodomestici**  
Apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio e al conforto della persona nell'ambito dell'Abitazione.
- **Effetti personali**  
Beni del Contenuto ad uso personale ed in generale quanto portato dall'Assicurato e membri del suo nucleo familiare fuori dai locali di Abitazione in occasione di spostamenti quotidiani, viaggi e vacanze. Sono esclusi Oggetti pregiati e Valori.
- **Gioielli e preziosi**  
Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 €.
- **Oggetti pregiati**  
Pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori**  
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

### **Contratto (assicurativo)**

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

### **Convivente "more uxorio"**

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia. **Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.**

### **Cose**

Gli oggetti materiali e, per convenzione, gli animali.

### **Cyber risk score**

*Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare, stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.*

### **Cyberbullismo o Cybermobbing**

*Diffamazione, molestia o discriminazione realizzata e comprovata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat room, siti web, instant messaging, portali social network, ripetuti nel corso del tempo.*



**D****D.A.S.**

Abbreviazione della denominazione sociale Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona

**Danni materiali e diretti**

Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Danno accidentale**

Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni comprese cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l'integrità di un bene. **Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o dell'utilizzatore o di altri soggetti terzi.**

**Dark web**

*Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (e.g. TOR).*

**Data Breach**

*Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.*

**Dati**

*Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria volatile ad accesso casuale (RAM).*

**Dati personali**

*Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.*

**Deep web**

*La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo. A titolo esemplificativo, fanno parte del Deep web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.*

**Device**

*dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet.*

**Difetto fisico**

*Alterazione organica acquisita, evidente o clinicamente diagnosticata.*

**Dimora abituale**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

**Dimora saltuaria**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

**Dipendenze e pertinenze**

Locali comunicanti e non con l'Abitazione assicurata o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.

**Disabitazione**

L'assenza continuativa dell'Assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. **La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.**

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall'Assicurato di custodire l'abitazione.

### **Dispositivo di supporto**

Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali.

## **E**

### **Effetti Personali**

Vedasi **Contenuto**.

### **Elettrodomestici**

Vedasi **Contenuto**.

### **Esplosione**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

### **Europa relativamente alla sezione Assistenza**

Tutti i paesi del continente europeo sino agli Urali.

### **Estorsione**

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Articolo 629 del Codice Penale).

## **F**

### **Fabbricato**

L'intera costruzione edile che ospita l'Abitazione assicurata **escluso il solo valore dell'area**, in buone condizioni di statica e di manutenzione, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e **non contenente** depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Tipologie di fabbricato:

**Antisismico:** costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- Fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o **materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;**
- sono tollerati:
  - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
  - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
  - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

**Cemento armato:** costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili **per almeno il 90% della sua superficie;**
- sono tollerati:
  - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
  - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
  - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

**Muratura:** costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili. Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;

- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

**Bioedilizia:** costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). **Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**

**Chalet:** costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non. Il tutto costruito con modalità che garantiscano adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.

### **Fase giudiziale**

*La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.*

### **Fase stragiudiziale**

*La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.*

### **Fatto illecito**

*L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.*

### **Fenomeno elettrico**

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

### **Firewall**

*Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.*

### **Fissi e infissi**

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

### **Forma e tipo di garanzia**

Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Possono essere:

- forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto (vd. definizioni di "Valore intero" e di "Primo rischio assoluto");
- tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale (vd. definizioni di "Valore a nuovo" e "Valore reale").

### **Fragili**

Elementi strutturali a completamento e servizio del Fabbricato realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: tettoie, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in

materia plastica.

### **Franchigia**

La parte di danno espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

### **Frattura ossea**

*Soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.*

### **Furto**

È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## **G**

### **Gare di regolarità pura**

*Manifestazioni, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.*

### **Gatto**

*Felino domestico di proprietà dell'Assicurato, comunque **munito di microchip sottocutaneo individuale o tatuaggio.***

### **Gioielli e preziosi**

Vedasi **Contenuto**.

### **Guasto**

Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto, **non conseguente a un Danno accidentale.**

## **H**

### **Hardware**

*I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.*

### **HDD (Hard Drive Disk)**

*Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.*

### **HDD esterno**

*Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito case dotato di porte di connessione verso un personal computer.*

## **I**

### **Identità digitale**

*L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.*

### **Implosione**

Repentino cedimento strutturale di contenitori dovuto a eccesso di pressione esterna.

### **Inabilità temporanea da infortunio**

La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità dell'Assicurato di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate.

**Incendio**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

**Indennitaria**

*L'indennizzo forfettariamente indicato in polizza corrisposto dalla Società in caso di sinistro.*

**Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Infortuni extra-professionali**

*Gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.*

**Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.**

**Inondazione e alluvione**

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**Intervento chirurgico**

*Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.*

**Invalità permanente (per Infortunio)**

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

**Istituto di cura**

Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia**

Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**IVASS (ex ISVAP)**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

**L****Lavoratore Dipendente**

La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

**Locazione - Locatario - Locatore**

La locazione in diritto costituisce il contratto con il quale una parte, detta **locatore**, si obbliga a permettere a un altro soggetto, detto **locatario** o conduttore, l'utilizzo di una cosa o di una abitazione per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo stabilito - tipicamente un canone o una pigione.

**M****Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia improvvisa**

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una malattia preesistente nota all'Assicurato.

**Malware**

qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

**Massimale**

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.

**Materiali incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell'interno.

**Mondo**

Tutti i Paesi del mondo, salvo quanto eventualmente specificatamente escluso e normato nelle sezioni specifiche.

**N****Netbook**

Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura.

**Nucleo familiare (definizione valida in generale, ad eccezione delle garanzie della sezione salute)**

L'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico, cioè l'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato e legate da vincolo di parentela o di fatto, purché provato e socialmente noto.

**Nucleo familiare (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione salute)**

L'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico così come risultante dallo stato di famiglia.

**O****Oggetti pregiati**

Vedasi **Contenuto**.

**P****Pannelli solari**

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato e relativa batteria. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze. I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.

**Perito**

*L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).*

**Phishing**

*Tipo di frode ideato allo scopo di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso la posta elettronica, ma anche tramite altri mezzi, quali i messaggi SMS, che imitano nell'aspetto e nel contenuto messaggi legittimi di fornitori di servizi. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere a un determinato servizio.*

**Polizza**

Il documento che comprova il contratto di assicurazione.

**Premio**

La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

**Prescrizione**

*L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.*

**Primo rischio assoluto**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

**Public Web**

*Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso ad internet.*

**R****Ransomware (Sequestro di informazioni)**

*Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.*

**Rapina**

Reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

**Rapporto passivo**

*Condizione di fatto nella quale il soggetto ricopre il ruolo di debitore nel rapporto intercorrente tra lui stesso e l'Istituto di credito.*

**Reato**

*Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:*

- *delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,*
- *contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.*

**Regola proporzionale**

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

**Responsabilità contrattuale**

*La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.*

**Responsabilità extracontrattuale**

*La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.*

**Ricovero (Degenza)**

*La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.*

**Ricovero/Degenza (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)**

*Permanenza in una clinica veterinaria che comporti o non comporti il pernottamento.*

**Rischio**

La possibilità che si verifichi il sinistro.

**S****Scoperto**

La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Non sono considerati scoppio gli effetti:

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

*Nella garanzia **Assistenza**, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.*

**Sistema informatico**

*L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.*

**Sistema operativo**

*Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.*

**Società o Compagnia**

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Allianz Next S.p.A..

**Social network**

*Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.*

**Software**

*Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.*

**Spese di giustizia**

*Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.*



**Spese di soccombenza**

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

**Sport professionistico**

L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI in base alla Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo).

Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfettario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

**SSD (Solid-State Drive)**

Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.

**Struttura Organizzativa**

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**T****Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terzi**

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte. Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

**Terrorismo**

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

**Tool**

Tipologia di software che svolge delle attività specifiche.

**Truffa**

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

**Tubature interrate**

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

**U****Ubriachezza**

Si considera in stato di ubriachezza l'assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.

**V****Valore a nuovo**

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area;

per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

**Valore intero**

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del codice civile). Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

**Valore nominale**

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

**Valore reale**

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.

**Valori**

Vedasi **Contenuto**.

**Vertenza**

*Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.*

**Vetri antisfondamento/stratificati**

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale *non inferiore a 6 mm*.

**Virus**

*Il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro. Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.*

**Vulnerabilità**

*Lo stato che rende un dispositivo suscettibile ad essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.*

**Vulnerability assessment**

*Valutazione della vulnerabilità di un dispositivo o di un sistema informatico, al fine di prevenire danni che ne compromettano il funzionamento.*

**W****Web reputation**

*La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.*



# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TANTE  
SCELTE,  
DA DOVE  
INIZIO?

È logico: una polizza rotonda come quella che abbraccia sia la casa che la persona, deve avere fondamenta chiare. Questa prima parte è di fatto la base di norme e punti fermi comuni a tutte le Sezioni, Formule e garanzie proposte. Se le basi sono chiare, la costruzione sarà più libera.

## NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale. In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

### ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

#### COPERTURA TEMPORALE

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio**, a meno che all'interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate, non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Qualora sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

**Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.**

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.**

## ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

### SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Il contratto, su richiesta del Contraente, **può** essere stipulato con clausola di **tacito rinnovo** ed in tal caso viene indicato "SI" alla voce "tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

**Il tacito rinnovo determina, alla scadenza, il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.** Il Contraente può evitare il rinnovo inviando alla Società una comunicazione di **disdetta** con le modalità e nel termine indicati di seguito.

**Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.**

### RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato quindi applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 del CC, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, e purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

### LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALLA COMPAGNIA:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata alla Società almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

## ART. 4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

La Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.**

### COMUNICAZIONI DOVUTE

**Entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale**, la Società comunicherà al Contraente la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

### MODALITÀ DI RINNOVO

Il Contraente, **dopo aver preso visione** delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle e in tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni.

Se il Contraente accetta le nuove condizioni, dovrà pagare il nuovo premio **entro 15 giorni** dalla scadenza annuale del contratto.

**Il pagamento del premio è considerato dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.**

### NOTA BENE:

- Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
- Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza annuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

## ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

### RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

*In ogni caso si precisa che la Società non eserciterà il diritto di recesso a seguito di sinistri relativi alla garanzia "Indennitaria da intervento chirurgico da infortunio, malattia o parto con taglio cesareo" di cui all'Art. 140 "Rischi assicurati" della Sezione SALUTE.*

## ART. 6 RECESSO IN CASO DI GARANZIA VINCOLATA E DI DURATA POLIENNALE

### CASO SPECIFICO: SEZIONE INCENDIO - FORMULA "MUTUO"



Nel caso di sottoscrizione della Sezione "Incendio - Formula Mutuo" con polizza vincolata e pagamento unico anticipato del premio, l'Assicurato può recedere dal contratto, oltre che a norma dell'Art. 5 "Recesso in caso di sinistro", anche nei casi qui indicati.

- a. Inviando la richiesta di recesso entro 60 giorni** dalla data di decorrenza tramite lettera Raccomandata A.R.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

*La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto delle imposte versate nelle modalità previste all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".*

*Dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.*

- b. Per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo.**

In tal caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria calcolato nelle modalità previste all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

## ART. 7 PREMIO PAGATO E NON GODUTO



### COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

**ESEMPIO:**

*Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018.*

*Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.*

*Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.*

*Aliquota di imposta applicata: 22,25%.*

*A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.*

*Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:*

*$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}.$*

*$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019} = 153.$*

*$D = 365 \text{ giorni}.$*

*$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}.$*

## ART. 8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

### CHI PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato che:

- **augmenta** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiara** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottrae**, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modifica** o altera le tracce o i residui del sinistro;
- **aggrava**, altera gli indizi del reato;

**perde il diritto all'indennizzo.**

**La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.**

## ART. 9 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

### CHI NON PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO

Si conviene che le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, a patto che:

- a. tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- b. l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

**La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.**

## ART. 10 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916 CC, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'Assicurato;

- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto;
- i proprietari del fabbricato **purché il danneggiato**, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

## ART. 11 INDICIZZAZIONE

**Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.**

Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.



### COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.



Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

*Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.*

**In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione delle garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA, sia delle relative sezioni che delle altre (ove previste).**

## ART. 12 ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER VETUSTA' DELL'ABITAZIONE

Qualora sia Assicurata una o più Abitazioni e siano state acquistate le seguenti garanzie:

- sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 39 "Danni da acqua";
  - sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 40 "Ricerca e riparazione del guasto" - Acqua e gas;
  - sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 41 "Fenomeno elettrico";
  - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi";
- il premio di ciascuna di esse verrà incrementato in relazione al maggior rischio derivante dalla vetustà dell'Abitazione.



### COME E QUANDO SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Gli aumenti saranno applicati alla scadenza annuale o poliennale dei contratti con tacito rinnovo, solo se la vetustà dell'Abitazione determini un passaggio di classe rispetto all'anno precedente.
- Gli aumenti saranno calcolati applicando al premio dell'anno precedente l'incremento indicato nella tabella sottostante:



N° CLASSE	VETUSTA' DELL'ABITAZIONE Anno di costruzione o di ristrutturazione completa	INCREMENTO DEL PREMIO
1	Fino a 5 anni	0
2	Oltre i 5 e fino ai 10 anni	5,10%
3	Oltre i 10 e fino ai 15 anni	4,90%
4	Oltre i 15 e fino ai 20 anni	5,00%
5	Oltre i 20 e fino ai 25 anni	5,00%
6	Oltre i 25 e fino ai 30 anni	3,00%
7	Oltre i 30 e fino ai 35 anni	3,00%
8	Oltre i 35 e fino ai 40 anni	3,00%
9	Oltre i 40 e fino ai 45 anni	3,00%
10	Oltre i 45 anni	3,10%

Se il contratto è indicizzato si provvederà a calcolare il premio sulla base di quanto previsto dall'Art. 11 "Indicizzazione" dopo averlo adeguato per vetustà.

### ART. 13 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### ART. 14 ONERI FISCALI

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.**

### ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.

### ART. 16 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, Allianz Next S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Allianz Next S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

### ART. 17 CYBER WAR

Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall'uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici - appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati - localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l'uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l'impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.





# INCENDIO - FORMULA CLASSICA

LA  
CHIAREZZA  
È DI CASA

Ti offriamo tante scelte, perché il tuo mondo le merita. E una scelta è anche quella di una formula di taglio "classico", che contenga in partenza le soluzioni di protezione indispensabili, con la possibilità di acquistare garanzie integrative su misura. Perché su fondamenta solide puoi costruire con tranquillità.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### INCENDIO DELL'ABITAZIONE E DEL CONTENUTO

#### ART. 28 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata indicata in polizza e/o al suo Contenuto:

- sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza
- causati dagli eventi illustrati qui di seguito:
  - a. incendio;
  - b. fulmine;
  - c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
  - d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione;
  - e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
  - f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
  - g. urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
  - h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
  - i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

#### ULTERIORI INDENNIZZI

Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:

- a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

## ART. 29 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

### 1. ROTTURA DI VETRI E SPECCHI

Rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all'interno ed all'esterno dell'Abitazione assicurata, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:

- furto, tentato o consumato;
- scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- onda sonora provocata da aeromobili o oggetti in moto a velocità supersonica.

Ciò vale inoltre per:

- insegne e vetrate dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione Assicurata;
- lastre e specchi del contenuto - ovviamente se a sua volta assicurato.

**La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.**

Abitazione (installazioni fisse per destinazione e uso)	1.500 euro per lastra o specchio
Beni del contenuto	1.000 euro per lastra o specchio
Indennizzo massimo	5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	100 euro

#### LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione Assicurata, per eventi di cui al precedente punto b.;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle recinzioni;
- da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

### 2. MANCATO FREDDO

Se acquistato l'Incendio del Contenuto, la Società copre i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorigeno.

Limite	750 euro per anno assicurativo
Franchigia	100 euro

### 3. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE

È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la parte di quota di proprietà.

Limite	2.500 euro per anno assicurativo
Franchigia	100 euro

#### 4. DANNI DA FURTO

**Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:**

- a. furto di fissi e infissi dell'Abitazione Assicurata destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
- b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

Limite per ciascuno dei punti a e b	1.500 euro per anno assicurativo
Franchigia	200 euro

### ART. 30 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI

**La Società indennizza inoltre altre spese, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza** (così come riferiti nella presente Sezione Incendio - Formula Classica).

**Queste altre spese si intendono prestate in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell'Abitazione e/o Contenuto, e sono indicate qui di seguito.**

#### 1. RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI

Il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione del sinistro.

Limiti	500 euro per sinistro
--------	-----------------------

#### 2. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell'indennizzo
--------	--

#### 3. TRASLOCO

La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Abitazione resa inagibile a seguito di sinistro, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.**

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
--------	--

#### 4. ONERI DI RICOSTRUZIONE

Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:

- a. di urbanizzazione;
- b. di riprogettazione dell'abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione;
- c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell'abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
- d. notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata, **nel caso in cui l'Assicurato non proceda alla sua ricostruzione.**

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
--------	--

#### 5. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della Dimora Abituale assicurata, in conseguenza del sinistro, **per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.**

Limiti	150 euro al giorno Massimo 100 giorni per sinistro
--------	---

#### 6. ONORARI DEI PERITI

Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.

**La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.**

Limiti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Massimo 5.000 euro
--------	--

#### 7. PERDITA PIGIONI

La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.

Limiti	12 rate con il massimo di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione
--------	--

#### 8. ASSISTENZA PSICOLOGICA

Questa garanzia comprende cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, **tale da aver comportato almeno una** delle seguenti conseguenze:

- **inagibilità** dell'Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
- **lesioni personali** gravi o gravissime all'assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- **morte** di un membro del Nucleo familiare.

La garanzia è prestata a **rimborso delle fatture** regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.

Limiti	Massimo 12 sedute, entro i 180 giorni successivi all'evento. Massimo 1.000 euro per anno assicurativo.
--------	---

## ART. 31 FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

**La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti all'Abitazione che sia in corso di costruzione o ristrutturazione.**

La garanzia opera solo per gli eventi e danni previsti dall'Art. 28 "Oggetto della Garanzia" e per le sole spese e oneri di cui all'Art. 30 "Altri oneri e spese sempre operanti" punto 2. "Demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e 6. "Onorari dei periti".

**La garanzia è operante a condizione che:**

- il Fabbricato risulti in costruzione o ristrutturazione al momento della sottoscrizione del contratto;
- gli interventi si svolgano nel rispetto e in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

Il contratto ha la durata tassativamente indicata in polizza e pertanto alla sua naturale scadenza deve intendersi risolto e privo di effetti senza obbligo di disdetta.

Qualora i lavori risultino definitivamente conclusi prima della scadenza del contratto è facoltà del



Contraente/Assicurato richiedere l'adeguamento del contratto o, in alternativa, la sua risoluzione anticipata. In questo secondo caso, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di fine lavori, la Società si impegna a restituire la parte di premio non goduta nella modalità prevista dall'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

### ESCLUSIONI

Sono escluse le ristrutturazioni comunicate alla Società in corso di validità di contratto.

### NOTA BENE:

Questa garanzia è valida solo se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricati in corso di costruzione".

## ART. 32 RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia è acquistabile in alternativa all'Incendio dell'Abitazione, nei casi in cui l'Abitazione sia tenuta in locazione dall'Assicurato.

La Società, **in caso di responsabilità dell'Assicurato\***, risarcisce i danni materiali relativamente ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - **sino alla concorrenza della somma indicata in polizza.**

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'Art. 304 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali.

*\*Ai sensi degli articoli:*

a) art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);

b) art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;

c) art. 1611 c.c. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.



## TANTE SCELTE, PERCHÉ...

Non può esserci una stessa soluzione per tutti: questa sezione chiarisce tutte le coperture in più (tecnicamente: le "garanzie aggiuntive") che puoi scegliere in aggiunta a quanto compreso nella garanzia base. Così sei proprio tu, con i tuoi bisogni e le tue esigenze, a costruire la "tua" polizza: passo dopo passo, scelta dopo scelta.

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO



**Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.**

Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- **le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;**
- **la loro operatività.**

### ART. 33 PANNELLI SOLARI

Le garanzie a protezione dell'Abitazione, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da pannelli solari ad esclusivo servizio dell'Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la quota parte.

La somma assicurata, indicata in polizza, integra a tutti gli effetti quella dell'"Incendio dell'Abitazione" e si intende prestata nella medesima Forma e tipo di garanzia.

**L'indennizzo dei danni** ai soli pannelli solari sarà liquidato fino al massimo della relativa somma assicurata indicata nella Polizza.

### ART. 34 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere - in quanto responsabile civilmente secondo norma di legge - in seguito a **danni materiali e diretti a cose di terzi**, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

**La garanzia è estesa ai danni derivanti da:**

- a. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni;
- b. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.



#### OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

*Quanto descritto sopra agisce **in modo alternativo e non cumulabile** con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 108 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione").*


**ESCLUSIONI: QUALI TERZI?**

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro **parente o affine** appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.


**ESCLUSIONI: QUALI DANNI?**

La garanzia non opera per i danni:

- e. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- g. da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Copertura	Sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	La garanzia opera nel limite del 20% del massimale. Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

**ART. 35 DANNI AI BENI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE**


Se acquistato l'Incendio del Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio:

- a. **effetti personali** portati in negozi o locali pubblici;
- b. effetti personali portati in luoghi non assicurati o non di proprietà (case, alberghi, locali di villeggiatura) occupati temporaneamente **e limitatamente alla permanenza**;
- c. effetti personali che si trovano all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, di proprietà o in uso all'Assicurato, o a persona del suo nucleo familiare;
- d. effetti personali, oggetti pregiati, elementi di arredo, elettrodomestici e apparecchi elettronici temporaneamente presso terzi per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione, restauro conservativo.

Limite	20% della somma assicurata Contenuto
Massimo	4.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	100 euro

**ART. 36 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, se imputabili all'azione diretta del peso della neve e derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto.

Sono compresi i danni a **porticati esterni** aperti, purché siano realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del fabbricato stesso e nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.

I **danni da bagnamento** all'interno dell'Abitazione si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se



avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

### SONO ESCLUSI I DANNI:

- causati da:
  - inondazione e alluvione, allagamento;
  - infiltrazioni di acqua dal terreno mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua da qualsiasi causa originato, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo;
  - valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
  - effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
  - sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione;
  - cedimento o franamento del terreno;
- oppure subiti da:
  - installazioni esterne, es: recinti, cancelli, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
  - salvo quanto sopra indicato per i porticati esterni aperti, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Limite	Somma assicurata Abitazione e/o Contenuto
Scoperto	Indicato in polizza

### Casi specifici:

Per i danni subiti da:

- tende frangisole;
- fragili per il solo effetto di grandine.

Limite	10.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	500 euro per sinistro

- cappotto termico

Limite	Indicato in polizza
Scoperto	Indicato in polizza

- pannelli solari (assicurati qualora acquistata la garanzia facoltativa di cui all'Art. 33 Pannelli solari)

Limite	Indicato in polizza
Scoperto	10% min. 500 euro





## ART. 37 EVENTI ATMOSFERICI SU BENI ALL'APERTO IN PARCHI E GIARDINI

Questa garanzia comprende i danni materiali derivanti da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine ai beni del Contenuto assicurato che siano temporaneamente posti all'aperto nel giardino o parco contiguo e al servizio esclusivo dell'Abitazione assicurata.

Sono compresi arredi per parchi e giardini e attrezzature o strumenti per la loro manutenzione.

### SONO ESCLUSI I DANNI:

causati da:

- da inondazione e alluvione, allagamento;
- infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua piovana da qualunque causa originato;
- gelo, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- da sovraccarico, trascinamento, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa;
- cedimento o franamento del terreno;

oppure subiti da:

- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere.

Limite	20% della somma assicurata Contenuto
Massimo	5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	300 euro

## ART. 38 ATTI VANDALICI E TERRORISMO

Questa garanzia comprende i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

### NON SONO COPERTI I DANNI:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Limiti	Somma assicurata Abitazione e/o Contenuto
Franchigia	indicata in polizza

## ART. 39 DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a. spargimento d'acqua a seguito di **rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione;
- b. **fuoriuscita di acqua da elettrodomestici** a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'Abitazione;
- c. rottura, derivante dal **gelo**, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione;
- d. occlusione, traboccamento o rigurgito di **impianti** idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione;
- e. infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di **grondaie e pluviali**;
- f. **rottura accidentale** di tubature parzialmente o completamente interrate.

**NOTA BENE:**

Sono comprese le spese di "primo intervento", incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato lo spargimento d'acqua, al fine di limitarne le conseguenze.

Limite	Somma Assicurata Abitazione e/o Contenuto
Massimo	15.000 euro per anno assicurativo per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera f. Spese di primo intervento: 500 euro per sinistro
Franchigia	Franchigia indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali assicurati sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)

**Casi specifici: le perdite occulte**

La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico, **anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.**

*Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'abitazione assicurata (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.*

Indennizzo	Per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente
Massimo	2.000 euro per anno assicurativo

**SONO ESCLUSI I DANNI:**

- causati da **umidità**, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da usura o **carenza** di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli **elettrodomestici**;
- **dovuti a difetti** di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- causati da Tubature interrate per l'irrigazione di parchi o giardini a seguito di rottura derivante da gelo;
- da perdite occulte d'acqua:
  - per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
  - per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
  - notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca ed eliminazione del guasto eccedenti le spese di "primo intervento" sopra menzionate, nonché quelle sostenute per il successivo ripristino degli impianti e della parte di Abitazione indicata in polizza.

**ART. 40 RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO - ACQUA E GAS**

**Se acquistato l'Incendio dell'Abitazione, la Società indennizza le spese sostenute per i casi illustrati.**

**DANNI DA ACQUA**

La Società risarcisce le spese sostenute per la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell'Abitazione assicurata allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a norma della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 39 "Danni da Acqua", se acquistata.



Per le sole **Tubature interrattate** la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto alle cose assicurate.

Sono inoltre rimborsate, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate e a fronte di una perdita occulta d'acqua (intesa come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico), le spese sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che abbia generato un danno da acqua che per sua natura non possa provocare un danno visibile alle cose assicurate.

A titolo esemplificativo ed esaustivo, si intendono rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento posti al piano terreno, la cui soletta sia a contatto con il terreno e non ci siano piani interrati direttamente sotto alla tubazione rotta.

Condizione di operatività	Limitatamente alle spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate, le stesse sono rimborsate esclusivamente a fronte di una perdita occulta, definita per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente
Massimo	4.000€ per anno assicurativo

#### DANNI DA DISPERSIONE DI GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'Assicurato e al servizio dell'Abitazione assicurata, la Società indennizza le spese per demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell'Abitazione assicurata sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione.



**La dispersione dovrà essere accertata da tecnico specializzato dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.**

Limiti	30.000 euro per sinistro 30.000 euro per anno assicurativo Per tubature interrattate: 1.500 euro per sinistro 5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza. <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dall'Art. 39 - Danni da acqua</i>

## ART. 41 FENOMENO ELETTRICO



**Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Abitazione e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.**

Per dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Abitazione fissi per natura e destinazione d'uso, compresi quelli installati dall'inquilino, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Abitazione.

**SONO ESCLUSI I DANNI:**

- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a **carenza di manutenzione**;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a **difetti** noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.

Sono inoltre **esclusi i costi di intervento** e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.

**La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.**

Limite	Somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

**ART. 42 EXTENDED WARRANTY**

Se acquistato l'Incendio del Contenuto, questa garanzia opera in caso di Guasti ai beni elettronici presenti nei locali dell'Abitazione indicata in polizza che ne compromettano il corretto funzionamento e che si verifichino successivamente alla scadenza di una garanzia originale di almeno 24 mesi.

**La garanzia è operante per i beni elettronici che soddisfano i seguenti requisiti:**

- uso esclusivamente domestico o personale;
- prezzo di acquisto compreso tra i 150 euro e 2.500 euro;
- garanzia originale del Produttore di almeno 24 mesi;

**L'operatività della garanzia è stabilita in funzione dell'età e della categoria di appartenenza del bene assicurato nelle modalità di seguito descritte.**

**BENI ELETTRONICI COMPRESI**

La garanzia è operante per i beni elettronici elencati, a titolo esaustivo, nelle seguenti 3 categorie:

1. **GREY**  
PC fissi (diversi da notebook, laptop o dispositivi trasportabili), stampanti, scanner e telefoni fissi.
2. **BROWN**  
Apparecchi audiovisivi fissi (televisori, decoder HDVT, Home Cinema), dvd & video (lettore blue ray e dvd, registratore dvd, registratore digitale, video telefono, video registratore, videoproiettore), hi-fi (audio media player, amplificatore, altoparlanti, altoparlanti hi-fi, sintonizzatore).
3. **WHITE (Grandi Elettrodomestici)**  
Asciugatrice, lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, congelatore, piano cottura elettrico, piano cottura a induzione, forno, forno a microonde, climatizzatore.

**COSA PREVEDE LA GARANZIA****PER I BENI GREY:**

Per danni verificatisi dopo la scadenza della garanzia originale di 24 mesi del bene ed entro i 3 anni dall'acquisto, è previsto il rimborso dei costi di riparazione del bene danneggiato effettuata dal tecnico riparatore del centro di assistenza del Produttore, o da esso indicato.

**PER I BENI BROWN E WHITE:**

Per danni verificatisi dopo la scadenza della garanzia originale di 24 mesi del bene ed entro i 5 anni

dall'acquisto, è previsto il rimborso dei costi di riparazione del bene danneggiato effettuata dal tecnico riparatore del centro di assistenza del Produttore o da esso indicato.

Trascorsi i 5 anni dall'acquisto e fino ai 10 anni, verrà rimborsato esclusivamente il costo di chiamata del suddetto tecnico e la valutazione del danno riscontrato.

In caso di bene non riparabile o con costo di riparazione oltre il valore corrente del bene assicurato, verrà corrisposto un indennizzo pari al 50% del valore corrente del bene assicurato.

Limiti	1.000 euro per anno assicurativo, sia in caso di riparazione che di indennizzo
--------	--

#### SONO ESCLUSI:

- guasti dovuti a difetti di produzione**, installazione, riparazione e/o a danni a loro direttamente riconducibili;
- guasti da fenomeno elettrico**;
- guasti derivanti da rischi già coperti** con altre garanzie acquistate in polizza;
- guasti provocati** da ossidazione e insalubrità dei locali in cui i beni assicurati sono collocati;
- guasti da uso improprio** dell'apparecchio assicurato anche da parte di terzi;
- guasti o danni da** mancato rispetto delle raccomandazioni del manuale d'uso, delle regole di manutenzione e pulizia indicate dal Produttore, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal Produttore o dal distributore;

#### ALTRE ESCLUSIONI:

- guasti sopravvenuti durante o in conseguenza ad una riparazione effettuata da un **riparatore non autorizzato dall'assicuratore** o dal Produttore nell'ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti;
- spese di messa in opera**, installazione e consegna dell'apparecchio assicurato;
- guasti subiti a seguito** dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne da personale non autorizzato;
- sinistri provocati da animali**;
- difetti seriali** e i guasti oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore/Costruttore;
- danni accidentali**, anche di natura estetica.

### ART. 43 MAGGIORI COSTI DI RICOSTRUZIONE

ALLIANZ NEXT in conseguenza ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 303, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

**Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al fabbricato, calcolato a termini di polizza, e fino ad un importo massimo non superiore alla somma assicurata del Fabbricato.**

## 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione (Incendio - Formula "CLASSICA"), comprese quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio.

### ART. 44 FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall'Assicurato e indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo



due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

## ART. 45 COLPA GRAVE

**Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato:**

- con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio;
- con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

## ART. 46 DIMORA ABITUALE - DIMORA SALTUARIA

**Per la Dimora Abituale:**

Limiti	Per Collezioni, Gioielli e Preziosi, Valori: massimo 30% della somma assicurata Contenuto; limite 20.000 euro per anno assicurativo (di cui 2.000 euro per denaro)
--------	--

**Per la Dimora Saltuaria:**

Copertura	Collezioni, Gioielli, Preziosi e Valori: medesimi limiti della Dimora Abituale, a condizione che il sinistro sia avvenuto durante il periodo di permanenza nei locali dell'Assicurato, o di membri del suo Nucleo Familiare, di Collaboratori domestici, o altri soggetti delegati dall'Assicurato alla custodia dei locali stessi
-----------	--

## ART. 47 BENI NELLE DIPENDENZE E PERTINENZE

Le garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze anche se non comunicanti.

**Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.**

Fermi i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.

Limite	30% della somma assicurata Contenuto
Massimo	20.000 euro per anno assicurativo

## ART. 48 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE

In caso di trasloco dell'Abitazione indicata in polizza adibita a Dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato, che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.



## 4 - COSA NON E' ASSICURATO

In questo capitolo sono riassunte le esclusioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio - Formula Classica presentate finora in questa sezione dedicata.

### ART. 49 ESCLUSIONI

#### LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI:

1. **indiretti** o che non riguardano danni materiali ai beni assicurati;
2. **dovuti a precarie condizioni di statica e manutenzione** dei Fabbricati e Abitazioni indicate in polizza;
3. **agli impianti** nei quali si è verificato uno scoppio se l'evento è causato **da usura**, corrosione o difetti di materiale;
4. **causati da grondaie, pluviali, Tubature interrato**, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive all'Art. 39 "Danni da Acqua" e all'Art. 40 "Ricerca e riparazione del guasto", se acquistate;
5. **ad archivi, documenti**, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
6. **diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:**
  - a. **da atti dolosi** condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
  - b. **da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali** identificabili, o informazioni **confidenziali** su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
  - c. **a dati software, in particolare** qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
7. **Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:**
  - a. **dolo** del Contraente o dell'Assicurato;
  - b. **atti di guerra** anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
  - c. **smarrimento o furto** dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - d. mancata o anormale produzione o distribuzione del **freddo** o fuoriuscita del liquido frigorifero, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all'Art. 29 "Estensioni sempre operanti" al punto 2. "Mancato freddo";
  - e. **fenomeno elettrico**, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all'Art. 41 "Fenomeno elettrico", se acquistata;
  - f. **atti vandalici e dolosi**, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all'Art. 38 "Atti vandalici e terrorismo";
  - g. **fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve**, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dell'Abitazione, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive all'Art. 37 "Eventi atmosferici", all'Art. 39 "Danni da acqua" e all'Art. 40 "Ricerca e riparazione del guasto" se acquistate;
  - h. **eventi naturali quali** terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
  - i. **diretta o indiretta emanazione** di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - j. **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità** di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer e i conseguenti danni da **interruzione di esercizio**.



## 5 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

### ART. 50 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO - FORMULA CLASSICA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. 29 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI</b>		
1. Rottura di vetri e specchi	Abitazione (fissi per destinazione ed uso): 1.500 euro per lastra o specchio. Del contenuto: 1.000 euro per lastra o specchio. Massimo 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia 100 euro
2. Mancato freddo	750 euro per anno assicurativo	
3. Rimpiazzo del combustibile	2.500 euro per anno assicurativo	
4. Danni da Furto Furto fissi ed infissi - Guasti cagionati dai ladri	1.500 euro per anno assicurativo per ciascuna garanzia (operanti se non acquistata la sezione Furto)	Franchigia 200 euro
<b>ART. 30 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI</b>		
1. Rifacimento documenti	500 euro per sinistro	Non prevista
2. Demolizione e sgombero dei residui del sinistro	Per ciascuno dei punti 2., 3., 4. limite del 20% dell'importo liquidabile Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell'indennizzo	
3. Trasloco		
4. Oneri di ricostruzione		
5. Pernottamento in albergo	150 euro al giorno Massimo di 100 giorni per sinistro	
6. Onorari dei periti	Per sinistri indennizzabili superiori a 10.000 euro Massimo 5% dell'importo liquidabile con il Massimo di 5.000 euro	
7. Perdita Pigioni	Massimo 12 rate del canone di locazione e di 600 euro per ciascuna di esse	
8. Assistenza psicologica	Massimo 12 sedute in 180 giorni successivi all'evento. Limite di 1.000 euro per anno assicurativo	
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 33 PANNELLI SOLARI</b>		
In relazione alle garanzie operanti	Integra la somma assicurata Abitazione Danni ai Pannelli nel limite della somma specifica assicurata in polizza.	In relazione alla garanzia interessata





<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 34 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO</b>		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Non prevista
Danni da interruzione o sospensione di attività	20% del massimale indicato in polizza	Non prevista
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 35 DANNI AI BENI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE</b>		
Danni ai beni all'esterno dell'Abitazione	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 4.000 euro per anno assicurativo (Se Assicurato il Contenuto)	Franchigia 100 euro
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 36 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE</b>		
Danno generico	Nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto	Scoperto indicato in polizza
Tende frangisole	10.000 euro per anno assicurativo	Franchigia 500 euro
Grandine su Fragili		
Cappotto termico	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto indicato in polizza
Pannelli solari	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	10% min 500 euro
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 37 EVENTI ATMOSFERICI SU BENI ALL'APERTO IN PARCHI E GIARDINI</b>		
Beni all'aperto in parchi e giardini	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia 300 euro
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 38 ATTI VANDALICI E TERRORISMO</b>		
Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto	Franchigia indicata in polizza
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 39 DANNI DA ACQUA</b>		
a) Danno generico	Nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto	Franchigia indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali assicurati sono sprovvistidi impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
b) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	Per ciascuna voce dalla lettera b) alla lettera f) Limite di 15.000 euro per anno assicurativo	
c) Gelo		
d) Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici		
e) Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali		
f) Rottura di Tubature interrate		
Spese di primo intervento	500 euro per sinistro	Non prevista
Perdite occulte d'acqua	Nel limite massimo di 2.000 euro per anno assicurativo	Non prevista



<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 40 RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO</b>		
Per Danni da ACQUA	Massimo 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro "Danni da Acqua"
Per dispersione di GAS	Tubature interrate Massimo 1.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno assicurativo  Spese sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che abbia generato un danno da acqua in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate: 4.000 euro per anno assicurativo	
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 41 FENOMENO ELETTRICO</b>		
Fenomeno elettrico	Nel limite della somma assicurata in polizza per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza
<b>(garanzia aggiuntiva) ART. 42 EXTENDED WARRANTY</b>		
Extended warranty	Massimo 1.000 euro per anno assicurativo	Non Prevista
Maggiori costi di ricostruzione	20% dell'indennizzo relativo al Fabbricato e fino ad un importo massimo non superiore alla somma assicurata del Fabbricato.	Non Prevista

<b>BENI E LORO COLLOCAZIONE</b>		<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
<b>Dimora abituale</b>		
Oggetti Pregiati	Nei limiti della somma assicurata Contenuto	
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da denaro)	Nel limite del 30% della somma assicurata Contenuto. Massimo 20.000 euro per anno assicurativo	
Denaro	Massimo 2.000 euro per anno assicurativo.	
<b>Dimora saltuaria</b>		
Medesimi limiti della Dimora abituale. Esclusi: Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori, nei periodi di disabitazione.		
<b>Beni nelle dipendenze e pertinenze</b>		
Nel limite del 30% della somma assicurata Contenuto. Massimo 20.000 euro per anno assicurativo. Esclusi: Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.		



# FURTO - FORMULA CLASSICA

TANTE  
SCELTE,  
PERCHÉ...

Può succedere: la vita di una casa può essere violata. E la sottrazione di una cosa provoca danni non solo pecuniari.

In questa sezione sono illustrati i rischi assicurati, le estensioni sempre operanti e le garanzie aggiuntive acquistabili a integrazione della protezione, oltre alle modalità e alle esclusioni specifiche.

Perché la sicurezza è fatta anche di chiarezza.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### ART. 70 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscano il Contenuto posto all'interno dell'Abitazione assicurata (Dimora abituale o saltuaria e locali assicurati), causati dagli eventi elencati all'Art. 71 "Rischi assicurati".

La garanzia opera sino al raggiungimento della somma assicurata Furto indicata in polizza.

### ART. 71 RISCHI ASSICURATI

Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.

1. **Furto, a condizione che l'autore** del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
  - a. **rottura o scasso** delle difese esterne;
  - b. **uso di chiavi**, grimaldelli o simili;
  - c. **uso fraudolento di chiavi vere** o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, **smarrite o sottratte al Contraente**, ai suoi familiari o ad altri a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
  - d. **apertura di serrature elettroniche**, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
  - e. **apertura fraudolenta di serrature a combinazione** numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
  - f. **scalata o per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
  - g. **in modo clandestino**, ovvero all'insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. **Rapina o estorsione**, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia



siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.

3. **Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione**, senza introduzione nell'Abitazione e nei locali contenenti i beni assicurati.
4. **Furto con destrezza** commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. **Sono esclusi i Valori.**

Limite	20% della somma assicurata Furto
Massimo	3.500 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

5. **Furto commesso dai collaboratori domestici**, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti.

Limite	20% della somma assicurata Furto
Massimo	3.500 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

6. **Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.

Limite	40% della somma assicurata Furto
Massimo	15.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

7. **Truffa tra le mura domestiche**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro a seguito di accesso all'Abitazione assicurata e contestuale raggio ai danni del Contraente, dell'Assicurato e suoi familiari.

La garanzia è valida a condizione che il truffato sia una persona:

- di età superiore ai 65 anni;
- minorenne ma comunque di età superiore ai 14 anni.

Limite	500 euro per anno assicurativo
--------	--------------------------------

8. **Furto di alberi e piante ornamentali**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di alberi e piante ornamentali poste nei locali dell'Abitazione, Dipendenze e pertinenze non comunicanti, serre, vivai, parchi o giardini limitrofi e a servizio esclusivo dell'Abitazione.

Limite	3.500 euro per anno assicurativo
Massimo	1.000 euro per singolo albero 250 euro per singola pianta ornamentale
Franchigia	Indicata in polizza

9. **Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le stesse caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati, così come nell'Art. 81 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare.



Sono esclusi: Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.

Limite	20% della somma assicurata Furto
Scoperto	20% con un minimo di 200 euro. <i>In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30%</i>

#### 10. Furto nella dimora saltuaria

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nella dimora saltuaria assicurata in polizza.

La garanzia è valida qualunque sia la durata del periodo in cui la dimora rimane disabitata, a eccezione di Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori per i quali la garanzia è valida limitatamente al periodo di permanenza nella dimora dell'Assicurato, di persona del suo Nucleo familiare, collaboratori domestici o altri delegati alla sua custodia.

Scoperto	20% in caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30%
----------	--

## ART. 72 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

### 1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI

La Società indennizza inoltre:

- Danni materiali e diretti ai beni assicurati** causati durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli;
- Guasti cagionati dai ladri** all'Abitazione durante il furto o la rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza;
- Danni a seguito di atti vandalici o dolosi** compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza. **Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.**

Limite per ciascuno dei punti b. e c.	30% della somma assicurata Furto
	15.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

### 2. ALTRI ONERI E SPESE

Sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito specificati.

- Da furto di fissi e infissi**, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni materiali e diretti causati agli stessi e all'Abitazione, durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli.

Limite	5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

- Per rifacimento di documenti personali**, sottratti o danneggiati a seguito di furto, rapina, estorsione o scippo.

Limite	500 euro per anno assicurativo
--------	--------------------------------

- Per la perizia** del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la



determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.

Limite	10.000 euro per anno assicurativo
--------	-----------------------------------

d. **Per sostituzione o modifica delle serrature** a protezione degli accessi esterni dell'Abitazione, in caso di furto, scippo, rapina, smarrimento delle chiavi, **a condizione che:**

- la sostituzione venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte,
- sia stata presentata denuncia alla Pubblica Autorità competente.

Limite	1.000 euro per anno assicurativo
--------	----------------------------------

e. **Per uso fraudolento di carta di credito** da parte di ignoti.

La garanzia è prestata a copertura di franchigie o scoperti, se previsti dall'Ente emittente della carta.

Limite	500 euro per anno assicurativo
--------	--------------------------------

f. **Per spese mediche**, intese come: accertamenti medici, diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, sostenute in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo Nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione.

Limite	1.000 euro per anno assicurativo
--------	----------------------------------

g. **Per le cure di assistenza psicologica** rese necessarie per un trauma conseguente a sinistro indennizzabile derivante da furto, scippo, rapina, estorsione.

La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un suo familiare si è rivolto, per sedute svoltesi **entro i 180 giorni successivi all'evento**.

Limite	500 euro per sinistro e per anno assicurativo
Massimo	6 sedute

h. **Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto** in caso di danno al Contenuto della Dimora abituale assicurata **conseguente a furto indennizzabile non inferiore a 1.000 euro**.

Limite	500 euro per sinistro
--------	-----------------------

i. **Per il potenziamento dei mezzi di chiusura**, ossia l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Limite	500 euro per anno assicurativo
--------	--------------------------------

j. **Per un alloggio sostitutivo**, se l'Abitazione abituale assicurata risulta inagibile a seguito di un sinistro indennizzabile.

Limite	150 euro al giorno
Massimo	15 giorni per sinistro



## TANTE SCELTE, PERCHÉ...

Non può esserci una stessa soluzione per tutti: questa sezione chiarisce tutte le coperture in più (tecnicamente: le "garanzie aggiuntive") che puoi scegliere in aggiunta a quanto compreso nella garanzia base.

Così sei proprio tu, con i tuoi bisogni e le tue esigenze, a costruire la "tua" polizza: passo dopo passo, scelta dopo scelta.

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

**Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.**

Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
- la loro operatività.

### ART. 73 FURTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

**La società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all'esterno dell'Abitazione, nei casi di seguito illustrati.**

#### 1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO

Danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all'esterno dell'Abitazione, nei casi di furto, rapina, scippo, estorsione, di Effetti personali, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori addosso o a portata di mano dell'Assicurato o di persona del suo Nucleo familiare.

Limite	30% della somma assicurata Furto per Oggetti pregiati e Gioielli e preziosi; 1.000 euro per i Valori (2.000 euro in caso di furto entro 2 ore dal prelievo presso istituto bancario, ufficio postale o sportello bancomat)
Franchigia	Indicata in polizza

#### Casi specifici

È previsto un limite specifico in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:

- a. con destrezza;
- b. in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
- c. a seguito di infortunio o improvviso malore;

Limite	2.000 euro indipendentemente dalla tipologia di beni sottratti
Franchigia	Indicata in polizza

#### La garanzia non opera per:

1. beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;
2. veicoli in genere.

## 2. EFFETTI PERSONALI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA

Furto e rapina di Effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare, in locali di villeggiatura, occupati esclusivamente e limitatamente al periodo di permanenza in loco, quali:

- alberghi;
- locali di proprietà dell'Assicurato ma non assicurati in polizza;
- altri locali di proprietà di terzi.

Limite	30% della somma assicurata Furto
Massimo	20.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

## 3. EFFETTI PERSONALI SU MEZZI DI TRASPORTO

Furto di Effetti personali che si trovano:

- chiusi a chiave** all'interno di autovetture, roulotte o camper di proprietà o in uso all'Assicurato o a persone del Nucleo familiare;
- al seguito** dell'Assicurato o di persone del Nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.

Limite	1.500 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

## 4. EFFETTI PERSONALI PRESSO GUARDAROBA CUSTODITO

Furto di Effetti personali depositati presso guardaroba che ha rilasciato la relativa contromarca.

Limite	50% della somma assicurata Furto
Massimo	5.000 euro per anno assicurativo
Franchigia	Indicata in polizza

## 5. BENI IN CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO

Furto delle Collezioni, dei Gioielli e preziosi, dei Valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito.

Limite	Nel limite della somma assicurata Furto, esclusivamente in eccedenza alle somme assicurate dall'Istituto di credito
--------	---

## 6. BENI PRESSO TERZI

Furto di Effetti personali, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli o preziosi, in deposito temporaneo presso terzi **per operazioni professionali** di pulizia, lavorazione, manutenzione, riparazione, restauro conservativo.

In presenza e operatività dell'assicurazione del terzo professionista	Nel limite della somma assicurata Furto in eccedenza a quanto liquidato dall'assicuratore del terzo professionista
In assenza o mancata operatività di assicurazione del terzo professionista	Massimo 500 euro



**NOTA BENE:**

Si precisa che per queste garanzie sono sempre operanti anche le prestazioni previste dall'Art. 72 "Estensioni sempre operanti", ai punti:

- 1.a) danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- 2.b) rifacimento di documenti personali;
- 2.c) spese di perizia;
- 2.f) spese mediche per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali;
- 2.g) spese per le cure di assistenza psicologica, limitatamente a scippo, rapina, estorsione.

**ART. 74 BENI IN CASSAFORTE**

La Società indennizza - in aumento rispetto a quanto previsto all'Art. 79 "Limiti di indennizzo comuni" - i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di beni custoditi in cassaforte **della sola Dimora abituale**.

**Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:**

- a. vi sia stato scasso della cassaforte;
- b. oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.

Limite	In eccedenza ai limiti previsti per i beni ovunque riposti; +50% per Collezioni, Gioielli e preziosi; +2.000 euro per denaro
Franchigia	Indicata in polizza

**ART. 75 BED & BREAKFAST E/O AFFITTACAMERE - FURTO DEI BENI DEGLI OSPITI**

**Nel caso i locali dell'Abitazione assicurata siano adibiti anche ad attività di Bed and Breakfast ("B&B") e/o Affittacamere, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di beni degli ospiti.**

**La garanzia è valida a condizione** che sia acquistata insieme alla garanzia di cui all'Art. 113 "Attività ricettive non alberghiere", sezione Responsabilità Civile, e opera esclusivamente:

- a. nei locali dell'Abitazione la cui fruizione sia consentita agli ospiti;
- b. durante il periodo di fruizione del B&B e/o Affittacamere da parte degli ospiti;
- c. per gli ospiti che risultino regolarmente registrati con le modalità previste dalla legge;

**La garanzia non opera per i danni da furto:**

1. nei locali dell'Abitazione il cui uso sia riservato all'Assicurato e ai membri del suo Nucleo familiare;
2. di arredi e beni dell'Assicurato o di membri del suo Nucleo familiare;
3. in Dipendenze e pertinenze non comunicanti.

Limite	1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo (di cui 500 euro per denaro)
Franchigia	Indicata in polizza

**3 - OPZIONI ACQUISTABILI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

**È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare una o più opzioni illustrate in questa sezione.**

Ciascuna di esse sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.



## ART. 76 MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI

A modifica di quanto indicato all'Art. 82 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" alla lettera B. **la garanzia furto è valida a condizione che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- **serramenti** di legno pieno con spessore minimo di 15 mm o di acciaio con spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
- **inferriate di ferro** a piena sezione con spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

### NOTA BENE:

Se i mezzi di protezione o chiusura non sono conformi a quelli sopra indicati, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile a termini di polizza.

Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

## ART. 77 IMPIANTO DI ALLARME

**Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:**

- le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e **firmato** dalla ditta installatrice;
- l'impianto sia messo in funzione **ogni volta** che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

### NOTA BENE:

Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione, o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.

Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto dovrà intendersi unico e pari al 30%.

Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

### ULTERIORI RIDUZIONI: Sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT

In presenza di sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT acquistato per il tramite della Società insieme alla sottoscrizione della polizza, è prevista una ulteriore riduzione di premio. Tale ulteriore riduzione verrà applicata anche a fronte di impegno all'acquisto dello stesso entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione.

In ogni caso, a fronte del pagamento di un premio che beneficia della riduzione sopra menzionata, il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT dovrà risultare regolarmente installato entro 12 giorni dal suo acquisto. Decorso tale termine in caso di Furto che abbia colpito i beni assicurati all'interno dei locali dell'Abitazione, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione all'ammontare dello sconto concesso.

Il mancato acquisto e relativa installazione di detto sistema di allarme nei tempi sopra indicati comporterà il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'anno assicurativo successivo.

Se il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT viene acquistato successivamente alla sottoscrizione della polizza, senza alcun impegno all'acquisto dello stesso, per beneficiare della riduzione di premio prevista sarà necessario procedere a una sostituzione del contratto assicurativo.

**ESEMPIO 1. - CONCOMITANZA DI SCOPERTO E FRANCHIGIA**

Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro

Franchigia prescelta per sezione Furto: 500 euro

Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro)

In tale scenario, lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia.

La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo superiore allo scoperto. Ne consegue che l'importo indennizzabile sarà pari a 500 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) - 500 euro (franchigia).

**ESEMPIO 2. - COESISTENZA SCOPERTI E CONCOMITANZA CON FRANCHIGIA**

Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro

Franchigia prescelta per sezione Furto: 200 euro

Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro)

Scoperto previsto per impianto di allarme non attivo: 20% (pari a 200 euro)

In tale scenario, sono presenti due scoperti, per cui lo scoperto che verrà applicato nella determinazione dell'indennizzo è unico e pari al 30% (quindi 300 euro).

La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo inferiore allo scoperto. Ne consegue che l'importo indennizzabile sarà pari a 700 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) - 300 euro (scoperto).

## 4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

### ART. 78 FORMA E TIPO DI GARANZIA

Possono essere scelte dall'Assicurato, e quindi indicate in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

### ART. 79 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI

Per i beni sottoindicati, le garanzie valgono con i seguenti limiti di indennizzo

Collezioni, Gioielli e preziosi ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto
	Max 40.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti	1.000 euro per anno assicurativo
Singolo Oggetto pregiato	30.000 euro

### ART. 80 LOCALI ASSICURABILI

La copertura è valida a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione civile, compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante.

Le garanzie valgono anche per Dipendenze e pertinenze comunicanti e non, **purché a uso esclusivo dell'unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.**

La copertura è estesa anche alle unità immobiliari, Dimora abituale, i cui locali siano parzialmente adibiti ad attività ricettive, quali B&B e/o Affittacamere.

## ART. 81 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE

In caso di trasloco dell'Abitazione indicata in polizza adibita a Dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è valida sia nell'Abitazione indicata in polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

### NOTA BENE:

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione**, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.

## ART. 82 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.

### A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

I locali dell'Abitazione che contengono le cose assicurate **devono presentare le stesse caratteristiche costruttive** previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:

- Muratura;
- Cemento armato;
- Antisismica;
- Bioedilizia.

### B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, **deve essere difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature, altri idonei congegni di bloccaggio o da inferriate.

**Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.**

### NOTA BENE:

A parziale deroga di queste condizioni di operatività, se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:

1. nell'Abitazione con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi o con mezzi di chiusura inoperanti, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato e dopo la conclusione del contratto.

Il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile. Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.



## ART. 83 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

Queste garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. La copertura è estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto dai punti riportati a seguire.

- **Art. 72 "Estensioni sempre operanti"** punto 2. "Altri oneri e spese" lettere:
  - b) rifacimento documenti,
  - e) uso fraudolento di carte di credito,
  - f) rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari medici;
- Garanzia aggiuntiva **Art. 73 "Furto all'esterno dell'Abitazione", se acquistata**, punti:
  - 1. beni addosso o a portata di mano
  - 2. effetti personali in locali di villeggiatura
  - 3. effetti personali su mezzi di trasporto
  - 4. effetti personali presso guardaroba custoditi.

## ART. 84 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo **si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o scoperti**, senza corrispondente restituzione di premio.

Se, a seguito dello stesso sinistro, la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie secondo quanto previsto dall'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

Il Contraente o l'Assicurato possono chiedere il **reintegro della somma assicurata**, che potrà avvenire, **previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio**.

La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza dell'annualità assicurativa, **se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra**.

## 5 - COSA NON E' ASSICURATO

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

## ART. 85 ESCLUSIONI

### LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI QUI ELENCATI

1. **commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;**
2. **commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
  - a. persone del Nucleo familiare;
  - b. persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
  - c. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - d. incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - e. dipendenti dell'Assicurato, a eccezione di quanto previsto all'Art. 71 "Rischi assicurati", punto 5. "Furto commesso dai collaboratori domestici";
3. **indiretti** (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali diverse da quelle previste all'Art. 72 "Estensioni sempre operanti", punto 2. "Altri oneri e spese", lettera c., altri eventuali pregiudizi);
4. **diretti e indiretti**, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
  - a. **da atti dolosi condotti per il tramite di un computer**, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  - b. **da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni** personali identificabili, o informazioni



confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto all'Art. 72 "Estensioni sempre operanti", punto 2. "Altri oneri e spese", lettera e.;

- c. **a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
5. **da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità** di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da **interruzione d'esercizio**;
6. **da furto** di Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nella Dimora abituale lasciata disabitata:
  - a. dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte;
  - b. dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;
7. **da furto degli Effetti personali degli ospiti** nell'Abitazione assicurata nella quale venga esercitata attività di B&B o Affittacamere, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 75 "Bed and breakfast e/o affittacamere" se acquistata.
8. **avvenuti in occasione di circostanze quali** tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all'Art. 71 "Rischi assicurati", punto 6.;
9. **verificatisi in occasione di eventi quali** incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
10. **occorsi in occasioni di atti di guerra** anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari.

## 6 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

### ART. 86 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO - FORMULA CLASSICA

"FURTO - FORMULA CLASSICA" TABELLA RIEPILOGATIVA	
TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati	30.000 euro per singolo oggetto
Collezioni, Gioielli e preziosi ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto Max 40.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti	1.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. 71 RISCHI ASSICURATI</b>		
Punto 4) furto con destrezza	Per ciascuna garanzia: 20% della somma assicurata Furto Max 3.500 euro per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza
Punto 5) furto commesso da collaboratori domestici		
Punto 6) furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici	40% della somma assicurata Furto Max 15.000 euro per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza
Punto 7) truffa tra le mura domestiche	500 euro per anno assicurativo	Non prevista



Punto 8) furto di alberi e piante ornamentali	Limite 3.500 euro per anno assicurativo di cui: 1.000 per albero 250 euro per pianta ornamentale	Franchigia indicata in polizza
Punto 9) furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto	Scoperto 20% con il minimo di 200 euro. <i>In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30%</i>
Punto 10) furto nella dimora saltuaria	Nei limiti della somma assicurata Furto	Scoperto 20% <i>In caso di coesistenza con altro scoperto, questo di intende unico e pari al 30%</i>
<b>ART. 72 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI</b>		
<b>1. Danni provocati dai ladri</b>		
Punto 1.b) guasti cagionati dai ladri	Per ciascuna garanzia 30% della somma assicurata Furto	Franchigia indicata in polizza
Punto 1.c) atti vandalici e dolosi	Max 15.000 euro per anno assicurativo	
<b>2. Altri oneri e spese</b>		
Punto 2.a) furto di fissi e infissi	5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza
Punto 2.b) rifacimento di documenti	500 euro per anno assicurativo	Non prevista
Punto 2.c) spese di perizia	10.000 euro per anno assicurativo	
Punto 2.d) sostituzione o modifica di serrature	1.000 euro per anno assicurativo	
Punto 2.e) uso fraudolento della carta di credito	500 euro per anno assicurativo	
Punto 2.f) spese mediche	1.000 euro per anno assicurativo	
Punto 2.g) cure di assistenza psicologica	500 euro per sinistro e per anno assicurativo Max 6 sedute entro 180 giorni dal sinistro	
Punto 2.h) pulizia e riassetto dei locali	500 euro per sinistro (solo per sinistri di importo indennizzabile non inferiore a 1.000 euro)	
Punto 3.i) potenziamento dei mezzi di chiusura	500 euro per anno assicurativo	
Punto 2.j) alloggio sostitutivo	150 euro al giorno Max 15 giorni per sinistro	
<b>ART. 73 (Garanzia aggiuntiva) FURTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE</b>		
Punto 1) beni addosso o a portata di mano	30% della somma assicurata Furto per Oggetti pregiati e Gioielli e preziosi. Max. 1.000 euro per Valori. Max. 2.000 euro per Valori sottratti entro 2 ore dal prelievo dallo sportello.  Max. 2.000 euro per: 1.a) furto con destrezza 1.b) in occasione di incidente stradale 1.c) a seguito di infortunio o improvviso malore	Franchigia indicata in polizza



Punto 2) effetti personali in locali di villeggiatura	30% della somma assicurata Furto Max 20.000 euro per anno assicurativo	Franchigia indicata in polizza
Punto 3) effetti personali su mezzi di trasporto	1.500 euro per anno assicurativo	
Punto 4) effetti personali presso guardaroba custodito	50% della somma assicurata Furto Max 5.000 euro per anno assicurativo	
Punto 5) beni in cassette di sicurezza presso istituti di credito	Nei limiti della somma assicurata Furto in eccedenza a quanto assicurato dall'istituto di credito	Non prevista
Punto 6) beni presso terzi	Presenza e operatività della copertura assicurativa del terzo professionista: in eccedenza a quanto già liquidato nei limiti della somma assicurata Furto.  Assenza o mancata operatività della copertura assicurativa del terzo professionista: 500 euro	
<b>ART. 74 (Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE</b>		
Furto o rapina di beni in cassaforte	In eccedenza ai limiti previsti per i beni ovunque riposti + 50% per Collezioni, Gioielli e preziosi + 2.000 euro per denaro	Franchigia indicata in polizza
<b>ART. 75 (Garanzia aggiuntiva) B&amp;B E AFFITTACAMERE</b>		
Furto dei beni degli ospiti	1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo (di cui denaro max 500 euro)	Franchigia indicata in polizz





# RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

## LA CHIAREZZA È UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ

Ci sono casi in cui - del tutto involontariamente - provochiamo ad altri un danno che dobbiamo risarcire.

Può succedere: a volte è un niente, ma spesso sorgono problemi.

Grazie a questa garanzia, potrai contare su ALLIANZ NEXT per risarcire le altre persone del danno provocato e mantenere così intatto il tuo patrimonio.

## 1 - COSA E' ASSICURATO

### ART. 103 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società tiene indenni gli Assicurati (indicati nell'Art. 104 "Rischi assicurati") di quanto gli stessi debbano pagare - in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente causati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte, nell'ambito della Vita Privata e Tempo Libero e/o Abitazione se assicurati e indicati in polizza.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati.

### ART. 104 RISCHI ASSICURATI

#### PER ASSICURATI SI INTENDONO:

- a. il Contraente;
- b. le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugate, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente;
- c. il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio;
- d. i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
- e. i figli maggiorenni del Contraente con lui non conviventi per ragioni di studio, fino al compimento del 28° anno di età.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati conseguente a danni dovuti da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Nel caso di Contraente persona giuridica, questa si considera Assicurato per le sole garanzie illustrate in:

- Art. 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione",
- Art. 108 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione",
- Art. 109 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", punto 2 "spargimento liquidi - RC della proprietà", se acquistate ed indicate in polizza.



## ART. 105 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia **vale per la responsabilità civile per i fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti casi:

- **conduzione della dimora** abituale e/o saltuaria, di locali temporaneamente occupati per motivi di studio, viaggio o vacanza e del loro contenuto, anche se affittate o in uso ad altro titolo. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere e cancelli anche automatici.  
**La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all'Art. 107 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione", a cui eventualmente si rimanda;**
- **utilizzo di attrezzature sportive** e da gioco, piscine, purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza;
- **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia;
- caduta di **neve e ghiaccio** non rimosse dalle coperture dell'Abitazione indicata in polizza;
- proprietà e/o uso di **apparecchi domestici** in genere;
- proprietà e/o uso di **mezzi per invalidi e portatori di handicap** psichico e/o fisico, anche con motore elettrico (escluso motore a scoppio) compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli Assicurati;
- **somministrazione di alimenti** che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- **fatto colposo** commesso in qualità di pedone o ciclista;
- **attività ricreative** del tempo libero, come bricolage, campeggio, giardinaggio, compreso l'impiego delle relative attrezzature e piccoli utensili anche a motore (decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba utilizzati anche come spazzaneve);
- proprietà e/o uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di **veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore** di lunghezza non superiore a metri 10; la garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;
- proprietà e/o uso di **giocattoli** in genere, anche a motore;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad **attività sociali** e di **volontariato**;
- partecipazione dell'Assicurato ad **attività scolastiche** previste dalla legge o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- **attività sportive** - allenamenti e gare individuali o a squadre - svolte a titolo amatoriale e non professionale e comunque tali da non costituire di reddito costante, ricorrente, significativo; la partecipazione a gare svolta a titolo non professionale è compresa anche quando organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In questo ultimo caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'Ente organizzatore.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza

### ESTENSIONI

A parziale eccezione di quanto previsto dall'Art. 117 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alle garanzie di seguito descritte.

#### 1. ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E COLLABORATORI FAMILIARI

Relativamente agli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere - colf, badanti, baby sitter e persone alla pari - la garanzia opera per:

- a. i danni provocati a terzi;
- b. i danni a cose di loro proprietà;

- c. la morte o per le lesioni personali gravi o gravissime (secondo l'Art. 583 CP) da loro subite durante lo svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato.

**È escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi.**

Copertura (solo per lettera c.)	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero Massimo di 500.000 euro per persona infortunata
Franchigia	Indicata in polizza

## 2. FIGLI MINORI

L'assicurazione vale per i danni causati a terzi:

- dai figli minori dell'Assicurato o di un suo familiare ascendente o discendente, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'Assicurato. La garanzia opera anche nei casi in cui l'affidamento dei figli minori avviene da parte dell'altro genitore, non convivente con l'Assicurato e con esso non coniugato;
- dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'Assicurato, **purché tale attività non risulti svolta con carattere professionale o retribuita**. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
- dai figli minori dell'Assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'Assicurato. La garanzia è estesa alla responsabilità civile del terzo per la sorveglianza e vigilanza momentanea **sempreché l'affidamento avvenga a titolo gratuito e di cortesia**.
- dai figli minori dell'Assicurato a seguito della messa in moto e circolazione di veicoli senza i relativi requisiti di legge.

### NOTA BENE:

Quest'ultima copertura opera per la responsabilità derivante dall'Art. 2048 CC

- per la **sola** azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore dell'RC Auto;
- solo se il fatto è avvenuto all'insaputa dell'Assicurato;**
- se questo ha adottato **tutte le cautele** per impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà.

## 3. SPARGIMENTO DI LIQUIDI - RC DELLA CONDUZIONE

Comprende i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi per qualunque causa riconducibile alla conduzione delle abitazioni direttamente utilizzate dall'Assicurato e da persone del suo nucleo familiare. La copertura è valida anche per abitazioni e locali di terzi occupati temporaneamente/saltuariamente per motivi studio, viaggi o vacanze.

A parziale eccezione di quanto previsto dall'Art. 117 "Esclusioni", lett. b), la garanzia vale anche per i danni causati a beni di ascendenti e discendenti dell'Assicurato non facenti parte del suo nucleo familiare, purché l'Assicurato non possieda parte dei beni stessi.

### NOTA BENE:

**La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all'Art. 107 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione" e all'Art. 109 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", a cui eventualmente si rimanda.**

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

#### 4. INQUINAMENTO ACCIDENTALE DA FUORIUSCITA DI LIQUIDI

Comprende i danni da inquinamento causati da fuoriuscita di liquidi derivante da rottura improvvisa e accidentale, o altri fatti accidentali connessi alla conduzione, di impianti di riscaldamento o condizionamento, inclusi serbatoi e cisterne a servizio dell'Abitazione indicata in polizza.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

#### 5. ANIMALI DOMESTICI

Comprende i rischi derivanti da:

- proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, compresi i cani e i gatti, purché diversi da quelli eventualmente indicati in polizza e assicurati nella Sezione Amici a 4 zampe;
- affidamento temporaneo all'Assicurato degli animali domestici da parte di familiari non assicurati e altri soggetti terzi, **purché l'affidamento sia effettuato a titolo gratuito e di cortesia**;
- responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia dei suoi animali domestici sempreché la custodia non risulti un'attività retribuita e/o il custode non se ne serve.

Per i danni a persone dovuti ad aggressioni di cani, avvenute in contravvenzione all'Ordinanza del Ministero della Salute G.U. n° 209 del 06 settembre 2013 e sue successive modifiche o integrazioni, la garanzia opera con i seguenti limiti.

Copertura	50% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	500 euro

#### Sono sempre esclusi dalla garanzia:

- i danni provocati da cani che, alla data di sottoscrizione del contratto o in corso di validità, siano iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", in base alle norme di legge e regolamenti locali vigenti;
- l'uso di cani per l'attività venatoria.

#### 6. RICORSO TERZI DA INCENDIO DELLA CONDUZIONE

Comprende i danni materiali e diretti causati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo che derivano da:

- conduzione dell'Abitazione abituale e saltuaria, propria o di terzi;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto se di proprietà di terzi;
- attività di campeggio, se svolta in aree regolarmente autorizzate.

La garanzia è operante anche per i conseguenti danni causati a terzi da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### **NOTA BENE:**

**La garanzia non opera per le Abitazioni il cui ricorso terzi da incendio della conduzione risulti indicato in polizza e assicurato secondo quanto previsto all'Art. 108 "Ricorso terzi da incendio", a cui eventualmente si rimanda.**

Copertura	50% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero  Per lett c. e per danni da interruzione/sospensione di attività: 20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
-----------	---

## 7. ABITAZIONI PRESE IN LOCAZIONE

Vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni materiali all'Abitazione da lui affittata e **adibita a dimora abituale**, direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

### NOTA BENE:

La garanzia opera a condizione che non sia stata acquistata la garanzia di cui all'Art. 18 o all'Art. 32 "Rischio locativo" della Sezione INCENDIO.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati dagli stessi eventi all'Abitazione, incluso il relativo contenuto, affittata temporaneamente dall'Assicurato per la villeggiatura.

Copertura	5% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

## 8. VEICOLI

Vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- **derivanti da proprietà e uso** di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in aree private;
- **causati in qualità di trasportato** su veicoli a motore, se soggetto a rivalsa della Compagnia assicuratrice dell'RC Auto del guidatore. La garanzia vale per i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli Assicurati se la Compagnia del vettore si è rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

## 9. MODELLISMO E DRONI

Comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per la pratica di modellismo, compresi i droni, svolta **esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi** e in conformità delle specifiche leggi e regolamenti vigenti in materia.

La copertura è valida purché il volo dei modelli avvenga sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza equipaggiamenti per il volo autonomo e senza l'ausilio di aiuti visivi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

## 10. RC PER I DANNI PERSONALI A FAMILIARI

**Limitatamente a lesioni personali o morte, comprende la responsabilità civile per i fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero provocati ai famigliari non componenti del nucleo**



familiare dell'Assicurato.

Copertura	50.000,00 euro
-----------	----------------

## ART. 106 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE

### COSA PRESTA LA GARANZIA

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante da:

- proprietà dell'Abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente.**
  - Sono comprese le dipendenze e pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere e cancelli, anche automatici.
  - Vale anche per i rischi della proprietà, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria.**

Se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia:

  - designato i responsabili dei lavori in base al D. Lgs n° 81/2008;
  - incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi di legge.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Limiti	Solo per danni da interruzione/sospensione di attività
Franchigia	Indicata in polizza

### NOTA BENE:

Se le prestazioni di questa garanzia sono attive in un'altra polizza, la garanzia copre solo l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

## ART. 107 RESPONSABILITA' CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

### COSA PRESTA LA GARANZIA

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia opera:

- a favore degli Assicurati per la responsabilità civile della conduzione dell'Abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente; è compresa la conduzione di Dipendenze e pertinenze e delle parti comuni per la relativa quota parte;
- per i danni derivanti dalla conduzione, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Limiti	Solo per danni da interruzione/sospensione di attività
Franchigia	Indicata in polizza

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO



Ciascuna delle seguenti garanzie può essere acquistata indipendentemente l'una dall'altra ed abbinata alle garanzie principali scelte dal Contraente. Operano se indicate in polizza con i propri massimali/somme assicurate e relativi premi.

### ART. 108 RICORSO TERZI DA INCENDIO DELL'ABITAZIONE

La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere - in quanto responsabile civilmente secondo le norme di legge - in seguito a danni materiali e diretti a cose di terzi, derivanti da proprietà o/conduzione dell'Abitazione (come Art. 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione" e Art. 107 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione", se acquistate) causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### NOTA BENE:

La presente garanzia, in caso di eventi legati alla conduzione dell'Abitazione, non si cumula con quella prevista dall'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero", punto 6 "Ricorso terzi da incendio della conduzione".

La garanzia opera inoltre in modo disgiunto e non cumulabile con quanto previsto dalla medesima garanzia "Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione, scoppio" della Sezione INCENDIO.



#### COSA FARE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Copertura	Massimale Ricorso terzi da incendio indicato in polizza; 20% di tale massimale per danni da interruzione/sospensione di attività
-----------	---



## ART. 109 RC DELL'ABITAZIONE - DANNI DA SPARGIMENTO DI LIQUIDI

### 1. SPARGIMENTO LIQUIDI - RC DELLA CONDUZIONE

La garanzia copre i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere, da qualsiasi causa determinati e imputabili all'Assicurato quale conduttore dell'Abitazione indicata in polizza (abituale e saltuaria).

#### NOTA BENE:

La garanzia opera solo se risulta acquistata e compresa nella scheda di polizza quella di cui all'Art. 107 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione".

La garanzia non si cumula con quanto previsto dall'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 3 "Spargimento di liquidi - RC della Conduzione".

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

### 2. SPARGIMENTO LIQUIDI - RC DELLA PROPRIETÀ

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale di condutture e impianti idrici, fognari, di condizionamento, di riscaldamento, o di smaltimento dell'acqua piovana posti al servizio dell'Abitazione di proprietà dell'Assicurato indicata in polizza.

Per le abitazioni facenti parti di condomini, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'Assicurato**.

#### NOTA BENE:

La garanzia opera a condizione che risulti acquistata e compresa nella scheda di polizza la garanzia di cui all'Art. 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione".

#### ESTENSIONI

A parziale deroga dell'Art. 117 "Esclusioni" al punto 5, le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2), se operanti, si estendono anche ai danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'Assicurato non appartenenti al suo nucleo familiare, purché non vi siano quote di proprietà dell'Assicurato.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

## ART. 110 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società tiene indenne l'Assicurato, **in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge**, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile dei casi di seguito descritti.

### 1. INFORTUNI

- Sono in copertura gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965, compresi i lavoratori parasubordinati (Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000);
- sono altresì in garanzia i danni non compresi nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000, subiti dai prestatori di lavoro indicati al punto a) per morte e lesioni personali da infortunio con conseguente **invalidità permanente non inferiore al 5%**.





La garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. n°222 del 1984.

## 2. MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e a quelle ritenute tali dalla Magistratura.



**L'assicurazione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e che siano conseguenza di fatti colposi legati a eventi accaduti durante il periodo di validità del contratto.**

Il massimale rappresenta la massima esposizione della Società per più danni:

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

### ESCLUSIONI

Sono escluse, **comunque e in ogni caso**, le seguenti malattie: asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'assicurazione inoltre **non vale** per:

- i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- le malattie professionali conseguenti ad intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge od alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano **dopo 12 (dodici) mesi** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



### COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### COSA PUÒ FARE LA SOCIETÀ

Effettuare ispezioni, verifiche e/o controlli sull'Abitazione indicata in polizza.

Copertura per punti 1. e 2.	60% del massimale indicato in polizza di Responsabilità civile della Vita Privata e del tempo libero
-----------------------------	--

## ART. 111 RESPONSABILITA' CIVILE DEL LOCATARIO

Comprende la responsabilità civile personale e diretta del locatario in quanto conduttore dell'Abitazione assicurata e indicata in polizza a condizione che il Contraente, o altro soggetto assicurato, sia il proprietario dell'immobile.

**Il locatario quindi è considerato a tutti gli effetti assicurato e il proprietario e il locatario sono considerati terzi tra di loro.**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del locatario sempreché il proprietario stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

## ART. 112 LOCAZIONI TURISTICHE

### COSA PRESTA LA GARANZIA

Copertura per i rischi direttamente derivanti al Contraente assicurato dall'esercizio della locazione turistica (o affitto breve), ossia un contratto ad uso abitativo dell'Abitazione assicurata per un soggiorno turistico, di durata limitata nel tempo e senza fornitura di servizi accessori al cliente. La garanzia è operante a condizione che **l'attività venga esercitata nel rispetto delle leggi** nazionali e regionali vigenti.

La garanzia **non** opera per i danni cagionati alle cose dei clienti/ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 108 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistata.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

## ART. 113 ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE

La garanzia vale per i rischi direttamente derivanti al Contraente assicurato dall'esercizio nell'Abitazione assicurata dell'attività di ricezione non alberghiera, come Bed & Breakfast o Affittacamere, che preveda uno o più servizi accessori quali pulizia giornaliera delle stanze, cambio di biancheria e prima colazione.

### LA GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE:

- l'attività sia svolta secondo le leggi nazionali e regionali vigenti;
- in caso di somministrazione di cibi e bevande, i prodotti siano confezionati e non abbiano subito manipolazioni.

### SONO ESCLUSI I DANNI:

- derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avvenuti fuori dal periodo di validità del contratto o dovuti a difetto originario dei generi alimentari;
- alle cose dei clienti/ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 108 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistata.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

## ART. 114 ARMI E CACCIA

La garanzia comprende l'esercizio della caccia e della pesca, anche subacquea, praticate con le modalità e nei limiti di legge.

L'assicurazione è estesa ai rischi relativi a proprietà, detenzione e uso di armi, anche da fuoco, consentite da leggi e regolamenti, nel rispetto delle relative normative.

Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (L. 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche), la garanzia è prestata in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

A parziale deroga dell'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 5. "Animali domestici", la garanzia è estesa all'uso del cane per l'attività venatoria.



### 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

#### ART. 115 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutto il Mondo.

#### ART. 116 MASSIMALE E PLURALITA' DI ASSICURATI

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico.

### 4 - COSA NON E' ASSICURATO

Quanto sottoelencato è applicabile a tutte le garanzie di questa sezione, comprese quelle Aggiuntive prestabili con aumento del premio.

#### ART. 117 ESCLUSIONI

**NON SONO CONSIDERATI TERZI:**

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- d. le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 C.C. e L. n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.

**L'assicurazione non copre i danni che, sebbene causati involontariamente, siano conseguenza naturale delle sole modalità di svolgimento, da parte degli Assicurati, delle azioni relative all'ambito della Vita Privata e Tempo Libero e/o dell'Abitazione, se assicurate. Non sono comunque in garanzia i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate.**

**SONO INOLTRE ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:**

1. **proprietà di beni immobili**, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione", se acquistata;
2. **esercizio** di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale; salvo quanto previsto all'Art. 111 "Locazioni turistiche" e all'Art. 112 "Attività ricettive non alberghiere", se acquistate;
3. precarie condizioni di **statica e manutenzione** dei Fabbricati e delle Abitazioni indicati in polizza e/o gestiti dall'Assicurato;
4. **lavori di manutenzione** straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione" se acquistata;
5. **spargimento d'acqua**, rigurgito di fogne o liquidi in genere provocati dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o di conduttore dell'Abitazione, salvo quanto previsto all'Art. 108 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", se acquistata;
6. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 4. "Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi";

7. **incendio a cose**, salvo quanto previsto all'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 6. "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e all'Art. 108 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistate;
8. **furto**;
9. **pratica di attività mediche o infermieristiche**, a qualsiasi titolo;
10. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - salvo quanto previsto all'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 6. "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e agli Articoli 106 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione", 107 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione" e 108 "Ricorso terzi da Incendio dell'Abitazione", se acquistate;
11. **atti dolosi delle persone assicurate**, salvo il fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge;
12. **proprietà, detenzione e uso di armi** e l'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto all'Art 113 "Armi e caccia";
13. impiego o detenzione di **esplosivi**; sono esclusi i prodotti pirotecnici in libera vendita secondo norma di legge;
14. **umidità**, stillicidio, insalubrità dei locali;
15. **alla salute, causati da** tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici;
16. prodotti geneticamente modificati (OGM);
17. **asbesto**, o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura, con danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte;
18. proprietà, circolazione e impiego di **veicoli e natanti a motore** soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto all' Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 2. "Figli minori", lettera d) e punto 8. "Veicoli", se acquistate;
19. **uso di aeromobili e imbarcazioni** con lunghezza superiore a 10 metri;
20. proprietà e uso a qualsiasi titolo di **modelli e droni** salvo quanto previsto all'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 9. "Modellismo e droni";
21. **partecipazione a competizioni**, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
22. **pratica di:**
  - a. qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
  - b. **sport ad alto rischio** come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino, free-climbing, discesa di rapide;
  - c. **sport motoristici** e sport d'acqua con mezzi a motore;
  - d. pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby, tiro con l'arco, football americano;
  - e. soft air e sport di guerra simulata;
  - f. **sport aerei** in genere, parapendio, paracadutismo;
23. **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità** di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
  - a. **da atti dolosi "cyber"**, cioè condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  - b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di **informazioni personali** identificabili, o informazioni **confidenziali** su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
  - c. **da alterazione di dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
25. **atti di guerra** anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
26. **emanazione** di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - direttamente o indirettamente.

Sono infine esclusi i danni:

27. cagionati alle **cose in consegna o custodia**, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
28. **subiti o provocati da persone in rapporto di dipendenza o collaborazione** anche occasionale con l'Assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per suo conto, salvo quanto previsto dall'Art. 105 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 1. " Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari" e dall'Art. 110 "Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO)", se acquistate;
29. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

#### ESCLUSIONI DI SPESE

La Società non risarcisce:

- i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti;
- le spese per multe, ammende e sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.

## 5 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

### ART. 118 TABELLA RIASSUNTIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA'

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<b>ART. 105 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO</b>		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Punto 1. Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari Lettera c. morte o lesioni personali	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero Max. 500.000 euro per persona infortunata	Indicata in polizza
Punto 3. Spargimento di liquidi - RC della conduzione Punto 4. Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	
Punto 5. Animali domestici Per soli danni fisici a persone da aggressioni di cani e mancata osservanza degli obblighi di legge	Nel limite del 50% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	500 euro
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione	Nel limite del 50% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Non prevista
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione - Attività di Campeggio	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione - Danni da interruzione e sospensione attività		



Punto 7. Abitazioni prese in locazione	Nel limite del 5% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Indicata in polizza
Punto 9. Modellismo e droni	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Indicata in polizza
<b>ART. 106 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE</b>		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	
<b>ART. 107 RESPONSABILITA' CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE</b>		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 108 RICORSO TERZI DA INCENDIO DELL'ABITAZIONE</b>		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Non prevista
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale Ricorso Terzi da Incendio dell'Abitazione	
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 109 RC DELL'ABITAZIONE - DANNI DA SPARGIMENTO LIQUIDI</b>		
Spargimento di liquidi - RC della Conduzione	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
Spargimento di liquidi - RC della Proprietà	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 110 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)</b>		
Infortuni e Malattie Professionali	Nel limite del 60% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Franchigia 5% su Invalidità permanente da infortunio
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 111 RESPONSABILITA' CIVILE DEL LOCATARIO</b>		
Responsabilità civile del locatario	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 112 LOCAZIONI TURISTICHE</b>		
Locazioni turistiche	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
<b>(Garanzia aggiuntiva) ART. 113 ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE</b>		
Attività ricettive non alberghiere	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza



# ASSISTENZA

## SCEGLIERE SU CHI CONTARE

La protezione più completa va oltre gli indennizzi: è questione di struttura, di servizi su cui contare proprio quando la tempestività e l'affidabilità sono più importanti.

In questa sezione sono illustrate le tante scelte di assistenza sia alla casa che alla famiglia, dai servizi per le grandi emergenze ai supporti per i casi della vita quotidiana.

Cominciamo dall'assistenza strutturata da ALLIANZ NEXT per l'abitazione.

## 1- COSA E' ASSICURATO

### ART. 164 OGGETTO DELLA GARANZIA

Previo contatto con la Struttura Organizzativa la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, assicura le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Sono previste due formule di prestazioni:

- A. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE
- B. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

### ART. 165 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni, l'assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA  
ATTIVA 24 ORE SU 24**

**DALL'ITALIA:  
800 833 800 (NUMERO VERDE)**

**DALL'ESTERO:  
+39 02 24 128 693**

Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla

Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.**  
**Piazza Indro Montanelli, 20**  
**20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

**controllo.operativo@imaitalia.it**

## A. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

### ART. 166 ACCESSO RETE ARTIGIANI

Se l'assicurato non riesce a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato per effettuare **un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria** presso l'abitazione assicurata, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli di seguito elencati - i quali, entro 24 ore della richiesta, contatteranno l'Assicurato per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura;
- falegname.

**Resta a totale carico dell'assicurato il costo per gli interventi degli artigiani** (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### ART. 167 INVIO DI UN IDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di:

- allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata con **l'esclusione dei sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici), interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne all'edificio;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata con **l'esclusione dell'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali) e il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.**



**MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad inviare un idraulico per un intervento di emergenza.
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione.
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

**ART. 168 INVIO DI UN TERMOIDRAULICO**

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione assicurata con l'**esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

**MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un termoidraulico per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il termoidraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 169 INVIO DI UN CALDAISTA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un caldaista in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dalla rottura o dal guasto di tubazioni o di valvole dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione assicurata con **esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un termoidraulico per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il caldaista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 170 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un intervento per danni causati da spargimento d'acqua, quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un tecnico per un intervento di emergenza;

- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 171 INVIO DI UN ELETTRICISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un elettricista in caso di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che:

- blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino;
- comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;

con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore;**
- **guasti relativi agli apparecchi elettrici;**
- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato.**

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un elettricista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------



## ART. 172 INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:

- Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione assicurata;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell'abitazione assicurata in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso.

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un fabbro/serramentista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 173 INVIO DI UN VETRAIO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro esterno dell'abitazione assicurata.

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro le 24 ore successive alla richiesta un vetraio per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo del vetro necessario alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 174 INVIO DI UN TAPPARELLISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie presso l'abitazione assicurata.

### MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro le 24 ore successive alla richiesta un tapparellista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tapparellista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

## ART. 175 INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un tecnico condizionatori per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, in caso di:

- ostruzione dello scarico di condensa;
- fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento;

**con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro d'aria;**
- **guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).**

**MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro 24 ore successive alla richiesta un tecnico condizionatori per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico condizionatori entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

**ART. 176 INVIO DI UN SORVEGLIANTE**

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di una persona per poter garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione assicurata, in caso di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

che abbiano colpito l'abitazione assicurata e la sua sicurezza sia compromessa.

**MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	24 ore
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico condizionatori entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------



## ART. 177 INVIO DI UN SORVEGLIANTE ALL'ABITAZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO

In caso di danni causati involontariamente all'abitazione di terzi di cui l'assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge, e purché non siano una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso l'abitazione del terzo danneggiato un sorvegliante per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'abitazione.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

In fase di richiesta del servizio di assistenza, l'Assicurato deve comunicare il motivo della stessa e precisare il luogo e il recapito telefonico del terzo danneggiato.

## ART 178 TRASLOCO

È attivo un servizio di assistenza che provvederà a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione assicurata ad altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia, qualora:

- a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto;
- **l'abitazione assicurata risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro,**

**e l'assicurato ne faccia richiesta entro e non oltre 30 giorni successivi alla data stessa.**

Se l'assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione assicurata.

Sono esclusi costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.

Massimale	1.000 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	1 volta per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

### NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella eventualmente prestata alla sezione Incendio.

## ART. 179 REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA SPECIALIZZATA PER IL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e inviare presso l'abitazione stessa un'impresa specializzata in lavori di pulizia straordinaria, sgombero di materiali e riordino di oggetti ingombranti.

**MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un'impresa specializzata;
- La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	1 volta per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'impresa specializzata entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	550 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

**NOTA BENE:**

**Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto ed Eventi Catastrofali.**

**ART. 180 RIPARAZIONE GRANDI ELETTRODOMESTICI**

In caso di guasto a un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compreso tra quelli di seguito elencati la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvede ad organizzare l'invio entro 24 ore dalla richiesta presso l'abitazione assicurata un professionista specializzato per la riparazione.

L'elettrodomestico per il quale si richiede l'intervento deve essere compreso nel seguente elenco esaustivo:

- asciugatrice;
- frigorifero;
- congelatore;
- condizionatore (impianto fisso indipendente);
- cucina ad accosto;
- cucina a incasso;
- lavabiancheria;
- lavastoviglie;
- stufe da riscaldamento;
- televisore di almeno 30 pollici;
- vinocantina.

Massimale	4 ore per sinistro 300 euro IVA inclusa per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali



**NOTA BENE:**

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione Incendio.

**ART. 181 TRASPORTO ELETTRODOMESTICI**

In caso di Guasto di un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compresi tra quelli di seguito elencati, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, entro 24 ore dalla richiesta, il trasporto dell'elettrodomestico guasto presso un centro di assistenza tecnica qualificato, con presa e riconsegna dello stesso presso l'abitazione assicurata.

La Società terrà a proprio carico il costo del trasporto.

L'elettrodomestico per il quale si richiede il trasporto deve essere compreso nel seguente elenco esaustivo:

- grandi elettrodomestici elencati all'Art. 179 "Riparazione grandi elettrodomestici";
- computer;
- impianti HiFi e dolby surround;
- televisori.

Massimale	300 euro IVA inclusa e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**ART. 182 SOGGIORNO IN HOTEL O RESIDENCE**

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvederà a prenotare un albergo o un residence.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Massimale	500 euro IVA inclusa e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**NOTA BENE:**

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto ed Eventi Catastrofici.

**ART. 183 INVIO DI EFFETTI PERSONALI**

Se l'Abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di:

- incendio,
- esplosione,
- scoppio e implosione,

la Struttura Organizzativa, in caso di emergenza e su richiesta dell'Assicurato, gli reperisce ed invia gli effetti personali in sostituzione di quelli andati distrutti (toiletta, abbigliamento).

La Società terrà a proprio carico le spese.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì dal venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 184 RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO

Se l'assicurato si trova in viaggio:

- in Italia ad oltre 100 km dal suo Comune di residenza;
- all'estero;

e, in conseguenza di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;

debba rientrare immediatamente nell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa gli fornirà:

- biglietto aereo (classe economica);
- ferroviario (prima classe) di sola andata;

tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale	500 euro IVA inclusa per anno assicurativo
-----------	--

### NOTA BENE:

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di erogazione della prestazione.



## ART. 185 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese, un biglietto:

- aereo (classe economica);
- ferroviario (prima classe) di andata e ritorno;

per consentire al familiare di recarsi presso l'assicurato.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 186 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 187 REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA PER LA DISINFESTAZIONE O DERATTIZZAZIONE DELL'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 188 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN'IMPRESA EDILE PER LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 189 REPERIMENTO TELEFONICO PER UN'IMPRESA DI TRASLOCO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo e l'intervento di un'impresa per l'effettuazione del trasloco.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 190 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN ANTENNISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo di un antennista per gli interventi di manutenzione del relativo impianto.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 191 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN OPERATORE PER LA PULIZIA DELL'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà in caso di Sinistro coperto dalla polizza, a reperire e ad organizzare il sopralluogo e il relativo intervento di un operatore addetto alla pulizia dell'Abitazione e sue pertinenze.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 192 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI O CONDIZIONATORI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo di un tecnico specializzato in caso di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore o climatizzatore.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali



## ART. 193 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per informazioni relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti domestici (idrici, elettrici, a gas).

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 194 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA CASA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informazioni e indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 195 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI GENERICI PER L'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo e l'intervento di artigiani per servizi generici per l'abitazione, in particolare:

- la lucidatura e la manutenzione del pavimento in parquet,
- la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in marmo,
- la tinteggiatura delle pareti dell'abitazione.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali



## SCELTE DI VITA FAMILIARE

L'assicurazione giusta è l'alleata giusta: non solo nelle grandi emergenze, anche nelle piccole cose (che, nelle emergenze, tanto piccole non sono).

L'informazione giusta, il tecnico giusto, possono fare la differenza - specie nei momenti in cui magari ciò che è successo non ci rende lucidi. In questa sezione riassumiamo le scelte di ALLIANZ NEXT per l'assistenza a te e chi ami.

## B. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

### ART. 196 INFORMAZIONI SANITARIE E FARMACEUTICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informazioni in merito a:

#### TEMATICHE SANITARIE:

- vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
- medici o centri specializzati in medicina tropicali e infettivologia;
- assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
- indirizzi di strutture sanitarie e nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (es. pediatria);
- consigli sull'espletamento delle pratiche presso gli uffici competenti;
- diritti sui vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.) nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

#### MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali
-------------	--

### ART. 197 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato che ha necessità di una consulenza medica, provvede ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

Operatività	La prestazione è erogata 24 h su 24 365 giorni all'anno
-------------	---

**NOTA BENE:**

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

**ART. 198 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce una consulenza specialistica telefonica (cardiologica, pediatrica, dermatologica, ginecologia, psicologica) su richiesta dell'assicurato colpito da malattia o da infortunio che necessita di consigli medici specialistici e non riesce a reperire il proprio specialista di fiducia.

Se il medico specialista non è reperibile immediatamente, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

**NOTA BENE:**

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica.

**ART. 199 INVIO DI UN MEDICO/PEDIATRA IN ITALIA**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia, accertatane la necessità, invia uno dei medici convenzionati.

Se uno dei medici convenzionati è impossibilitato a intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento in autoambulanza verso il centro medico idoneo più vicino.

La Società terrà a proprio carico le spese per l'invio del medico o per il trasferimento in autoambulanza.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

**NOTA BENE:**

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

**ART. 200 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DOPO IL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa organizza, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia, il suo trasferimento tramite autoambulanza terminato il ricovero di primo soccorso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi all'erogazione della prestazione.



Massimale	300 km per sinistro considerando il tragitto casa - ospedale andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 201 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio o malattia e che sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e d'intesa con il medico curante, si occupa di:

- 1) tenuto conto della disponibilità esistente, **individuare e prenotare l'istituto di cura italiano o estero** maggiormente attrezzato per la patologia di cui soffre l'assicurato;
- 2) **organizzare il trasporto dell'assicurato**, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l'istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli di seguito elencati:
  - aereo sanitario limitatamente al trasferimento verso paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Serbia, Slovenia, Siria, Tunisia, Turchia).

Come previsto dall'Art. 255 "Esclusioni" le prestazioni non sono fornite se i suddetti Stati si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

  - aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
  - treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
  - autoambulanza senza limiti di chilometraggio.
- 3) ove necessario **assistere l'assicurato** durante il trasporto con personale medico o paramedico. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 202 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente Art. 201 "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" e su richiesta dell'assicurato a seguito di dimissione dall'istituto di cura dopo la degenza, ne organizza il rientro utilizzando come mezzo di trasporto tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
  - treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
  - autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- che maggiormente si adatta allo stato di salute dell'assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.



Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 203 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato:

- che necessita di assistenza infermieristica;
- per la continuazione delle terapie domiciliari;
- dopo le dimissioni dall'istituto di cura che abbiano comportato un ricovero per più di 5 giorni;
- a seguito di infortunio o malattia;

e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Massimale	55 euro IVA inclusa a giorno. Massimo 5 giorni nelle 2 settimane successive dalla dimissione dal ricovero
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 204 ASSISTENZA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che abbia riportato traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa e dopo averne accertata l'effettiva necessità secondo il parere del medico della Struttura Organizzativa fornisce un'assistenza fisioterapica specializzata a domicilio dell'assicurato.

Massimale	260 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

## ART. 205 CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

Su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa ricerca e consegna farmaci per le cure del caso:

- secondo prescrizione medica;

- commercializzati in Italia.

Sono a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 206 SPESA A CASA

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Massimale	Una volta a settimana Massimo 2 buste per richiesta
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa 4 volte per sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 207 RIENTRO SANITARIO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia le cui condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa:

- con i medici curanti sul posto o
- in assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura organizzativa organizza il rientro dell'assicurato con il mezzo di trasporto più idoneo tra quelli di seguito elencati:
  - aereo sanitario (servizio operato in Europa ed in tutti i paesi del bacino mediterraneo);
  - dagli altri paesi del mondo con aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato (se necessario con l'accompagnamento di personale medico e/o infermieristico);
  - autoambulanza;
  - treno di prima classe e qualora ce ne siano le necessità tramite vagone letto.

La Società terrà a proprio carico tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano.

### ESCLUSIONI

**Il trasferimento non è previsto per:**

- **malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **infortuni e malattie che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;**
- **se l'assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato.**



Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune di residenza anagrafica dell'assicurato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 208 MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO

Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti della struttura locale per seguire l'evoluzione clinica della patologia informando i famigliari sul decorso.

La prestazione è fornita previo consenso esplicito dell'Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (protezione dei dati) e alla relativa normativa interna di adeguamento.

Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 209 TRASPORTO DELLA SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto a seguito di infortunio o malattia fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell'assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico:

- le spese del feretro sufficiente per il trasporto;
- il costo del trasporto della salma;
- le eventuali spese di recupero della salma con le limitazioni indicate.

### ESCLUSIONI

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.**

Massimale	10.000 euro IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati SPESE DI RECUPERO DELLA SALMA: sotto-massimale di 2.000 IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 210 SERVIZI SANITARI A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di gravi motivi di salute (infortunio o malattia) certificati dal proprio medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa predispone presso il domicilio dell'assicurato stesso:

- l'esecuzione di accertamenti diagnostici quali prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e quant'altro necessario purché possa essere eseguito a domicilio;

- il ritiro e la consegna gli esiti degli esami.

Massimale	4 volte per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 36 giorni all'anno con preavviso di 48 ore.

## ART. 211 INTERPRETE ALL'ESTERO

Su richiesta dell'assicurato che non abbia familiarità con la lingua del luogo in cui si trova ed in a seguito a:

- ricovero per infortunio o malattia;
  - stato d'arresto o minaccia di arresto per colpa derivante da circolazione stradale;
- è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce in loco ed invia un interprete.

La Società tiene a proprio le spese per l'invio dell'interprete.

Massimale	8 ore lavorative
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 212 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa in ITALIA La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno con preavviso di 2 giorni dall'attivazione ed invio del certificato di ricovero



## ART. 213 INVIO MEDICINALI, PROTESI E OCCHIALI

Su richiesta dell'assicurato in viaggio che abbia bisogno di:

- protesi;
- occhiali;
- medicinali regolarmente prescritti da un medico;

che siano introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa provvede a reperirli e inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto.

In alternativa la Struttura Organizzativa può fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

La Società tiene a proprio carico i costi di trasporto mentre **rimango a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 214 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio, che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro verso il domicilio nella data programmata a seguito di infortunio o malattia improvvisa (comprovato da certificato medico scritto), è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli prenota un albergo o un residence. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Al suo rientro, l'assicurato deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.

Massimale	500 Euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 215 RIENTRO ANTICIPATO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio che debba improvvisamente rientrare alla propria residenza a causa del decesso di:

- coniuge / convivente more uxorio;
- figlio/a;
- fratello / sorella;
- genitore;
- suocero/a;
- genero / nuora;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto:

- aereo in classe economica;
- ferroviario di prima classe;

per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.

La Struttura Organizzativa provvedere a far rientrare con l'assicurato anche un minore purché assicurato

anch'esso nel medesimo contratto.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare il proprio veicolo qualora si trovasse impossibilitato ad utilizzarlo per rientrare anticipatamente.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 216 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed in assenza di un congiunto sul posto, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa mette a disposizione ad un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno:

- in treno in prima classe;
- in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore; per raggiungerlo.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

### ESCLUSIONI

**Sono escluse le spese di vitto e alloggio e tutte le altre spese non indicate nell'elenco.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 217 INVIO DI UN'AMBULANZA

Su richiesta dell'assicurato, a seguito di infortunio conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa provvedere a reperire un'autoambulanza per il trasferimento dell'assicurato dal suo domicilio sino al centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasporto.

Massimale	250 Euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 218 ORGANIZZAZIONE VISITA PEDIATRICA A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un medico pediatra convenzionato per una visita domiciliare nel luogo indicato dall'assicurato.

**Il costo della visita medica compreso il diritto di uscita è a carico dell'assicurato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

## ART. 219 INVIO DI UN AUTISTA

Su richiesta dell'assicurato, colpito da infortunio ed impossibilitato a guidare in autonomia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un autista (NCC: noleggio con conducente in Italia) convenzionato per gli spostamenti richiesti dall'assicurato.

**Il costo della prestazione, compreso l'eventuale diritto, di uscita è a carico dell'assicurato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 220 SEDUTA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un fisioterapista convenzionato per una seduta nel luogo indicato dall'assicurato.

**Il costo della prestazione, compreso l'eventuale diritto, di uscita è a carico dell'assicurato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 221 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA PERSONA

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa eroga informazioni e fornisce indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte sulla persona fisica, indicando, nella zona di residenza dell'assicurato, la struttura disponibile atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali



## ART. 222 TELE-PRESCRIZIONE MEDICA

Su richiesta dell'assicurato, che ha bisogno di assumere un farmaco senza avere la ricetta medica con sé, è attivo un servizio di tele-prescrizione medica grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina, una volta sentita la richiesta dell'assicurato compilano la prescrizione medica necessaria in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) e la inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

Nella prescrizione i medici indicano il nome commerciale locale del farmaco e/o del principio attivo con il relativo dosaggio consigliato.

Se nel paese in cui si trova l'assicurato il farmaco richiesto non è commercializzato, i medici della Centrale di Telemedicina forniscono il nome di un medicinale analogo e/o del principio attivo.

**Il costo dei farmaci è a carico dell'assicurato.**

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 223 TELE-REFERTO MEDICO

Se, a seguito di un primo consulto telefonico tra l'assicurato ed i medici della Centrale di Telemedicina, gli ultimi reputassero che l'assicurato deve recarsi presso una Struttura Ospedaliera di Primo Soccorso o una struttura sanitaria fisica, è attivo un servizio di tele-referto medico grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina compilano un referto medico in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) indicando i dati personali dello stesso con la sospetta diagnosi e lo inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 224 MEDIC EYE: VIDEOCONSULTO-TELECONSULTO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale l'assicurato, in caso di necessità, ha in ogni momento la possibilità di comunicare, qualora disponga di connettività Internet con qualità di connessione maggiore o uguale al 4G, tramite un servizio di videochiamata in lingua italiana con i medici della Centrale di Telemedicina per effettuare un video consulto e ricevere le informazioni ed il supporto medico necessario.

Il medico della Centrale di Telemedicina, a seguito del video colloquio e di un'attenta valutazione fornisce all'assicurato i migliori consigli per il trattamento della patologia eventualmente diagnosticata. Il video consulto potrà avere una durata orientativa di 20/30 minuti.

In caso di mancata connessione internet o di qualità del segnale internet non sufficiente a supportare un video consulto è comunque disponibile il servizio solamente in modalità audio utilizzando la normale linea telefonica.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno L'appuntamento con il medico avviene entro 40 minuti dalla richiesta

## 2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare uno o più delle garanzie aggiuntive.

Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.

### ASSISTENZA PREVIDENTI

#### ART. 225 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Queste prestazioni sono operanti in seguito a ricovero dovuto a malattia o infortunio della durata di almeno:

- **8 giorni se con intervento chirurgico;**
- **12 giorni se senza intervento chirurgico.**

Le modalità per usufruirne delle prestazioni vengono definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con l'assicurato e il medico curante.

##### 1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE

La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico.

##### 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale).

##### 3. SERVIZI SANITARI

Se l'assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predisponde i servizi richiesti.

##### 4. SERVIZI NON SANITARI

Se l'assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predisponde i servizi richiesti.

VALIDO PER LE PRESTAZIONI 1. 2. 3. 4.

Massimale	30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura
Erogabilità	Ogni singola prestazione è erogabile 1 volta per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	Attivazione della prestazione con un preavviso di 48 ore di anticipo



## ART. 226 CONSULENZA PER ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di infortunio dell'assicurato che comporti un'invalidità permanente pari o superiore al 65%, commissiona ad un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento dell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi delle parcelle.

Massimale	1.000 euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 227 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato colpito da infortunio o malattia non riesca a reperire il proprio specialista e necessiti di consigli medici specialistici, fornisce una consulenza specialistica geriatrica telefonica.

Se il medico specialista non è reperibile immediatamente, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

### NOTA BENE:

Si precisa che la consulenza medica specialistica non fornisce diagnosi e/o prescrizioni, è basata sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato e non sostituisce una visita medica specialistica.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 228 AUTISTA A DISPOSIZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato non sia in grado di guidare il veicolo a seguito di infortunio immobilizzante certificato dal proprio medico curante e nessun familiare possa farlo al suo posto per ragioni obiettive, mette a disposizione un taxi o un NCC (Noleggio Con Conducente) per il trasferimento dell'assicurato alle visite di controllo in ospedale o alle sedute di fisioterapia.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Massimale	200 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno



## ART. 229 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (INFORTUNIO/MALATTIA)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

### NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE", Art. 212 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

## ART. 230 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (SINISTRO ABITAZIONE)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**



Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**NOTA BENE:**

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE", Art. 186 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

**ART. 231 FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDICHE**

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia abbia bisogno di una o più tra le seguenti attrezzature mediche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;
- materasso antidecubito;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa le fornisce in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi di noleggio.

Massimale	90 giorni per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire e/o fornire le attrezzature indicate, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il noleggio dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

**ART. 232 ASSISTENZA PRESSO ISTITUTO DI CURA (VEGLIE)**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in un Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e richieda assistenza durante la degenza, invia un operatore socio-sanitario nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali.

La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'operatore socio-sanitario.

Massimale	300 euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ASSISTENZA ATTIVI

### ART. 233 DRIVER CONTINUITY

#### 1. TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE NEL PERCORSO VERSO IL LUOGO DI PARTENZA DEL VIAGGIO

Se a seguito di incidente stradale il veicolo ha subito danni da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò pregiudicasse il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio, la Struttura Organizzativa procura il mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino Centro di Assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La Società tiene a proprio carico il costo del traino.

Massimale	130 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### 2. INVIO MEZZO DI TRASPORTO A SEGUITO DI TRAINO DEL VEICOLO

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 1 e su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa invia un taxi o altro mezzo di trasporto (NCC - Noleggio Con Conducente) per permettere all'assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

La Società tiene a proprio carico il costo del trasferimento.

Massimale	200 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### 3. CUSTODIA DEL VEICOLO A SEGUITO DI TRAINO (ANDATA)

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 1 e ce ne fosse necessità, la Struttura Organizzativa predispone la custodia del veicolo in deposito sino al rientro dell'assicurato dal viaggio.

La Società tiene a proprio carico il costo del deposito.

Massimale	100 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### 4. TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE NEL PERCORSO VERSO LA RESIDENZA

Se a seguito di incidente stradale il veicolo ha subito danni da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò pregiudicasse il rientro verso la residenza a seguito di viaggio, la Struttura Organizzativa procura il mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino Centro di Assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La Società tiene a proprio carico il costo del traino.

Massimale	130 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### 5. INFORMAZIONI NOLEGGIO AUTO A SEGUITO TRAINO DEL VEICOLO

Qualora venisse erogata la prestazione al precedente punto 4, la Struttura Organizzativa provvederà a gestire il servizio di autonoleggio provvedendo esclusivamente ad informare l'Assicurato sui costi di noleggio ed effettuando la chiamata per la prenotazione del servizio.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### 6. CUSTODIA DEL VEICOLO A SEGUITO DI TRAINO DEL VEICOLO (RITORNO)

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 4 e ce ne fosse necessità, la Struttura Organizzativa predispose la custodia del veicolo in deposito.

La Società tiene a proprio carico il costo del deposito.

Massimale	100 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno



## ART. 234 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

La Struttura Organizzativa provvede al rientro dell'assicurato, convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggio, alla sua residenza e di un compagno di viaggio, purché in data e con un mezzo di trasporto diversi da quelli inizialmente previsti mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario ordinario di prima classe;
- un biglietto per un traghetto.

La Società tiene a proprio carico il costo del biglietto emesso.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 235 RIENTRO DEI FAMILIARI

Qualora venga erogata la prestazione di cui all'Art. 234 "Rientro dell'assicurato convalescente" la Struttura Organizzativa fornisce i biglietti di rientro (biglietto aereo in classe economica oppure biglietto ferroviario in prima classe) verso la residenza in Italia anche ai familiari in viaggio con l'Assicurato, purché anche loro assicurati, che non in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo di trasporto previsto.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggi non utilizzati per il rientro.

Massimale	350 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall'Italia 500 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro non avviene dall'Italia
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 236 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data programmata a seguito di:

- infortunio o malattia improvvisa certificata da prescrizione medica scritta;
  - furto o smarrimento regolarmente denunciati alle autorità locali dei documenti per il rientro;
- gli prenota un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Massimale	750 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno



## ART. 237 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio venga arrestato o minacciato di arresto e, se per essere rimesso in libertà, deve versare alle autorità straniere una cauzione penale e non può provvedervi direttamente ed immediatamente, paga sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, la cauzione penale.

### COSA FARE IN QUESTO CASO

L'assicurato deve:

1. comunicarne la causa e l'ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

### NOTA BENE:

La prestazione non è operante se il trasferimento di denaro all'estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

**L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.**

Massimale	3.500 euro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 238 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DOCUMENTATE

Nel caso di ricovero ospedaliero all'estero dell'assicurato la Struttura Organizzativa rimborsa le spese telefoniche realmente sostenute e documentabili per comunicare con la struttura stessa.

Massimale	500 IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 239 SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato necessita di una vista specialistica, segnala il medico specialista più vicino compatibilmente con le disponibilità locali.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali



## ART. 240 PROTEZIONE CARTE DI CREDITO, LIBRETTI DI ASSEGNI, TRAVELLER'S CHEQUES

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'assicurato, su autorizzazione scritta della persona interessata, immediatamente avvia con gli istituti di credito emittenti competenti la procedura di blocco degli strumenti di pagamento.

Per avviare la procedura di blocco l'interessato deve fornire tutte le informazioni necessarie (dati dell'Assicurato, numeri e codici identificati dei documenti sottratti o smarriti) che dovrà essere poi perfezionata direttamente dal titolare del documento.

La Struttura Organizzativa conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco, fermo restando che non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.

L'assicurato può chiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative ai numeri telefonici di contatto degli istituti emittenti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 241 CONSULENZA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute e non riesce a mettersi in contatto con il proprio specialista (ortopedico o nutrizionista) di fiducia, eroga un consulto specialistico telefonico.

Nel caso in cui lo specialista non sia reperibile immediatamente, l'Assicurato sarà ricontattato entro le 8 ore successive.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 242 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa anticipa delle spese di prima necessità all'assicurato in viaggio a seguito di:

- infortunio o malattia;
- furto, rapina o scippo;
- smarrimento dei propri mezzi di pagamento;

e debba sostenere delle spese improvvise e non può provvedervi direttamente ed immediatamente.

**L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.**



### COSA FARE IN QUESTO CASO

L'assicurato deve:

1. comunicarne la causa e l'ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
4. in caso di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento: far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo in cui soggiorna.

#### NOTA BENE:

La prestazione non è operante se il trasferimento di denaro all'estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 243 ASSISTENZA AI MINORI DI ANNI 14

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio sia stato colpito da malattia improvvisa, infortunio o altra causa di forza maggiore e non sia in grado di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in viaggio ed assicurati con il medesimo contratto, mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'assicurato o da un familiare un biglietto:

- aereo in classe economica;
- ferroviario in prima classe;
- per il traghetto;

per raggiungere i figli minori o portatori di handicap.

Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:

- aereo in classe economica;
- ferroviario in prima classe;
- per il traghetto;

per ritornare alla propria residenza in Italia.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 244 INFORMAZIONI PER ORGANIZZARE VIAGGI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce all'assicurato informazioni utili all'organizzazione di viaggi quali:

- indicazione della valuta in essere;
- profilassi medica;
- situazione di belligeranza;
- documenti sanitari.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ASSISTENZA METROPOLITANI

### ART. 245 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (MALATTIA/INFORTUNIO)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

#### NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE", Art. 211 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

### ART. 246 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (SINISTRO ABITAZIONE)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a

loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**NOTA BENE:**

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE", Art. 185 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

**ART. 247 RECUPERO VEICOLO PER RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato si trovi in viaggio ed in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua accaduti all'abitazione assicurata deve abbandonare un veicolo in loco al fine di rientrare più rapidamente possibile, successivamente gli mette a disposizione un biglietto:

- ferroviario di prima classe;
  - aereo in classe economica se il viaggio in treno superasse le sei ore;
- per recuperare il veicolo abbandonato.

La Società tiene a proprio carico i costi dei titoli di viaggio forniti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA e per sinistri accaduti: - in Italia oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato - all'estero
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

**NOTA BENE:**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul sinistro che ha dato origine all'attivazione della prestazione stessa.

**ART. 248 SPESA A CASA**

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Massimale	3 volta a settimana Massimo 2 buste per chiesta
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa 4 volte per sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

## ART. 249 INVIO BABY SITTER

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia stato ricoverato per più di 5 giorni in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e non abbia la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, una baby sitter per accudirli. La Società tiene a proprio carico l'onorario.

Massimale	300 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 250 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA MINORI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia stato ricoverato per più di 5 giorni in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e non abbia la possibilità di accompagnare a scuola i propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, un taxi per accompagnarli a scuola. La Società tiene a proprio carico l'onorario.

Massimale	200 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

## ART. 251 COLLABORATRICE FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia che:

- comporti l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni o
- in caso di frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale o
- per frattura delle costole purché radiologicamente accertata o
- in caso di ricovero che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico;

necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione

dell'abitazione, invia una collaboratrice familiare per assistere l'assicurato.

La Società tiene a proprio carico il costo della collaboratrice familiare.

L'assicurato può segnalare una collaboratrice di propria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall'assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell'assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l'eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata.

Massimale	50 euro IVA compresa al giorno e 350 euro IVA compresa per sinistro e 10 giorni lavorativi per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

### 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



Applicabili a tutte le garanzie della sezione comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

#### ART. 252 EFFETTI GIURIDICI

1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
2. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
3. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
4. In presenza di altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, e nel caso in cui l'altra o le altre Società si siano già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### ART. 253 DELIMITAZIONI

Per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione, l'assicurazione copre le abitazioni del Contraente assicurate in polizza. Nel caso in cui non sia assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'Abitazione relativa all'indirizzo di residenza del Contraente indicato in polizza.

Per le prestazioni di Assistenza alla Persona, l'assicurazione opera a favore del Contraente e dei suoi familiari.

## ART. 254 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

### CASA

L'abitazione assicurata o quella relativa all'indirizzo di residenza del contraente di polizza devono essere situate in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

## 4 - COSA NON È ASSICURATO

Applicabili a tutte le garanzie della Sezione comprese quelle Aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

## ART. 255 ESCLUSIONI

### SONO ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI I SINISTRI CAUSATI O DIPENDENTI DAI CASI SOTTO INDICATI

1. **dolo dell'Assicurato;**
2. **corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;**
3. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da **abuso di alcolici o psicofarmaci**, nonché dall'**uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
4. **malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;**
5. **suicidio o tentato suicidio;**
6. le **spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione** assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza;
7. **infortuni avvenuti anteriormente** la data di decorrenza della copertura;
8. **infortuni** derivanti dallo svolgimento delle **seguenti attività**: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
9. **espianto e/o trapianto di organi;**
10. **ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;**
11. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici** aventi caratteristiche di **calamità naturale**, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari**, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
13. nei paesi in cui sia in vigore lo **stato di guerra, dichiarata o di fatto.**





# OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

## "COSA FARE IN CASO DI"

TANTE  
SCELTE,  
QUALI  
DOVERI?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

- SUBITO
- DOPO
- DA SOLI
- CON L'AGENTE

## 1 - INCENDIO, FURTO, EVENTI CATASTROFALI, FURTO ONLINE DI FONDI PERSONALI (DIGITALI - CYBER RISK): CHE OBBLIGHI HO?

### ART. 301 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - NORME DI BASE

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVONO:

1. **Fare il possibile per evitare che il danno si aggravi.**

In particolare in caso di furto, scippo, rapina, estorsione, truffa,

- **attivarsi** per recuperare i beni sottratti **adottando** e predisponendo, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati **fino al primo sopralluogo** del perito incaricato dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.

2. **Conservare le tracce del sinistro:**

- fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società;
- per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.

3. **Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso.**

In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio:

- documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali...;
- registri;
- fotogrammi;
- dichiarazioni testimoniali.



#### 4. Denunciare la distruzione o la sottrazione di eventuali titoli di credito:

- anche al debitore;
  - tempestivamente e nel più breve tempo possibile;
- e intraprendere, se possibile, la procedura di ammortamento.

#### NOTA BENE:

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, inclusi i casi in cui:

- l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, superi la somma assicurata;
- non si sia raggiunto lo scopo;

salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'articolo 1914 del codice civile.

#### PERDITA DELL'INDENNIZZO

L'inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art. 1913 e dall'art. 1914 del codice civile possono determinare la perdita dell'indennizzo (art. 1915 c.c.), in misura:

- parziale, se l'inadempimento è colposo;
- totale, se l'inadempimento è doloso.

### ART. 302 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - GARANZIA AGGIUNTIVA: "RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO"

*Questo punto è valido solo se è stata acquistata la garanzia aggiuntiva indicata (vedi articoli 20, 34 e 52 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio").*

#### IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVONO:

1. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultati con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
2. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
3. **collaborare con la Società** per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
4. **produrre la documentazione** in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
5. **comparire in giudizio** a semplice richiesta della Società, qualora la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

**Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.**

### ART. 303 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

#### IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVONO:

1. **Comunicare per iscritto (vedi art. 1913 codice civile)**
  - all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società;
  - **entro 5 giorni** dal momento del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza;
    - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
    - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
    - il nominativo di eventuali testimoni;
    - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
    - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa,



- dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

## 2. Nei 25 giorni successivi al primo avviso bisogna:

- **fornire**, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
- **inviare** copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

## 3. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità.

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato:

- **è necessario** denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo;
- con una descrizione **il più possibile** particolareggiata;
- e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.



### COSA FARE IN CASO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI?

Bisogna avvisare ciascun assicuratore: in sostanza se ci fossero più assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicare quanto avvenuto ai rispettivi interlocutori, avvisando l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o la Società.

## ART. 304 CRITERI PER DETERMINARE IL VALORE DEI BENI ASSICURATI E L'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipendono direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati in polizza.

La forma e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

### SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA A VALORE INTERO

1. Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il Tipo di garanzia scelto (**valore a nuovo o valore reale**).
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro (art. 1907 codice civile).

### FOCUS: TOLLERANZA

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% (per la FORMULA CLASSICA e la FORMULA MUTUO) o del 20% (per la FORMULA OMNIA) è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata maggiorata (a seconda della formula scelta) è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati (ad esempio tra somma assicurata del fabbricato e somma assicurata del contenuto).

Per sinistri il cui indennizzo complessivo non superi 5.000 euro (FORMULA CLASSICA e FORMULA MUTUO) o 7.500 euro (FORMULA OMNIA), non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 del codice civile.



## SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

1. La Società risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata,
  - indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro;
  - senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.
2. Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'Assicurato.

## ART. 305 COME VALUTARE IL DANNO ALL'ABITAZIONE E/O AL CONTENUTO

### FABBRICATO: DUE SCELTE

**Se si sceglie il valore reale:** il danno è pari al costo per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, dedotti:

- il valore di eventuali recuperi;
- un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, all'ubicazione del fabbricato, al tipo, all'uso, alla qualità, alla funzionalità, allo stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.

**Se si sceglie il valore a nuovo:** il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare **a nuovo** le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate, senza tenere conto del deprezzamento (come sopra descritto).

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene liquidato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale;
- l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

*Il supplemento può essere corrisposto dalla Società a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato assicurato **entro 24 mesi** dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.*

*Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.*

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'abitazione danneggiata, l'Assicurato può decidere di acquistare una nuova abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

### CONTENUTO:

**Se si sceglie il valore reale:** il danno è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Vengono dedotti:

- il valore di eventuali recuperi;
- un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, al tipo, all'uso, alla qualità, alla funzionalità, allo stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

**Se si sceglie il valore a nuovo:** per la liquidazione del danno si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene liquidato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale;
- l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

*Il supplemento può essere corrisposto dalla Società a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato assicurato **entro 24 mesi** dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.*

*Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.*

## LIMITI INDENNIZZO PER IL VALORE A NUOVO

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo in nessun caso l'Indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

**Limitatamente** alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici l'Indennizzo verrà determinato come da tabella.

BENI ACQUISTATI NUOVI DA NON PIÙ DI 24 MESI	
Valore	a nuovo
Limiti	max.: il doppio del valore reale ed effettivo
BENI ACQUISTATI DA PIÙ DI 24 MESI	
Copertura	Nei limiti del massimale indicato in polizza (salvo quanto di seguito diversamente previsto)
Valore	sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo

Esistono inoltre dei casi specificamente normati

Gioielli, preziosi oggetti d'arte	si stima il valore reale al momento del sinistro
Titoli di credito	Se non diversamente stabilito, la Società ne ripagherà il valore dopo le rispettive scadenze, se previste; il valore è dato dal valore nominale. L'Assicurato dovrà restituire l'indennizzo ricevuto in caso i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento. Per gli effetti cambiari L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Collezioni asportate o danneggiate parzialmente	La Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.

## ART. 306 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

La verifica dello stato delle Cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

## ART. 307 CHI VALUTA IL DANNO

**L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti, anche con l'ausilio di tecnologie connesse.**

Ogni parte può richiedere di demandare la determinazione del danno a un collegio di periti (come indicato all'Art. 308 "Come agiscono i periti").

La valutazione del danno dovrà essere comunque svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.



Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'Art. 305 "Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## ART. 308 COME AGISCONO I PERITI

?

### 1. Cos'è il Mandato peritale

Se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'abitazione assicurata o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio.

**Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.**

### 2. Contenuto del mandato

i periti:

- indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del sinistro;
- verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;
- accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.

### 3. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime.

**I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti.**

Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.



## ART. 309 RECUPERO TOTALE O PARZIALE DEI BENI RUBATI

**NOTA BENE:** articolo valido solo se acquistata la sezione Furto.

?

### COSA AVVIENE SE LE COSE RUBATE VENGONO RECUPERATE, IN TUTTO O IN PARTE?

1. **Appena avuta notizia** l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.
2. Se il danno è stato indennizzato **integralmente**, le cose recuperate diventano di proprietà della Società.
3. Se il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà suddiviso **in parti uguali** tra l'Assicurato e la Società.
4. L'Assicurato può trattenere i beni recuperati, rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.
5. L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate dopo **45 giorni** dalla denuncia, anche nel caso in cui il danno non sia stato integralmente rimborsato.

## ART. 310 GESTIONE DELLE VERTENZE E DELLE SPESE LEGALI

**NOTA BENE:** articolo valido solo se acquistata la garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio".

**La Società assume la gestione delle vertenze**, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che

in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato designando, se occorre, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

**Sono a carico della Società le spese sostenute** per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite** di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

## ART. 311 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società.

L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro, **sulla base degli accertamenti** svolti dal perito incaricato dalla Società;
- **non siano sorte contestazioni** o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sulla indennizzabilità del sinistro;
- l'assicurato ne abbia fatto richiesta.

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

## ART. 312 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

**Denuncia del sinistro:** la Società si impegna a esaminare la pratica **entro 60 giorni** dal ricevimento, per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori.

**Liquidazione del sinistro:** verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa (se non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

**In caso di procedura giudiziaria** sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto **solo quando** l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

*Il limite di 30 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenuto dalla Società, che ai sensi dell'art. 1914 del codice civile possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.*

## ART. 313 RIPARAZIONE DIRETTA

**Possibilità di attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".**

### OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Premesso quanto stabilito dall'Art. 301 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Norme di base" - Sezione Incendio, al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile per danni materiali e diretti al fabbricato, il cui importo sia prevedibilmente **non superiore a euro 10.000**, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

Il servizio consente al Contraente e/o Assicurato di:



- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato dalla Società** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al fabbricato;
- non sostenere esborsi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico della Società** - che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

## MODALITA' DI ATTIVAZIONE

### Il Contraente o l'Assicurato devono:

1. denunciare il sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta.

Ricevuta la denuncia di sinistro, **l'Agenzia attiverà il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvederà a:

1. contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
2. redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
3. far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;
4. indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a euro 10.000.

**Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza** la ditta o l'artigiano indicatigli dal perito:

1. ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. ad incassare direttamente dalla Società il compenso relativo all'intero intervento.

## TERMINE DEI LAVORI

### Se il costo finale dell'intero intervento non supera 10.000 euro, la ditta/artigiano:

1. farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e dalla Società in relazione alle prestazioni indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emetterà la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di franchigie/scoperti.

*Se il costo finale dell'intero intervento superi invece 10.000 euro non è applicabile la procedura prevista dalla "Riparazione Diretta" e si ritiene valido quanto disciplinato dall'Art. 305 "Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto" all'Art. 312 "Termine per il pagamento del sinistro".*

*Quindi la Società pagherà quanto dovuto direttamente all'Assicurato e si applicano eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.*

## ART. 314 SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRONTO INTERVENTO (ex art. 1914 Codice Civile)

### OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Fermo quanto stabilito dall'Art. 301 "Obblighi in caso di sinistro - Norme di base" il Contraente e/o l'Assicurato, **in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio e della Sezione Eventi Catastrofici per un importo superiore a 3.000 euro** ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata nel salvataggio post sinistro per l'esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, di tutte le attività di



contenimento del danno e messa in sicurezza dell'Abitazione e/o del Contenuto assicurati necessari per limitare l'entità del danno.

## ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall'azienda specializzata sono esclusi:

- i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative ad onorari di periti e la perdita delle pigioni;
- le spese di salvataggio relative ad eventuali parti comuni in condominio del Fabbricato che ospita l'Abitazione assicurata, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato; dette spese possono essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi e/o degli altri condomini; in assenza di tale preventiva pattuizione non sarà possibile erogare il servizio;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.

**Attivazione del servizio in occasione del sinistro.**

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può richiedere l'attivazione del "Servizio di Salvataggio Pronto Intervento" in due modi:



Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

**La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'"Oggetto della prestazione".**



## 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI SEZIONE AMICI A 4 ZAMPE, RESPONSABILITÀ CIVILE DIGITALI CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?

### ART. 315 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente/l'assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente / l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

### ART. 316 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"

Il contraente o l'assicurato deve avvisare la Società:

- **comunicando per iscritto**, in base all'art. 1913 C.C.;
- **all'agenzia** alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società;
- **entro 5 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza;
  - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
  - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
  - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
  - il nominativo di eventuali testimoni;
  - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
  - il numero di polizza e il nominativo del contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, comunicandolo all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società.

*Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.*

### ART. 317 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente e/o assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici,



e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

**Sono a carico della Società le spese sostenute** per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il contraente e/o assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

#### **ESCLUSIONI:**

La Società non risponde di spese sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.


## **ART. 318 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO**

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica **entro il termine di 60 giorni** per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori.

Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

## **5 - ASSISTENZA, ASSISTENZA SEZIONE AMICI A 4 ZAMPE - CHE OBBLIGHI HO?**

### **ART. 331 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

 Per poter usufruire delle prestazioni, l'assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la **Struttura Organizzativa**, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA  
ATTIVA 24 ORE SU 24**

**DALL'ITALIA:  
800 833 800 (NUMERO VERDE)**

**DALL'ESTERO:  
+39 02 24 128 693**

Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.  
Piazza Indro Montanelli, 20  
20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

**controllo.operativo@imaitalia.it**



**INFORMAZIONI DA FORNIRE:**

- il nome e il cognome;
- il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- l'indirizzo del luogo in cui l'assicurato stesso si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

**Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

**In ogni caso, è necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.**



**NOTA BENE:**

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.



Allianz  
Next

# ALLIANZ NEXT S.p.A.

Piazza Tre Torri 3 20145 Milano

[www.allianznext.it](http://www.allianznext.it)

[allianznext@legalmail.it](mailto:allianznext@legalmail.it)

## Disposizioni per la prevenzione delle **discriminazioni e la tutela dei diritti** delle persone che sono state affette da **malattie oncologiche**.

---

### Di cosa si tratta?

**Una legge** (n. 193 del 7 dicembre 2023) sul "**diritto all'oblio oncologico**", ovvero il diritto delle persone "guarite" da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge stessa, inclusi **la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi**. La legge prevede l'emanazione, nei mesi successivi, di decreti attuativi e provvedimenti che completeranno il quadro normativo.

### Qual è l'obiettivo della legge?

Garantire la **parità di trattamento e la non discriminazione nonché il diritto all'oblio** alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.

### Cosa prevede la legge?

- Ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, **non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni** (o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari. **A partire dal 24.04.2024, per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024) che è possibile consultare su [www.allianznext.it](http://www.allianznext.it) (l'elenco delle patologie con i relativi termini ridotti è altresì riportato in calce).**

Allianz Next S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Pec: [allianznext@legalmail.it](mailto:allianznext@legalmail.it)

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.401,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

- **Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse** dal cliente e, qualora siano già in possesso dell'Impresa oppure dell'Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono **informare il cliente sul diritto sancito dalla nuova legge**, anche attraverso i moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.
- **Non possono essere applicati dall'Impresa limiti, costi né oneri aggiuntivi né trattamenti diversi** rispetto a quanto previsto per gli altri clienti.
- Se le suddette informazioni sono state fornite precedentemente, decorsi i termini previsti dalla legge (10 anni o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età) e dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, le stesse **non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio**; a tal fine il cliente può richiedere tempestivamente la cancellazione di tali informazioni inviando all'Impresa, tramite raccomandata A/R o Pec, la "certificazione" rilasciata secondo le modalità che saranno previste in un decreto di prossima pubblicazione.

### **In vigore da quando?**

La legge è entrata in vigore dal **2 gennaio 2024**.

<b>Tabella delle patologie per le quali e' previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico</b> rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico.		
<b>Tipo Tumore</b>	<b>Specificazioni</b>	<b>Anni dalla fine del trattamento</b>
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

*La presente tabella corrisponde all'Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.*



**ALLIANZ NEXT S.P.A.**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**PIAZZA TRE TORRI, 3 - 20145 MILANO (ITALIA)**  
**[www.allianznext.it](http://www.allianznext.it)**



Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Pec: [allianznext@legalmail.it](mailto:allianznext@legalmail.it)  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159. Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.401,00 (I.V.), Società con unico socio soggetto a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018  
[www.allianznext.it](http://www.allianznext.it)